

**Lele Viola**



## **Valgrana 1415-2015**

**Sei secoli di storia di un paese attraverso  
i suoi Statuti, il Catasto e l'archivio**

**Cervasca, autunno 2015**

*Un paese ci vuole...*

*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.*

*Cesare Pavese, La luna e i falò*

## **Premessa**

Ho avuto la fortuna di passare tutte le fasi della mia vita in paesi, la Borgo degli anni sessanta, Demonte a fine millennio e ora Cervasca. Mi sono sempre sentito in debito con il “paese”, quell’insieme di persone che si conoscono, si salutano, si danno del tu chiamandosi per nome, non sono indifferenti uno all’altro, non si nascondono dietro il falso steccato della privacy, usano la lingua locale e non l’inglese, cercano di resistere con le armi del buon senso e della testardaggine ai pressanti tentativi di omologazione e normalizzazione (nel senso di far rientrare tutto in precise “norme” per la convenienza di qualcuno).

Persone, insomma, che magari senza rendersene conto, si sentono una comunità e non numeri inseriti in anonime statistiche.

Di un paese bisogna conoscere la storia e la geografia, se si vuole sentirlo proprio. Per la geografia i mezzi migliori sono i piedi e gli occhi: un territorio si può conoscere solo attraverso la pazienza del percorrerlo con la lentezza del passo e l’attenzione dello sguardo. Possono aiutare le mappe, soprattutto se sono disegnate

con cura e precisione, come quelle del bellissimo Catasto figurato del 1774, ma poi bisogna alzarsi, camminare e vedere.

Per la storia ci vuole pazienza e curiosità. Questo libretto vuole essere un piccolo aiuto per questa conoscenza, una sorta di scorciatoia per chi non ha possibilità, tempo o voglia di effettuare personalmente la ricerca e deve quindi “fidarsi” di chi l’ha fatta.

Il libretto non ha alcuna pretesa di completezza: non parla della storia di Valgrana dalle origini ai nostri giorni, ma si limita al “racconto” di alcuni momenti significativi. Gli Statuti comunali del 1415-31, qualche documento d’archivio dei secoli XVII e XVIII, il Catasto del 1774, un rapido sguardo al Vallone di Cavoira. Brevi fotogrammi staccati che, nell’insieme, possono aiutarci a conoscere qualcosa in più del paese. Ho usato apposta la parola “racconto” che può far inorridire alcune tipologie di storici.

Io sono convinto che per capire e amare la storia sia necessaria l’immaginazione, unico mezzo che abbiamo per “resuscitarla”. Senza la capacità di immaginare, cioè di ricostruire mentalmente luoghi, ambienti, persone, la storia è morta, non è altro, come ha detto qualcuno, che un “grande cimitero”. Ma immaginazione non è sinonimo di fantasia, anzi, è facoltà che nasce dal conoscere e dal cercare di comprendere, richiede curiosità, motivazione e pazienza. Bisogna “immaginare vero”, cioè dare forma e colori a un quadro che deve

essere il più aderente possibile a quella che poteva essere stata la realtà.

Naturalmente, per quanto sia stata scrupolosa e attenta la ricerca, cioè l'ossatura su cui la nostra capacità di immaginare può cucire il vestito che ci restituirà ambienti, uomini e donne del passato, dobbiamo essere coscienti che la nostra è sempre e in ogni caso un'interpretazione. Non abbiamo, per nostra fortuna, macchine del tempo, siamo prigionieri dell'unica dimensione che ci è concessa, quella del presente e abbiamo una percezione soggettiva, parziale e confusa della stessa attualità.

Lo scopo del libretto è proprio quello di aiutare a immaginare il passato di Valgrana partendo da quello che ci rimane: i documenti scritti dell'archivio, le leggi che i cittadini del 1400 si erano dati, il territorio disegnato nelle mappe catastali, i numeri dei Censimenti. Quando andavo a scuola, nello scorso millennio, i libri di storia erano un insieme di date e di nomi. Le domande erano "chi" e "quando". La dimensione cronologica è sempre importante, ma adesso le domande sono soprattutto "come" e "perché".

Un bel passo avanti, mi pare.

Sono sempre stato convinto che ci si possa avvicinare alla storia e alla scienza anche per vie non necessariamente impervie e sgradevoli e che sia possibile "raccontare" la realtà di un tempo senza farla decadere a folklore o chiacchierata. In altre parole, che un libro storicamente valido non debba per forza essere

“difficile” e che il rigore nella ricerca non debba necessariamente accompagnarsi a un aspetto arcigno. Tuttavia, spesso non è facile far convivere leggibilità, accessibilità e rigore “scientifico”. C’è il rischio costante di far prevalere l’aspetto narrativo a scapito di quello storico, agronomico, giuridico o linguistico, oppure, viceversa, di fornire un testo di difficile e poco gradevole lettura e quindi sostanzialmente inutile. Si tratta di camminare sul filo di un rasoio o su una cresta affilata, col continuo pericolo di cadere da un versante o da quello opposto: essere pedanti oppure restare superficiali, rischiare la noia oppure la faciloneria. La difficoltà diventa ancora maggiore quando si pretende di dare forma digeribile a uno scritto giuridico vecchio di sei secoli, con una struttura fortemente ripetitiva, fatto da ben 358 articoli che ripropongono 358 volte lo stesso schema.


Nonostante tutti i miei sforzi di proporre un testo “leggibile”, la natura giuridica, il contenuto spesso molto “tecnico” e le difficoltà di interpretazione dei termini tardo latini possono richiedere a chi legge un po’ di pazienza e attenzione.

Certi aspetti si possono cogliere solo calandosi in profondità e soffermandosi sui particolari, cosa che richiede tempo e, appunto, “pazienza”. In altre parole, questo non è un romanzo, e non vuole neppure esserlo. È consigliabile, quindi, una lettura lenta e spezzettata. Ho cercato di eliminare le parti più pesanti e ripetitive. Su un supporto digitale (CD o DVD) sarà

eventualmente possibile inserire tutti gli approfondimenti, le foto delle mappe del Catasto e le tabelle dei Censimenti.

Oltre a tradurre o riassumere alcune di queste 358 norme, mi sono permesso sovente di commentarle, indulgiando a volte in interpretazioni personali, collegamenti e commenti. Vorrei invitare chi eventualmente legge le pagine che seguono a separare queste mie libere costruzioni mentali, che possono essere condivise o no, ma dipendono unicamente dalla mia abitudine di procedere per successive divagazioni (e hanno quindi l'unico valore della "chiacchierata" informale fra amici) dall'analisi e dall'interpretazione dei *Capitula*, in cui ho cercato invece di usare rigore e attenzione.

# Gli Statuti di Valgrana del 1431



## **Gli Statuti comunali dei secoli XIV-XVI: fierezza, dignità e autonomia**

Gli Statuti comunali, per un lungo periodo che va dal basso medioevo all'età moderna sono stati la principale fonte del diritto locale.

Oggi la parola è ritornata d'attualità: la legge 142/1990 ha imposto a ogni comune l'adozione di uno Statuto. Purtroppo quella odierna non è che una lontana parodia del passato e lo Stato, nonostante le periodiche e sbandierate promesse di decentramento, ha di fatto diminuito progressivamente ogni autonomia economica e decisionale di comuni ed enti locali, riducendoli al rango di esattori, controllori e passivi esecutori di normative, spesso astruse, prodotte in sedi lontane. Ben diversa la situazione nei secoli di fine medioevo, in cui la Comunità era il fulcro della vita associativa e il luogo in cui si prendevano decisioni e si gestiva l'ampio capitale condiviso rappresentato dai beni comuni. È vero che bisogna stare attenti a non cadere in facili generalizzazioni e che si trattava, comunque, di tempi duri, precari e turbolenti: epidemie, carestie, guerre, saccheggi, prepotenze dei vari signori erano ordinaria amministrazione. Tra la "teoria" che emerge dagli Statuti e la pratica della vita quotidiana potevano poi esserci grandi differenze: anche oggi, chi leggesse la nostra bella Costituzione potrebbe credere che stiamo vivendo nel migliore dei mondi possibili, in cui la legge è uguale per tutti, lo stato ripudia la guerra, il dovere di contribuire è proporzionale al reddito e via discorrendo.



Spesso il corpo giuridico che un popolo riesce a darsi liberamente esprime più una tensione verso una situazione ideale che la realtà oggettiva. Ed è anche vero che sullo sfondo delle normative statutarie si intravede, inquietante e minacciosa, la figura del “Signore del luogo” che gettava la sua ombra sulla reale capacità di autogestione dei piccoli comuni, oltre a far cassa con multe e tasse varie.

Resta però il fatto che, per un lungo periodo, i comuni sono stati centri decisionali importanti, dotati di un buon livello di autonomia e “orgogliosi” delle loro prerogative. Anche da una prima sommaria lettura degli Statuti traspare un senso di fierezza e di dignità che in seguito, mi pare, sia andato smarrito. L’azione “normalizzatrice” dei Savoia, la centralizzazione, la crescente burocrazia hanno, nei secoli successivi, prima ridotto e poi soffocato questo spirito di autogestione dei comuni, cancellando di fatto ogni traccia dello *ius proprium*, fonte del diritto locale.

Gli Statuti ci permettono di gettare uno sguardo su quel periodo e ci fanno scoprire cose inaspettate, a volte retaggio di epoche lontane, a volte, al contrario, molto avanzate ed attuali.

## **Una base comune, molte particolarità e radici molto antiche**

Lo studio comparato degli ordinamenti statutari di diversi paesi ci permette di capire come ci fosse una base comune e come certe norme si ripetano quasi identiche, ma ci consente anche di vedere le particolarità e le differenze che rispecchiavano, sul piano legislativo, le specificità locali, le caratteristiche agricole del territorio, le diverse esigenze di commercio, le varie specializzazioni nei lavori artigianali.

Gli Statuti di Valgrana presentano molte analogie con quelli di altri comuni, soprattutto dell'area del marchesato di Saluzzo. Anche negli ordinamenti di Vernante e Limone, che pure appartengono alla Contea di Tenda, si trovano articoli simili e un analogo impianto statutario. Gli Statuti di Monterosso e Pradleves, di cui mancano gli originali e che ci arrivano nella versione di don Maurizio Ristorto (che già aveva esaminato solo una "copia tardiva" tradotta) risalgono al 1492 e contengono 164 articoli. Presentano notevoli differenze rispetto a quelli di Valgrana, dovute anche alle diverse caratteristiche del territorio. Diversi come struttura e come contenuto sono anche le norme contenute nel Codex Demontis, sia nella parte espressa nei Patti del 1305, 1364 e 1373, sia nei Capitula Demontis del 1444.

Il medesimo impianto si ritrova, invece, negli Statuti della Val Maira superiore del 1396<sup>1</sup> strutturati in 238 articoli riuniti in 13 raccolte, quasi tutte col medesimo titolo della corrispondente *Collatio* di Valgrana. Anche molti articoli delle singole raccolte hanno uguale titolo negli Statuti delle due valli e contenuto simile.

È evidente, quindi, un impianto e una base legislativa comune, risalente a tempi ancora antecedenti: gli Statuti concessi in val Maira a fine 1300 si basano sugli accordi stipulati nel 1264 tra il Marchese di Saluzzo, Tommaso, e i rappresentanti delle varie comunità dell'alta val Maira, accordi che a loro volta rappresentano una conferma di quanto già ottenuto in tempi ancora precedenti.

Si può quindi affermare che gli Statuti di Valgrana risalgono a inizio 1400 (proprio quest'anno sono passati esattamente seicento anni dalla prima stesura del 1415), ma hanno radici sicuramente più antiche, che attraversano i due secoli precedenti.

Nonostante le somiglianze nella struttura, nel linguaggio e nell'impianto con gli Statuti di molti altri comuni, nei *Capitula* di Valgrana ci sono però anche parti originali e diverse dagli altri paesi, frutto probabilmente di successivi aggiustamenti ed elaborazioni per adeguarsi alle esigenze locali. È proprio la parte relativa al settore agricolo, urbanistico e artigianale, più ancora di quella su

---

<sup>1</sup> Gli Statuti della Val Maira superiore (1396-1441 a cura di Giuseppe Gullino, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2008

generiche norme di diritto processuale, civile e familiare, che riflette la realtà locale del periodo e che presenta caratteri peculiari e interessanti. L'analisi di queste parti ci permette di "immaginare" come fosse la vita, il lavoro, la società di Valgrana nel XV secolo.

### **Una "concessione" guadagnata a fatica e un tentativo di mediazione**

Gli Statuti rappresentano anche il frutto di una mediazione fra i diversi poteri, in particolare fra quello signorile e quello comunale, fra i "Signori del Luogo", nel nostro caso i Saluzzo (ramo collaterale della famiglia dei marchesi di Saluzzo) e le importanti famiglie locali. La concessione e la conferma di privilegi locali o di spazi di autonomia era un modo, da parte del potere feudale, di ricevere appoggio nelle controversie, di accattivarsi simpatie e, in altre parole, di gestire il potere. D'altra parte, per i piccoli paesi era fondamentale poter contare su norme scritte per garantirsi uno spazio di autonomia al riparo dalle prepotenze e dall'arbitrio dei potenti. La formalizzazione scritta del diritto è stata una conquista importante e la "concessione" da parte dei "Signori del Luogo" degli Statuti un passaggio verso una gestione partecipata del potere e verso un progressivo superamento del retaggio feudale.

Come capita per ogni regime assoluto e dispotico, la parola "concessione" non indica un regalo gratuito frutto della bontà d'animo del signore, ma è segno di un cambiamento nella mentalità popolare, di una presa di

posizione che ha costretto il potere feudale a venire a patti. È il germe di un'autocoscienza dei propri diritti che porterà nei secoli a quello che oggi chiamiamo "democrazia" e di cui, purtroppo, sembra stiamo perdendo il gusto e l'abitudine mentale.

Il fatto che in molti comuni del Marchesato siano stati concessi Statuti in un arco temporale breve fa pensare a un fenomeno di dimensioni non solo locali, alla voglia di autonomia delle diverse comunità e anche al consueto e rapido "contagio delle idee", allo spirito di emulazione che ha portato in pochi anni molti comuni a dotarsi di questo strumento legislativo.

### **Un latino che scivola verso l'occitano, il piemontese e l'italiano**

Leggere gli Statuti ci permette anche di addentrarci in una lingua ufficiale, il latino, che stava progressivamente inglobando parole, desinenze, articoli, preposizioni e costruzioni grammaticali dell'italiano, dell'occitano e del piemontese. Ci restituisce anche termini ora desueti o scomparsi, soprattutto nel settore dei lavori agricoli e artigianali, delle misure e del commercio. Per questo, riporto spesso frasi originali e sottolineo anche le incertezze interpretative non sempre facilmente risolvibili.

Ogni traduzione è un rischio e "tradurre" significa sempre un po' "tradire", perché è quasi sempre impossibile rendere con una sola parola l'esatto concetto espresso da un termine di un'altra lingua.

Spesso è necessario usare un'intera frase per avvicinarsi all'idea espressa nell'originale da un unico sostantivo. A questo si aggiunge il fatto che la maggior parte dei termini tecnici usati negli Statuti non si trovano sui normali dizionari e possono avere valenza locale. La mia è quindi una "proposta" di traduzione, aperta a qualsiasi critica, correzione e suggerimento, ed ha l'unico scopo di rendere accessibile al maggior numero di persone un testo altrimenti confinato in Archivio e destinato solo agli specialisti del settore. Nel tradurre ho cercato di cogliere lo spirito, l'intenzione e il senso delle norme, piuttosto che la correttezza formale e la fedeltà letterale. Mi sono servito in questo lavoro del Glossario del Du Cange, di vari testi disponibili in diverse biblioteche, ma soprattutto devo ringraziare la disponibilità, la cortesia e la competenza dei professori Arturo Rosso e Giuseppe Durbanò e dello storico Diego Deidda.

Le brevi citazioni in latino hanno anche lo scopo di mettere in luce e far gustare le parole piemontesi e occitane che si sono intrufolate nel latino ufficiale e che hanno una loro bellezza e godibilità. Sono anche il segno della "genuinità" degli Statuti e del loro radicamento nel luogo in cui sono nati. Chi li ha scritti aveva abbastanza cultura da usare il latino, ma era anche abbastanza esperto di agricoltura, allevamento e commercio da avere conoscenza diretta dei termini tecnici e dei problemi. In altre parole, era uno del posto e aveva radici contadine.

## **Agricoltura e allevamento al centro della vita**

Il punto di vista del mio studio è quello della ricerca storica su agricoltura e allevamento. Un approccio che non esclude “invasioni di campo” in altri settori, ma che non ha quindi alcuna pretesa di completezza. Altri potranno approfondire tematiche diverse, quella giuridica, storica, urbanistica, di cui farò solo qualche cenno, approfittando della beata incoscienza degli incompetenti dichiarati.

La società di un tempo era basata, molto più di quella contemporanea, sulla coltivazione e sull'autoproduzione di derrate agricole e di prodotti zootecnici. Per questo, gli articoli degli Statuti che trattano questioni relative ad agricoltura e allevamento sono moltissimi e la loro lettura è di grande interesse per capire sia la situazione nel secolo XV che l'evoluzione successiva.

Il commercio, l'artigianato e ogni altro settore della vita quotidiana erano strettamente legati al comparto che ancor oggi definiamo primario (e che allora lo era davvero, in un senso quasi totalizzante che oggi faticiamo a capire).

Non è quindi sbagliato, a mio parere, partire proprio da qui, dai cereali, dal fieno, dalle viti, dai castagneti, dai boschi, dalla canapa per cercare di capire il mondo di allora.

## *Capitula sive statuta oppidi Valgranae*

Nell'Archivio storico di Valgrana sono conservati gli antichi Statuti risalenti al 1415-31 intitolati “*Capitula sive statuta oppidi<sup>2</sup> Valgranae*”. Si tratta di un prezioso volume rilegato in carta pecora e oggetto di recente restauro, quindi in buone condizioni di presentazione, che contiene le due copie degli Statuti, parzialmente diverse fra loro. I singoli fogli hanno dimensioni attorno ai 33x23 centimetri e presentano un discreto grado di leggibilità.

Nel 2004 la Società per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo ed il comune di Valgrana hanno stampato la trascrizione del testo, a cura di Pier Paolo Giorsetti<sup>3</sup>.

Non si tratta quindi di una traduzione, ma di un'attenta trascrizione del testo originale, riproposto tale quale, ad uso degli studiosi del settore, con un'interessante parte introduttiva. A tutt'oggi manca una traduzione anche parziale che renda il documento usufruibile per tutti. Rendere accessibile i testi d'archivio è proprio lo scopo

---

<sup>2</sup> La parola “*oppidum*” indica una città o paese fortificato. La Villa di Valgrana era allora cinta da mura.

<sup>3</sup> Gli Statuti del Comune di Valgrana (1431) a cura di Pier Paolo Giorsetti, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, e Comune di Valgrana, Cuneo 2004. Le notizie storiche sono tratte dall'introduzione al libro, oltre che da altri testi citati, in particolare di P. Camilla, A.M.Riberi, etc.



di questo libretto, limitato alle parti di interesse agrario e a un veloce compendio delle altre.

Gli Statuti sono divisi in dodici Raccolte ognuna con un numero variabile di articoli (da 9 a 88). In latino il termine è scritto *Collatio*, *Colatio* o *Colacio*, cosa che ci fa capire, fin dal titolo che ci troviamo davanti a una lingua in fase di trasformazione.

Ogni *Collatio* dovrebbe trattare di un argomento specifico, anche se spesso si trovano norme del tutto estranee al tema generale o riprese da altre raccolte. Di certo, gli Statuti sono nati in tempi successivi (la prima data che appare è il 1415, quella ufficiale è il 1431, l'approvazione di Costanzo Saluzzo signore di Valgrana è del 1476) ed erano strutturati come un corpo di leggi in possibile evoluzione, non come un insieme normativo intoccabile e cristallizzato, fissato una volta per tutte. Questo spiega quindi una certa “confusione” nelle varie Raccolte, le inevitabili ripetizioni e i successivi aggiustamenti.

L'articolo 3 della Decima Raccolta obbliga il castellano a far eleggere, entro tre mesi dalla fine del suo mandato, “*capitulatores capitulorum Valgranè*”. I prescelti avranno l'incarico di “fare, correggere, emendare e rinnovare, se sarà necessario, tutti i Capitoli di Valgrana”.

La norma è importante e saggia e dimostra che, salvo alcune eccezioni espressamente indicate, gli Statuti non sono considerati un insieme di leggi intoccabili, ma un repertorio di regole da adattare, rinnovare e adeguare alle diverse esigenze.

In termini contemporanei è quello che definiremmo con la parola “flessibilità”, nel senso positivo di adeguamento agli inevitabili cambiamenti, e non in quello purtroppo attuale di erosione dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.

Ogni articolo è introdotto da un numero romano e dal titolo ed è costituito da un testo in genere breve, in cui si parla dell’obbligo o del divieto e della relativa ammenda per i trasgressori. Il corpo dell’articolo inizia quasi sempre con la formula: “*Item statutum est quod*”, (inoltre è stabilito che...). La parte centrale spiega il divieto o l’imposizione mentre quella finale riguarda la sanzione ed è spesso introdotta dall’espressione “*si contrafecerit solvat bampnum*” che indica la multa per i contravventori, seguita dall’ammontare in soldi o lire e dalla specificazione “*pro qualibet vice*”, per ogni volta. In alcuni casi si specifica che si tratta di soldi e lire “*astensi*”, altre volte si parla invece di soldi “*vianensi*” (di Vienne, nell’Isère), dal valore più basso.

Il sistema monetario ha subito nel corso dei secoli diversi cambiamenti. Oltre alla lira (chiamata spesso libra, come l’omonima misura di peso) composta di 20 soldi di dodici denari, si usavano il fiorino e il grosso. Non è facile tradurre in termini attuali queste cifre, ma possono servirci per avere un’idea dei valori relativi. Una multa di dieci lire, ad esempio, era 200 volte più pesante di una sanzione di un soldo, cosa che ci permette di capire l’importanza attribuita a una trasgressione piuttosto che a un’altra.

## Breve inquadramento storico

Le prime fonti storiche relative a Valgrana risalgono alla seconda metà del XII secolo. La Valle Grana faceva parte della diocesi di Torino, mentre la chiesa di S. Maria della Valle dipendeva dal lontano monastero di S. Teofredo di Vélav (nella Francia centrale). Il Marchese di Saluzzo Manfredo I teneva in feudo “la curtis de Valle Grana” nel 1175.

La presenza crescente dei Marchesi di Saluzzo in valle a partire da quel periodo probabilmente ha contribuito a spostare gli interessi delle famiglie notabili locali verso la nascente Cuneo (1198) tra i cui consoli è citato un Berardo di Valgrana. Dopo la parentesi angioina si assiste al ritorno dei Saluzzo, dalla metà del secolo XIV. Da fine 1300, Valgrana sarà feudo di Eustachio, fratello di Federico II, marchese di Saluzzo. Alla morte di Federico diventa marchese di Saluzzo il figlio Tommaso, mentre a Valgrana i quattro figli di Eustachio alla morte del padre sono ancora minorenni e rappresentati dalla madre, Eliana. A quel periodo (1407) risale la sentenza arbitrale che obbliga la Comunità di Valgrana a pagare “*in perpetuum pro censu annuali*” 65 franchi ai feudatari, che mantengono anche i diritti sui mulini, forni, gabella e pedaggio. Rispetto ad altri comuni (per esempio tutti quelli dell’alta valle Stura) le imposizioni feudali sono molto più pesanti e dureranno, in tutta la bassa e media val Grana, fino al periodo di dominazione francese e anche oltre. La base giuridica per questa lunga e negli ultimi secoli, anacronistica

propaggine di feudalesimo, sta proprio nella sentenza ricordata e negli statuti quattrocenteschi.

Gli stessi *Capitula* di Valgrana nascono grazie a questa transazione del 5 novembre 1407 che pone fine alla lite fra gli “*homines Valgranae*” e Eliana, vedova di Eustachio e che sancisce la possibilità per il comune di farsi propri Statuti, sull’esempio di quelli ottenuti dai droneresi. Nel 1437 il feudo di Valgrana è assegnato a Costanzo Saluzzo (uno dei quattro figli di Eliana ed Eustachio) che promette fedeltà ai Savoia.

Gli Statuti di Valgrana risalgono quindi al periodo in cui l’eredità dei quattro fratelli era ancora indivisa e sono confermati da Costanzo alcuni decenni dopo (1476) ma solo per la parte relativa agli ultimi due capitoli.

## **Un comune importante**

Per capire la Valgrana del XV secolo dobbiamo ricordare che i rapporti di ricchezza fra le valli e la pianura non erano quelli attuali. Nel corso del 1200 e del 1300 le importanti risorse pascolive, l’allevamento ovino, il commercio e i privilegi fiscali avevano permesso agli abitanti della montagna di accumulare ingenti capitali, spesso investiti lontano dal luogo di residenza. Nella seconda metà del 1400 i Miglia di Valgrana disponevano di risorse sufficienti per finanziare, insieme ad altri investitori, lo scavo del canale che ancor oggi porta il loro nome<sup>4</sup>. La bealera,

---

<sup>4</sup> Diego Deidda, Preminenza e controllo dell’attività di allevamento nelle Alpi sud-occidentali tra XIII e XVI secolo, pag.4

tutt'ora esistente ed efficiente, parte da Vignolo e porta l'acqua dello Stura nella pianura di Passatore e San Pietro del Gallo, rendendo fertili terreni allora incolti (gerbidi) che grazie alla nuova opera potevano essere trasformati in prati e seminativi redditizi. Per l'epoca si trattava di un lavoro enorme, costoso e tecnicamente difficile. Proprio per questo, nel contratto era previsto che gli investitori potessero comprare le terre rese irrigue a prezzo concordato e i Miglia di Valgrana nel 1471 si aggiudicarono la metà delle 1220 giornate bonificate.

In termini attuali si parlerebbe di “privatizzazione” e comunque, di un enorme investimento finanziario, segno di una ricchezza davvero rilevante della famiglia di Valgrana.

Di certo, lo scavo dei vari canali è stato il punto di svolta che ha consentito il decollo economico e agricolo dell'altopiano cuneese a scapito delle valli circostanti. Da quel momento si sono invertiti i rapporti di forza: la montagna non ha più potuto contare sugli ampi appezzamenti di gerbidi comuni utilizzati come pascolo invernale, diventati seminativi e prati fertili di proprietà privata e la sua importanza economica si è progressivamente ridotta a favore della vicina pianura.

### **Dodici raccolte e 358 articoli**

Gli Statuti di Valgrana sono costituiti da ben 358 articoli divisi in 12 raccolte. Costituiscono un insieme di norme

molto corposo, di dimensioni maggiori rispetto ad analoghi compendi legislativi di altri comuni.

La prima e la settima raccolta non hanno titolo, la seconda parla del consiglio, la terza racchiude le norme penali, la quarta riguarda i campari e i danni alle colture, la quinta i mugnai, la sesta contiene norme urbanistiche e di viabilità, l'ottava parla di pesi e misure, la nona di tasse e tributi, la decima degli ufficiali del comune, artigiani e commercianti, l'undicesima di notai e periti. Nell'ultima ci sono "altre norme straordinarie".

Ho seguito l'ordine delle diverse raccolte, sfrondandole dalle ripetizioni e mettendo insieme tematiche comuni.

## **Norme generali** (Prima e Seconda Raccolta)

Il primo lungo capitolo degli Statuti, di ben 88 articoli riguarda temi di carattere generale: i rapporti fra i Signori del luogo e la Comunità, le prerogative del “castellano” (che non era il signore feudale, ma un suo delegato con funzioni di magistrato), quella dei chiavari<sup>5</sup> e dei consiglieri, il diritto civile, di famiglia e successorio.

### **Giurare di difendere vedove, orfani, pellegrini e ogni persona di Valgrana**

Il castellano deve giurare al principio del suo mandato sul Vangelo tenuto nelle mani dei sindaci di “salvare e conservare tutte le chiese e case religiose situate nel territorio con tutti i loro privilegi e onori e anche le vedove e gli orfani, nonché i pellegrini di passaggio per il luogo e difenderli da ogni violenza”.

Il richiamo all’impegno di difendere orfani e vedove ha assonanze bibliche e il testo è preceduto dalla formula: “*In nomine Eterni Creatoris Domini nostri Iesu Christi...*”

L’introduzione di carattere religioso è comune a molti statuti del periodo e anche a corpi legislativi di respiro più ampio, prodotti dai Savoia o da altri potenti. Anche la funzione di tutela nei confronti dei più deboli (vedove, orfani, pellegrini) ricorre spesso nelle raccolte statutarie.

---

<sup>5</sup> Il *clavarius* era un ufficiale comunale responsabile dell’erario e dell’archivio ed esattore delle multe

Nel giuramento, il castellano si impegna anche a “difendere ogni persona di Valgrana e della valle e ivi abitante e che ci abiterà nel tempo del mandato...e osservare ogni costituzione e franchigia e libertà antica e nuova e presente con ogni forza...”.

Questo impegno solenne, messo proprio nella parte iniziale degli Statuti e avvalorato dal giuramento, e gli articoli che seguono, sono indicativi del grado di autonomia e di forza del consiglio della Comunità anche nei confronti del “signore del luogo”.

Il castellano è infatti il rappresentante del nobile nel territorio comunale con funzioni di magistrato, ma gli Statuti ne prescrivono doveri e compiti nei confronti della Comunità e ne limitano ogni arbitrio, ridimensionando indirettamente, quindi, lo stesso potere signorile. Il verbo che accompagna più frequentemente il sostantivo “castellano” è “*teneatur*” (sia tenuto) che esprime un obbligo.

L’articolo 2, ad esempio, obbliga il castellano e il chiavaro a saldare ogni loro debito con gli uomini di Valgrana prima della fine del loro mandato, in modo da non lasciare conti in sospeso, e l’articolo 4 obbliga il castellano a osservare gli ordinamenti del consiglio, con l’eccezione di quelli non approvati dal Signore di Valgrana.



## **Gli “*homines Valgrane*” e l’importanza della “buona fama”**

Sullo stesso tono anche l’articolo 73 che stabilisce che il castellano e il chiavaro non possano obbligare gli “*homines Valgrane*” a fare alcuna *roida* (prestazione lavorativa gratuita e obbligata) né in favore del signore del luogo né per se stessi, senza l’ordine del Consiglio.<sup>6</sup> I servitori del castellano (*famuli castellani*) non possono, sotto pena di licenziamento, percuotere alcun cittadino di Valgrana per nessuna ragione, a meno che questi non abbia commesso un crimine e faccia resistenza.<sup>7</sup>

Gli articoli 5 e seguenti dettano tempi precisi per liti e cause di diversa importanza e sanciscono la possibilità per chi sia accusato di qualcosa di avvalorare la propria deposizione con giuramento, a cui si dovrà prestar fede (*et credatur*, e sia creduto).

Già dalle prime norme si vedono alcune caratteristiche tipiche di molti Statuti dell’epoca. Il forte senso di territorialità, sottolineato dall’espressione frequente “*homines Valgrane*”, a volte distinti dagli “*habitatores*” (domiciliati ma non nati in paese) e contrapposti agli estranei e forestieri e l’obbligo statutario di credere alle persone “di buona fama”.

La buona reputazione era condizione sufficiente ad avvalorare la parola del cittadino, che non era messa in

---

<sup>6</sup> Collatio prima, articolo 73: *Quod castellanus, clavarius vel alius rector non precipiat hominibus Valgrane roydas*

<sup>7</sup> Collatio prima, articolo 78: *Quod famuli castellani non percutiant aliquem de Valgrana*

discussione, soprattutto se accompagnata dal giuramento (*sacramentum*).

L'articolo 48 prevedeva anche che, a causa degli incendi che avevano bruciato molti documenti conservati presso notai, l'affermazione giurata potesse sostituire l'atto scritto andato smarrito o distrutto, ma solo "*inter persone Valgrane*", mentre con i forestieri era necessario osservare le normali formalità (*pro extraneis vero servetur iuris forma*).

### **Abitanti “*ad locum, focum et cathenam*”**

“Estranei” o forestieri erano considerati coloro che non avevano residenza abituale nel comune e l'articolo 71 ingiungeva espressamente di considerarli tali: “*sint extraney et pro extraneis reputentur*”. Gli stranieri non potevano far valere i Capitoli degli Statuti in loro favore (*nec eis prosint capitulla Valgrane*). Questo ci fa capire che gli Statuti erano considerati un “privilegio” e una garanzia e ne sottolinea l'importanza.

Molti articoli nelle raccolte successive confermano questo forte senso del territorio: gli ufficiali scelti dal consiglio devono essere di Valgrana, abitare in paese e pagarvi le tasse<sup>8</sup>, il castellano deve risiedere nel comune, le guardie campestri devono essere del posto. Le multe per i forestieri che fanno danni nel territorio di Valgrana sono più gravose che per i residenti (in genere il doppio) e le restrizioni più severe.

---

<sup>8</sup> Collatio secunda, articolo 2: *Quod officiales qui eliguntur ad brevia sint de Valgrana*

Sovente si legge nei vari articoli la frase: “*ibi habitantes ad locum, focum et cathenam*”

L’espressione indica coloro che hanno la residenza stabile in paese e si trova anche in documenti analoghi di altri comuni<sup>9</sup>. Per catena si intende quella del focolare, a cui si appendeva la pentola per la cottura del cibo, quindi la frase indica coloro che avevano casa e cucina in paese, anche senza esserne originari per nascita.

La vera condizione di cittadinanza sembra essere proprio quella espressa dal “*locum, focum et cathenam*”, oltre che dal pagamento delle tasse fondiarie.

Moltissimi articoli fanno distinzione fra cittadini e stranieri (chiamati *extranei* o *forenses*) per diversificarne responsabilità e privilegi. L’intento sembra quello da una parte di preservare le risorse territoriali proprie della comunità, dall’altra di non creare problemi di ritorsioni con i paesi vicini. Equilibrio non facile neppure in quei tempi lontani.

La questione della reciprocità era sicuramente sentita e bisognava evitare di generare situazioni conflittuali.

Anche per questo, molte norme tutelano il forestiero e la persona di passaggio, a cui non deve essere recato alcun disturbo né offesa immotivata dagli ufficiali del comune. In caso di reati gravi, come l’omicidio, addirittura si fa riferimento alla legislazione del luogo in

---

<sup>9</sup> Oltre che negli Statuti dell’Alta val Maira, simili a quelli di Valgrana, anche Villafalletto 77, 82, 26, Venasca 83, Verzuolo 28, 29, Melle 19, 93

cui è avvenuto il delitto, in modo da evitare disparità di pene e trattamento capaci di generare vendette.

Il confronto con gli Statuti di altri paesi denota che Valgrana era comunque meno “aperta” di comuni con maggiore traffico commerciale, come Vernante o Limone, la cui economia dipendeva maggiormente dal passaggio e dalla permanenza di persone e merci.

I forestieri non sono tutelati dagli Statuti e quindi sono soggetti a una legislazione civile e penale meno favorevole, devono pagare una cauzione se vogliono portare bestiame al pascolo nel territorio, sono soggetti a sanzioni doppie in caso di infrazioni.

Qualsiasi cittadino di Valgrana che abbia subito un danno da parte di un forestiero “*per se vel per suas bestias*” (fatto di persona o da parte del bestiame) può trattenere come pegno beni dello straniero fino a un valore pari all’ammontare del danno. E qualunque estraneo abbia danneggiato beni di persone di Valgrana nei confini del comune sarà tenuto a pagare il doppio di quanto disposto nei confronti dei cittadini del paese.

### **Festività obbligatorie**

L’articolo 44 fissa i giorni considerati festivi, in cui non si possono discutere le cause civili<sup>10</sup>. L’elenco è lunghissimo e comprende non solo i giorni delle festività religiose, ma spesso anche quelli antecedenti e seguenti. Per Pasqua, ad esempio, l’attività è sospesa

---

<sup>10</sup> Collatio prima, articolo 44: *De feriis certis temporibus constituitis*; articolo 45: *De festiuitatibus celebrandis et apothecis non apperendis*

dalla Domenica delle palme fino all'ottava seguente, per Pentecoste si fa festa tre giorni, la Madonna si festeggia in quattro diverse occasioni (Annunciazione, Assunzione, Natività e Purificazione), le ferie natalizie vanno dalla ricorrenza di san Tommaso all'Epifania. Fra i santi da festeggiare solennemente anche san Biagio, san Giovanni Battista, santa Caterina, san Giorgio, san Lorenzo, san Michele, san Martino, san Costanzo, santa Maria Maddalena. Niente cause civili anche in occasione delle guerre, delle cavalcate e delle manovre militari. Altro lungo periodo di sospensione: da una settimana prima della festa di san Giovanni Battista (24 giugno) fino a 22 giorni dopo la ricorrenza, "*occaxione messium*", cioè per i lavori di mietitura.

In autunno, sospensione delle cause civili da una settimana prima di san Michele a quindici giorni dopo. È probabile che questo secondo periodo di "ferie" sia legato alla vendemmia e alla preparazione dei terreni per le semine autunnali.

Sono interessanti questi due lunghi periodi di interruzione delle attività amministrative e giudiziarie per motivi agricoli e indicano come fosse generalizzato l'impegno lavorativo nei campi, tanto da impedire alla quasi totalità dei cittadini, nei momenti caldi del lavoro di campagna, di dedicarsi ad altre occupazioni e richiedere quindi la sospensione delle normali pratiche della vita civile e comunitaria. Tutto, allora, ruotava intorno all'agricoltura, compresa l'attività amministrativa e giudiziaria.

Nei periodi in cui non si potevano discutere cause civili erano però possibili, da parte delle autorità, procedure “sommarie” che non richiedevano arringhe e l’intervento del giudice (*summarie...sine strepitu et figura iudicii*).

L’articolo seguente, il 45, aggiunge altre festività a quelle elencate in precedenza (Corpus Domini, San Bernardo, sant’Antonio) e prescrive in tutte quelle date, oltre naturalmente nelle domeniche, di non lavorare, con l’eccezione delle roide per il signore di Valgrana e il comune.

Anche alle persone miserabili è permesso lavorare nei giorni di festa “*pro elemosina*”. Evidentemente, il lavoro per i poveracci era considerato un mezzo necessario per procurarsi un minimo di cibo: si scambiava la propria prestazione d’opera con un po’ di nutrimento, che per di più era dato sotto la dicitura di “elemosina”.

In tutti i giorni considerati festivi non si potevano tenere aperti negozi e botteghe (*apothecam pannorum, specierum vel mercerie causa vendendi*) e neppure vendere né preparare alcuna merce con l’eccezione dei medicinali necessari con urgenza (*nisi apothecae specierum ad vendendum vel fabricando medicinas necessaria subito alicui*).

Se le festività predette cadevano in giorno di mercato o di fiera era però possibile tenere aperti negozi e botteghe senza incorrere in multe.

È curioso che il termine “*apothecae specierum*”, bottega delle spezie, si trovi quasi identico nella parola tedesca attuale che indica la farmacia, mentre in occitano *lou*

*spesiàri* è proprio il farmacista. Il testo dell'articolo fa pensare che ci fosse già in quegli anni a Valgrana una "farmacia".

Per noi, uomini e donne del terzo millennio, abituati al sistema attuale, di apparente e superficiale efficienza, può sembrare strano ed eccessivo il numero delle festività di un tempo con relativo riposo obbligatorio. In realtà, l'elenco dei santi da festeggiare è ancor più lungo e dettagliato in altri Statuti (per esempio, quello di Vernante) a conferma che si trattava di una condizione normale e diffusa. La grande fatica fisica necessaria per l'attività lavorativa quotidiana rendeva indispensabile un modello che prevedesse adeguate pause e alternare lavoro e festa era parte integrante dei normali cicli della natura e della vita.

In tempi in cui per molti il lavoro manca e per altri è troppo (maledizioni speculari della nostra epoca insensata), non sarebbe poi male tornare alla saggia alternanza di fatica e riposo prevista *ex lege* in passato.

### **Quattro uomini con "pieno potere di fare concordia"**

L'articolo 53<sup>11</sup> prevede l'elezione di quattro uomini "*ad brevia*" (senza formalità) "che abbiano pieno potere nel fare concordia fra le persone di Valgrana riguardo a questioni sorte fra loro". Sono interessanti queste figure di "pacificatori" informali, ma con piena autorità, elette

---

<sup>11</sup> Collatio prima, articolo 53: *De quattuor hominibus ad brevia elligendis*

con lo scopo dichiarato di “*facere concordia*”, cioè per evitare il degenerare di situazioni di ingiustizia o contrapposizione in grado di minare l’unione della Comunità. Questi “*sapientes*” sono tenuti a intervenire su richiesta dei cittadini di Valgrana e anche di coloro che vi abitano “*ad locum, focum et cathenam*”.

Lo scopo era evidentemente quello di evitare, per quanto possibile, controversie e liti giudiziarie. In una comunità relativamente piccola come Valgrana era della massima importanza preservare la pace sociale e arrivare a comporre le inevitabili questioni sorte fra i compaesani nel modo più rapido e indolore possibile, cercando di limitare la litigiosità e il ricorso alla giustizia formale.

### **Dote e diritto di famiglia**

Gli articoli dal 61 al 70 riguardano il diritto di famiglia e in particolare la questione della dote. Sono norme di grande importanza per regolare i rapporti patrimoniali fra i coniugi, per la condizione della donna e per i riflessi sulle successioni ereditarie. L’istituto della dote, nato in epoca romana per “sostenere gli oneri del matrimonio” aveva nel tempo acquisito una funzione di carattere successorio, con lo scopo dichiarato di escludere la donna “sufficientemente dotata” dall’eredità. Era cioè una compensazione della mancata eredità, che permetteva la trasmissione dei beni solo in linea maschile.



Nel nostro sistema ereditario i beni venivano divisi in parti uguali fra i figli maschi, mentre alla femmine spettava la dote, di valore corrispondente alla parte legittima.

La figlia maritata non poteva quindi pretendere altro dai fratelli o da altri parenti, all'infuori della dote ricevuta: "*contentetur de docte sibi data a patre vel a matre*" (si accontenti della dote datale dal padre o dalla madre) a meno che ci fosse l'espressa volontà dei genitori di lasciarle qualche bene per testamento o che fosse figlia unica<sup>12</sup>.

La norma, risalente al diritto romano e longobardo, aveva anche lo scopo di ridurre la frammentazione delle aziende agrarie, già parcellizzate dal sistema di successione paritaria, in modo da salvaguardare una dimensione minima sufficiente al sostentamento di una famiglia. Il "difetto" del sistema ereditario a quote pari (tipico delle nostre valli, a differenza dei paesi di cultura germanica) era infatti quello di spezzettare ad ogni passaggio le aziende agrarie e il risultato lo possiamo vedere ancor oggi, in una frammentazione fondiaria molto spinta, con miriadi di appezzamenti di piccole dimensioni.

Escludere le figlie femmine dall'eredità e nel contempo garantire loro una dote pari alla quota legittima spettante permetteva allo stesso tempo di non suddividere ulteriormente l'azienda paterna dopo la morte del

---

<sup>12</sup> Collatio prima, articolo 70, richiamato da analogo articolo nella Collatio 12

genitore e di ricompone una di dimensioni sufficienti per la nuova famiglia nata con il matrimonio. La donna portava in dote, spesso, un pezzo di terra che permetteva, unita a quella del marito, di raggiungere nuovamente dimensioni aziendali idonee all'autosufficienza alimentare. La dote, poi, era un capitale di proprietà della donna che le garantiva una certa indipendenza economica in caso di possibili problemi, fra cui la vedovanza.

### **Attenzione alla condizione femminile**

Gli Statuti di Valgrana sembrano comunque attenti alla condizione femminile e alla salvaguardia dei diritti economici della donna. L'articolo 62 stabilisce che la moglie non possa perdere la propria dote per colpe di cui è responsabile il marito<sup>13</sup>, nonostante qualsiasi patto in merito, sia antecedente che seguente il matrimonio. La dote non poteva quindi essere usata per pagare multe comminate al marito, a meno che la stessa moglie non fosse corresponsabile del delitto commesso dal coniuge. In caso di morte prematura della moglie il trattamento era diverso a seconda delle sue origini: se era di Valgrana il marito aveva diritto a godere di metà della dote e dei beni connessi. Se invece la moglie era forestiera (*nata alibi quam Valgrana*) il coniuge, sempre in assenza di figli, aveva diritto a trattenere l'intera dote<sup>14</sup>. La disparità di

---

<sup>13</sup> Collatio prima, articolo 62: *Quod mulier non possit perdere doctem suam occasione alicuius dampni quod eius maritus offendisset*

<sup>14</sup> Collatio prima, articolo 63: *De dote lucranda per maritum post uxoris mortem*

trattamento aveva lo scopo dichiarato di far restare in paese i beni di persone estranee e di incrementare quindi la ricchezza della Comunità.

Provvedimenti analoghi si trovano negli Statuti di altri comuni (ad esempio, Vernante 1554, ma con minori percentuali per il marito superstite).

Anche gli articoli seguenti sembrano tutelare la donna<sup>15</sup> e prevedono, a certe condizioni, la restituzione della dote anche durante il matrimonio (*costante matrimonio*) o perché il marito gestisce male i suoi affari (*quia maritus male gerit negotia sua*) o per altro legittimo motivo. Il castellano è tenuto anche a far restituire alla moglie la dote confiscata dai creditori del marito, dopo averla fatta valutare dagli estimatori del comune, cominciando dai beni mobili e proseguendo con gli immobili migliori. Le norme sul diritto matrimoniale sono molto dettagliate e complesse, ma pare di intravedere una visione abbastanza moderna ed emancipata della condizione femminile. La donna può assumere decisioni autonome e contrarre obblighi di natura contrattuale o pecuniaria, di cui è ritenuta responsabile “*quod ipsa obligatio valeat et teneatu ipsum debitum solvere*” (che la sua obbligazione sia valida e che sia tenuta a rispondere del suo debito).

Il fatto che la donna sia considerata nella pienezza del suo ruolo giuridico ed economico si vede anche nelle Raccolte seguenti. Molti lavori e diverse attività

---

<sup>15</sup> Collatio prima, articolo 80: *De restitutione doctis constante matrimonio*

imprenditoriali sono sia maschili che femminili: sarti, tessitori, mietitori, osti e fornai sono nominati espressamente con entrambi i generi.

Nel campo dell'emancipazione femminile gli Statuti di Valgrana sembrano più avanzati di quelli di altri comuni. A Vernante, ad esempio, alla donna era proibito assumere qualsiasi tipo di obbligazione senza il consenso dei suoi parenti stretti<sup>16</sup>. Anche la norma della non punibilità della donna (non era possibile arrestarla per debiti), apparentemente a suo favore, nascondeva, nella legislazione vernantina, il fatto di riconoscerla incapace di agire autonomamente.

### ***Bonos homines, partecipazione e correttezza***

In generale, si faceva molta attenzione al fatto che nessuno potesse abusare del proprio incarico o approfittare di un ufficio pubblico per la propria convenienza privata. Diversi articoli ricordano che sindaci, addetti alla contabilità e ufficiali in genere devono rendere ragione del proprio operato entro la scadenza del mandato. Il giuramento, imposto non solo ai funzionari e agli ufficiali, ma anche agli artigiani e richiesto per avvalorare le testimonianze o per sostenere le proprie ragioni era una importante garanzia, sia per la componente religiosa dell'impegno, sia per le forti pene previste per gli spergiuri. La stessa veloce turnazione,

---

<sup>16</sup> *Codex statutorum loci Vernanti* (1554), articolo 81 in Paola Casana, *Gli Statuti di Vernante*, op. cit, pag. 146

con mandati che duravano appena quattro mesi, impediva una gestione personalistica della carica. Negli Statuti è frequentissimo l'accento alla formazione di quelle che oggi chiameremmo "commissioni" di cittadini con incarichi consultivi o decisionali su argomenti specifici. Si tratta, nel complesso, di diverse decine di persone, scelte fra gli "*homines Valgrane*" per occuparsi di questioni di loro interesse o competenza. Queste "commissioni", che, nel corso delle varie Raccolte incontreremo in tutti i campi di attività e di vita, dall'agricoltura all'urbanistica, dal commercio alla determinazione dei prezzi dei beni e delle lavorazioni, sono una dimostrazione di come il sistema fosse "democratico" e partecipato. Una larga percentuale degli abitanti si occupava direttamente degli argomenti di interesse generale, con un ampio potere decisionale. Nel caso di decisioni difficili o impopolari (come la demolizione di edifici costruiti su terreno comune) si ricorreva a "commissioni" allargate, composte da molte persone.

### **Sindaci del comune e sindaci della libertà**

Anche la *Colacio secunda* (di 45 articoli) inizia con tematiche di carattere generale sui sindaci, il funzionamento del consiglio, le decisioni, lo stesso valore degli Statuti.

L'articolo 4 prevede che ogni quattro mesi si eleggano "due sindaci della libertà" col compito di mantenere "le libertà di Valgrana", franchigie, capitoli, "e ogni buona

consuetudine” e che si impegnino con giuramento a difendere “qualsiasi persona di Valgrana e ivi abitante...da qualsiasi indebita oppressione”. È loro compito intervenire a favore di coloro che non sono in grado di difendersi da soli. Dovranno anche vigilare che il chiavaro o altre autorità rappresentanti del signore non pretendano dagli *homines Valgrane* più di quanto stabilito nei Capitoli. Per il loro impegno quadrimestrale saranno pagati dal comune dieci soldi astensi.

I sindaci dovranno procurarsi un cofano dotato di “*bona clave et clavatura*”, in cui custodire i documenti e in particolare gli Statuti. Il baule dovrà avere due serrature, le cui chiavi saranno custodite una dai sindaci del comune e l'altra dai sindaci della libertà.

È interessante l'obbligo del cofano con doppia serratura, che prova l'estrema attenzione alla custodia dei preziosi libri su cui erano scritti gli Statuti. Non si tratta solo del valore materiale dei volumi, allora comunque molto elevato, ma della consapevolezza dell'importanza vitale della parola scritta e quindi fissata su carta per difendere i diritti conquistati a fatica dalla Comunità.

Il libro dei Capitoli ha una funzione giuridica di prova dell'accordo raggiunto o del privilegio concesso, ma soprattutto diventa il simbolo della prerogativa di un comune di potersi liberamente dare proprie leggi. Dal punto di vista pratico, il robusto cofano ha probabilmente contribuito alla salvaguardia materiale dei manoscritti: se oggi possiamo leggere e toccare queste

pagine è anche grazie a questa norma che ne imponeva la protezione.

La parola “consuetudine” è molto importante sia negli Statuti che nella legislazione successiva. Molto spesso, nei testi d’archivio del 1600 o 1700 si legge che si procede “come si era sempre fatto, da tempi immemorabili”.

Di certo, la consuetudine è stata la base su cui è nato e si è progressivamente consolidato il diritto locale, fino ad assumere la forma scritta che ancor oggi possiamo leggere negli Statuti comunali.

### **Divieto di parlare in consiglio da seduti**

Due norme mi hanno particolarmente incuriosito: l’articolo 13 che vieta a qualsiasi consigliere di parlare mentre un altro sta già parlando e il 16 che impone di non parlare in consiglio da seduti<sup>17</sup>. Lo scopo dei due brevi testi mi pare identico: vietare sovrapposizioni di voci e consentire ad ogni consigliere di parlare senza essere interrotto.

Per intervenire nell’assemblea occorre alzarsi a parlare e lo si poteva fare solo se il precedente consigliere aveva finito di esporre le sue ragioni. Gli scambi di opinioni dovevano quindi essere ordinati e civili e non trasformarsi in un duello verbale.

Difficile non fare paragoni con le attuali assemblee di vario ordine e grado, dai collegi dei docenti alle riunioni

---

<sup>17</sup> Colacio secunda, articolo 13: *Quod nullus surgat in consilio nec loquatur cum alius arengabit*, e articolo 16: *Quod aliquis sedendo non possit nec debeat in consilio arengare*

di condominio, fino ai più alti vertici delle aule parlamentari. Senza parlare, naturalmente, dei pietosi dibattiti televisivi, dove nessuno ascolta l'altro, tutti si tolgono la parola a vicenda e le voci si sovrappongono fino a diventare urla.



## **Norme penali** (Terza Raccolta/ *Collatio tertia: de maleficiis*)

La terza raccolta contiene norme di tipo penale ed è dedicata a una dettagliata casistica di incendi, spergiri, omicidi, ferite, false testimonianze, bestemmie ed altre azioni considerate delittuose. La raccolta è composta da 44 articoli.

I primi due trattano di omicidi distinguendo il caso di delitto avvenuto fra gente di Valgrana o nei confronti di estranei. Per omicidi di stranieri vale il principio di reciprocità, cioè il colpevole sarà punito con la stessa pena con cui sarebbe giudicato un uomo di Valgrana che si fosse macchiato di un delitto in un paese altrui. Lo scopo era quello di evitare ritorsioni per la diversità di trattamento di uno stesso delitto fra paesi diversi, magari confinanti.

### **Percosse, ingiurie, ribaldi e meretrici**

L'articolo 3 elenca una serie di percosse “*ex pugno, vel palma, vel pede et trahartione capillorum*”. Si va quindi dal pugno allo schiaffo al calcio fino alla presa per i capelli. La casistica è complessa e le relative multe sono diversificate a seconda della gravità del fatto: con o senza spargimento di sangue, frattura di ossa e altre conseguenze.

Nelle norme successive prosegue l'elenco delle offese, fatte con spade, coltelli, pietre, bastoni o anche solo verbalmente. Sono punite le minacce, la detenzione di armi e le ingiurie.

Non si può augurare la morte a una persona e neppure ai suoi famigliari e consanguinei ed è punito anche chi pronuncia la frase: “tu non vendicasti i tuoi disonori” (*tu non vindicasti tuas untas*). Lo scopo è probabilmente quello di evitare incitamenti alla vendetta con relative nascite di faide famigliari.

Sono punite anche le percosse fatte a “ribaldi e prostitute”, sia pure con pene minori. Il testo dà anche la definizione di “*ribaldus*” come colui che si gioca ai dadi o carte (*taxillos*) perfino i vestiti “fino alla camicia e alle brache” (*usque ad camisiam et sarrabulas*).

La “pubblica meretrice” è invece colei che è definita tale da tre uomini della sua terra.

Se qualcuno picchia senza spargimento di sangue o gravi conseguenze un ribaldo o una prostituta trovati “in casa sua o nell’aia o nell’orto nell’atto di fare danni o in ora sospetta” non è soggetto ad alcuna sanzione<sup>18</sup>.

Ritroveremo norme relative alle prostitute nell’ultima raccolta, con ben tre articoli dedicati a meretrici e ruffiane, segno o della preoccupazione per la moralità tipica del periodo o dell’urgenza del problema, capace di spingere gli amministratori a dedicare 3 dei 25 paragrafi delle “norme straordinarie” alla questione.

L’ordine pubblico è al centro dell’attenzione e sono puniti severamente i forestieri che osano venire a Valgrana armati “*tempore alicuius rumoris vel rixe vel tumultus*

---

<sup>18</sup> Collacio tertia: *De maleficiis*, articolo 16: *De percusionibus ribaldorum et meretricum*

*vel novitatis*”, cioè in tutte quelle occasioni in cui possano crearsi disordini o violenze.

L’articolo 31 ribadisce che i forestieri non possono passare per Valgrana portando armi, ad eccezione di un coltello di misura stabilita. Chi verrà a Valgrana da fuori con l’intenzione di uccidere un abitante del paese è condannato all’impiccagione.

Molto severe le pene per chi bestemmia Dio o la Vergine Maria con multe proporzionali alla gravità dell’insulto.

### **Ladri e incendiari**

Ladri e incendiari colti sul fatto di notte possono essere catturati direttamente dal proprietario, anche con l’uso della forza. L’articolo definisce “ladro” colui che è trovato di notte nella casa o nell’aia altrui all’insaputa del proprietario (*domino ignorante*).

Pene severissime per gli incendi dolosi (*apensato animo*) perpetrati in campagna (*extra villam et ayralia*). La multa è di 25 lire nel caso di danni inferiori alle dieci lire e se non potrà pagare il colpevole subirà il taglio di una mano, mentre per cifre superiori la pena è addirittura il rogo. Una sorta di contrappasso di insolita crudeltà, usato probabilmente come deterrente per una colpa ritenuta di gravità estrema: incendiare intenzionalmente le messi, il raccolto, il fieno. Neppure gli omicidi erano puniti così duramente, e questo è indicativo della scala di valori del tempo e dell’estrema importanza attribuita ai frutti e al lavoro della terra.

La pena per chi non paga gabella e pedaggio in favore del signore di Valgrana uscendo dai confini del comune consiste nella confisca di merci e mezzi di trasporto: carro, buoi e altri animali con cui i beni sono stati portati “*de quibus, cum quibus et super quibus ipse res conducuntur*”. Sono esenti da pedaggio le vettovaglie portate sulla persona.

Multe severe però sono previste anche per i gabellieri che pretendano più del dovuto.

Fra le azioni comprese nella raccolta del diritto penale vi era anche la frode degli osti di annacquare il vino (*de non miscendum aquam cum vino*) punita con una multa di venti soldi. Vendere vino annacquato era quindi considerato un delitto, tanto da rientrare nella sezione penale insieme a furti, omicidi e incendi. In realtà, nella vendita al minuto era punita la diluizione solo se avveniva nell'ultimo mese prima della vendita, quindi era possibile la mescolanza nelle fasi precedenti.

## Norme zootecniche

Si può capire quanto fosse importante allora l'allevamento animale dal grande numero di norme “zootecniche” che si ripetono, con sfumature diverse nelle varie raccolte, a cominciare dalla seconda. Alcune di queste sono ritenute talmente fondamentali da rientrare nell'esiguo numero di quelle considerate irrinunciabili e non modificabili. Fra queste, il divieto di vendere bestie ammalate.

### Animali ammalati e difettosi

Il venditore è tenuto entro i termini stabiliti a riprendere indietro qualsiasi bestia contagiosa o ammalata o difettosa (*morbosas seu infirmas aut lordas*) e rifondere ogni danno patito dal compratore<sup>19</sup>.

Le bestie difettose (*lordas*) possono essere rimandate indietro entro venti giorni, quelle ammalate o rachitiche (*infirmas seu reumatas*) entro sei mesi calcolati dal giorno dell'acquisto a quello della scoperta del morbo. Per i maiali o altra bestia ammalata o affetta da gotta (*morbosam vel gotosam*) il termine è venti giorni, per i bovini sei mesi. E l'acquirente della bestia ammalata dovrà far fede di aver riscontrato il difetto nel tempo stabilito “*per sacramentum vel per testes*”, (con giuramento o testimoni). In mancanza di questa solenne dichiarazione il venditore non sarà tenuto alla restituzione della cifra incassata.

---

<sup>19</sup> Collatio secunda, articolo 44: *De bestiis morbois non vendendis*

Il testo termina con l'avvertimento che “nessuna persona possa in alcun modo eliminare questo paragrafo” e che se anche sarà eliminato non varrà la cancellazione (*si renuntiatum fuerit non valeat renuntiatio*). Le norme riguardo al commercio di bestiame sono quindi parti fondamentali degli stessi statuti, che non potranno mai essere alterate o messe in discussione.

Sempre per tutelare la sanità degli allevamenti ed evitare il diffondersi di malattie “è stabilito che nessuna persona estranea osi o si permetta di tenere entro i confini di Valgrana alcuna bestia ammalata<sup>20</sup>. Nel caso il castellano ed i sindaci, dopo essersi consigliati fra loro e con tre altri uomini scelti fra i mercanti di Valgrana, lo permettano, il bestiame deve essere custodito secondo le prescrizioni in un luogo stabilito.

La multa è molto elevata e il fatto che il castellano debba consultare i sindaci e un trio di mercanti del posto (*et trium aliorum hominum ex mercatoribus Valgranae*) per concedere il permesso di custodire bestiame ammalato (comunque strettamente confinato) sottolinea l'importanza vitale attribuita all'allevamento e alla difesa degli animali da possibili contagi.

### **Capre e maiali: regole ed eccezioni**

Capre e maiali erano considerati animali capaci di fare danni, e quindi da tenere sotto controllo. L'articolo 36 della seconda raccolta stabilisce che nessuno “osi o si

---

<sup>20</sup> Collatio secunda, articolo 42: *De bestiis morbosis non ducendis super finibus Valgranae*

permetta di condurre con sé o far condurre nel territorio di Valgrana alcuna bestia porcina o caprina, ma che si debbano tenere e custodire dal porcaio e capraro comune”.

La norma testimonia da una parte l’obbligo della gestione comune di caprini e suini (di cui si trovano conferme in diversi documenti di secoli successivi), dall’altra la diffidenza con cui sono considerate queste specie, ripresa in molti articoli successivi.

In generale le sanzioni per capre e maiali sono più pesanti rispetto a quelle per le “bestie lanute”, animali considerati meno capaci di far danni e per i quali, in caso di infrazione, era previsto una sorta di “sconto comitiva”: oltre un certo numero di capi, la multa non era applicata al singolo animale ma all’intero gregge (*tropello*).

La multa prevista per i maiali trovati a vagare per il paese non si applica nel caso di animali smarriti o di capi condotti al pascolo, oppure di madri con piccoli lattanti (*nisi esset trogia habens parviculos porcelos*).

La presenza di queste “deroghe” alle norme è frequente e dimostra l’attenzione ai casi pratici e anche alla condizione specifica. Si punisce la cattiva volontà, la trascuratezza o il dolo, non il fatto fortuito (animale smarrito) e si è capaci di comprensione per l’animale che allatta. Sono particolari che dimostrano che le norme sono state pensate e decise da gente pratica di allevamento capace di comprendere che le eccezioni,

nella pratica agricola e zootecnica, sono necessarie quanto le regole.

### **Danni provocati dal bestiame**

Questa convivenza di norme molto rigorose e di deroghe dettate dal buon senso si riscontra anche nella lunga sezione riguardante i danni provocati da animali nei seminativi, prati, vigne, alteni altrui, con una casistica complessa di tempi, tipologie di animali e di terreni, multe e danni da pagare.

Si tratta di diversi articoli, contenuti soprattutto nella Quarta raccolta<sup>21</sup> che costituiscono un insieme di norme molto articolate e precise, con tutte le possibili casistiche di colture, periodi e tipologie di animali. Risponde dei danni il proprietario del bestiame o il custode “*si custodit ad loeriam*” cioè dietro compenso.

L'articolo 9 chiarisce che coloro che rifiuteranno di pagare i danni causati dal proprio bestiame non potranno, a loro volta, pretendere il pagamento di eventuali danni subiti. Questo elementare tipo di “ritorsione” era applicato sovente ed era addirittura alla base del sistema di controllo fiscale. Chi non pagava le tasse non era tutelato e non poteva neppure sporgere denuncia in caso di danni subiti da terzi.

Alcuni articoli riguardano i danni del bestiame nei prati nei diversi momenti dell'anno. Le multe erano più elevate “dal primo giorno di aprile finché sia stato

---

<sup>21</sup> Collatio quarta, articoli dal 37 al 48



effettuato il secondo taglio” (*quousque rexie fuerint resechate*) con una forte sproporzione fra l’ammenda diurna e quella notturna, quasi venti volte più pesante. Multe più lievi erano previste nei periodi dell’anno in cui il pascolo era meno dannoso e per animali di piccola taglia.

I termini latini *rexie* e *trezoliis* sono analoghi all’occitano *rieizo* e *trasòl* che indicano, rispettivamente, il secondo e l’eventuale terzo taglio.

Dopo il secondo taglio, poteva essere nuovamente vietato l’accesso agli animali nei “*trezoliis bampnitis*”. Il divieto, che aveva lo scopo di permettere un sufficiente ricaccio dell’erba, valeva dal giorno in cui era annunciato pubblicamente fino al 30 novembre (*a die cride usque ad festam sancti Andree*). Dopo tale data, evidentemente, l’accesso ai pascoli era libero, almeno per chi non possedeva terreni propri inerbiti (*suum trezoliium*).

Alla lunga sequenza di divieti e di multe corrisponde però una serie di eccezioni al regime sanzionatorio in caso di animali in particolari condizioni. Non potevano essere multati “*boves et vache aziglati et aziglate*”<sup>22</sup>.

L’*asii* è in occitano l’insetto che punge il bestiame provocando gravi crisi e *asiar* è verbo che indica la situazione del bovino smanioso e irrequieto. L’aggettivo

---

<sup>22</sup> Gli aggettivi “*aziglati et aziglate*” riferiti a “*boves et vachè*” si ritrovano anche in altri Statuti (Beinette, Venasca, Melle), ma non trovano riscontri nel Glossario del Du Cange. Secondo Apricò, il verbo “*aziglarè*” significherebbe “molestare, smaniare”.

quindi sembra indicare l'animale punto dal tafano che diventa incontrollabile, in preda "all'assillo".

Non punibili anche le vacche in calore o condotte al toro "*qui irent in torreyza*" e neppure quelle "*disperdite iusta de causa*" (le bestie che si sono perse per qualche motivo) o gli animali lattanti ("*pupantes*").

In tutti questi casi non sono previste sanzioni, a condizione che i custodi stiano attenti (*caveant*) che gli animali non facciano danni, che sono comunque da pagare. Lo spirito della lunga e dettagliata normativa, quindi, è quello di punire i comportamenti scorretti o dovuti a incuria, senza multare invece quelli dovuti al caso o imprevedibili.

L'esame di queste numerose norme relative ai molti casi pratici di danni recati dagli animali alle colture dimostra da una parte l'estrema attenzione a seminativi, prati e vigne, il cui prodotto era la base della sopravvivenza, e dall'altra un notevole senso pratico. Le sanzioni sono proporzionali al danno e diverse a seconda del periodo. Le multe più salate sono per le colture considerate più preziose e delicate, vigne, alteni, orti. Nel caso degli alteni si fa differenza anche a seconda dell'età delle viti (e quindi della maggiore o minore sensibilità al danno da pascolamento) e dell'eventuale presenza di altre colture negli interfilari.

Rispetto agli altri seminativi le cifre sono raddoppiate "*in canaveriis et melieriis*", cioè nei campi di canapa e miglio "*et etiam in zavellis, gerbis et capallis*", cioè nei campi in cui sono ammucchiati i covoni dopo la mietitura, in

attesa di essere trasportati nell'aia per la battitura. Gli appezzamenti coltivati a canapa erano considerati preziosi, tanto che il loro danneggiamento era equiparato a quello degli orti “*ubi sunt caules*”, dove vi sono i cavoli.

L'identificazione dell'orto come “luogo dove vi sono i cavoli” indica l'importanza attribuita alla coltura della brassicacea. A parte i cavoli e le rape, non ci sono molti cenni ad altre colture orticole negli Statuti.

Dobbiamo ricordare che nel 1400 non si conosceva ancora la patata e neppure il mais. Per “*melia*” si intendeva quindi il miglio, cereale minore soppiantato nei secoli successivi dalla graminacea arrivata dall'America, che ne ha ereditato anche il nome dialettale. E, in mancanza della patata, aveva molta più importanza rispetto ad adesso la coltura della rapa, in grado di conservarsi nel periodo invernale e di dare un contributo, assieme proprio al cavolo, alla sopravvivenza nella cattiva stagione.

Tutti questi articoli sono caratterizzati dalla terminologia occitana e piemontese inglobata nel testo latino: *tropello*, *trezoli*, *zavellis*, *gerbis*, *capalis*, *la rexia* (*rieisa*) il verbo “*cariare*”...

I manovali impiegati per la fienagione non potevano condurre con sé alcun tipo di bestiame<sup>23</sup>. Il testo distingue *fenatores* e *secatores*, questi ultimi (in occitano *sitoùr*) probabilmente addetti al solo taglio dell'erba.

---

<sup>23</sup> Collatio quarta, articolo 7: *De bestiis non ducendi per fenatores in pratis*

Entrambe le tipologie di manovali, così come gli addetti al taglio dei boschi (*incisores nemorum*) non potevano portare sul luogo del lavoro proprio bestiame, né per lasciarlo pascolare, né per alimentarlo con erba tagliata.

### **Animali forestieri: cauzione e dovere di “giacere”**

Se “qualche forestiero vuole condurre al pascolo in Valgrana una qualche bestia” deve versare “la consueta somma in garanzia” di eventuali danni (*solvere fidantiam consuetam*).

Di particolare rilevanza è l'articolo 49 che stabilisce che “tutte le pecore di estranei che in tempo di pace pascoleranno entro i confini di Valgrana debbano giacere nei campi o nei prati degli uomini di Valgrana o del signore<sup>24</sup>”. Chi farà diversamente è sanzionato con una multa di dieci soldi per gregge (*pro tropello*).

L'obbligo ai pastori forestieri di stazionare con le greggi su campi e prati pascolati nel territorio comunale è interessante, perché la sosta notturna degli animali è un importante mezzo di concimazione e quindi una forma di restituzione di quanto asportato col pascolo.

L'animale estraneo era quindi accettato a condizione che passasse la notte nei prati o nei campi, concimandoli.

Nella stagione autunnale e invernale lo scambio pascolo - concime era consueto fino a epoche molto recenti ed era la base di una sorta di transumanza inversa, rispetto a quella a cui oggi siamo abituati. Animali di proprietà di

---

<sup>24</sup> Collatio quarta, articolo 49: *Quod bestias extranee pasturantes in finibus Valgranae iaceant in campis*

allevatori di montagna scendevano a valle e in pianura usufruendo dell'erba residua di prati e gerbidi. In compenso del permesso di pascolo dovevano sostare sugli appezzamenti, facendo una sorta di concimazione naturale.

Per questo motivo, i pastori “*extranei*” che portavano in tempo di pace le loro greggi a pascolare nel territorio di Valgrana dovevano tenerle nei prati e nei campi e non nei cortili (*extra ayralia*).<sup>25</sup> E’ curioso notare che i pastori forestieri restavano “*extranei*”, mentre agli animali “*iacentes*” era accordato un esplicito permesso di soggiorno e di cittadinanza, proprio per la loro funzione positiva sulla fertilità dei suoli. Anche le multe si adeguavano e il raddoppio delle sanzioni in caso di danni era previsto solo per animali “*non iacentes in Valgrana*”. L'accoglienza di stranieri, pastori e greggi, era però limitata al tempo di pace.

### **Multe per chi maltratta gli animali**

L'articolo 60 ha per titolo “Riguardo alle percosse al bestiame con o senza ferita”.<sup>26</sup>

“Parimenti è stabilito che chi percuoterà con ferita e perdita di sangue una qualche bestia bovina, asinina, lanuta, caprina o porcina paghi la multa per ogni ferita di soldi cinque, se l'animale non sarà danneggiato”. Se la bestia morirà o sarà danneggiata la multa sarà pari al valore dell'animale, secondo gli stimatori. Non sono

---

<sup>25</sup> Collatio quarta, articolo 50: *De pastoribus extraneis*

<sup>26</sup> Collatio quarta, articolo 60: *De percusionibus bestiarum cum vulnere et sine vulnere*

punibili i colpi dati “*cum virga expelendo bestiam de possessione sua*”, cioè per scacciare animali entrati nei propri terreni, ma solo con una verga e non con un vero e proprio bastone.

Le norme contenute nell’articolo 60 sono di straordinaria modernità e attualità e rientrano in quello che oggi definiamo tutela dei diritti degli animali.

Naturalmente, si tratta non solo di regole intese a difendere il “benessere animale” e prevenire crudeltà, ma anche a salvaguardare il “capitale” rappresentato dal bestiame. Norme simili sono presenti in diversi altri Statuti dell’epoca, a riprova dell’attenzione della legislazione comunale del periodo riguardo a questioni zootecniche.

## Furti di prodotti agricoli

Una società che vive di agricoltura e la cui maggiore ricchezza sono i prodotti dei campi ha notevoli difficoltà a tutelarsi dalle appropriazioni indebite: i beni sono sparsi nelle campagne, spesso lontano dalle abitazioni.

Durante il giorno il controllo era delegato ai “campari”, ufficiali della comunità con compiti di sorveglianza delle campagne, a cui sono dedicate norme molto dettagliate. I due campari devono essere scelti ogni anno dal castellano e dal consiglio “*circha festum sancti Bartholomey*”, cioè attorno al 24 agosto. La scelta deve cadere su persone del comune (*camparii Valgranae esse debeant de Valgranae*) che pagano le tasse fondiariae ed hanno esperienza di coltivazione ed i prescelti devono prestare giuramento.

La loro opera si presta a potenziali abusi e per questo è soggetta a controlli e a limiti precisi. In caso di infrazione devono annotare per scritto giorno e ora del fatto e anche il luogo in cui si è verificato. Non possono pretendere alcunché, né recare offesa o noie agli estranei che passino o stiano nel territorio di Valgrana (*stanti vel transeunti per fines Valgranae*), a meno che siano gli stessi forestieri a provarli (*si extraneus esset offendens*) e in caso di infrazioni non possono prendere “vino dai tini né covoni di grano dai campi”<sup>27</sup>, cioè prelevare

---

<sup>27</sup> Collatio quarta, articolo 55: *De gerbis et vino per decanos non capiendis*

direttamente il dovuto senza il consenso del proprietario.

Non solo i campari devono attenersi a regole precise nelle loro funzioni, ma è anche strettamente controllata la loro solerzia. Non possono stare a in paese se non per un'ora di pausa nel periodo fra la terza e la nona (fra le nove e le quindici): sono tenuti a “*custodire fines et stare in finibus*”, cioè in aperta campagna e a esercitare con fedeltà il loro compito (*eorum officium fideliter exercere*). Il controllo rigoroso sui lavoratori dipendenti e la misura cronometrica delle pause di riposo non è quindi invenzione dei nostri tempi.

Il testo non precisa, invece, quale fosse il loro stipendio. Molto probabilmente, come per altri ufficiali e per lo stesso castellano, le entrate consistevano essenzialmente in una parte delle sanzioni riscosse (in genere un terzo o un quarto).

Analoga ricompensa era concessa all'accusatore, cioè a colui che aveva denunciato l'infrazione, a cui era garantito anche l'anonimato. Un sistema che consentiva di far pagare i pubblici ufficiali da chi contravveniva alle norme (un po' come far pagare le guardie dai ladri...), ma che si prestava ad abusi e incentivava alla delazione non proprio disinteressata.

Di giorno i campari, col loro incessante girare, controllavano la situazione, ma la notte la produzione era indifesa. Unico rimedio, il divieto generalizzato di girare per il territorio nottetempo e l'effetto deterrente di pene molto dure per i trasgressori. Per questo, le



sanzioni erano molto maggiori per furti o danneggiamenti notturni rispetto agli analoghi fatti avvenuti di giorno, con un rapporto che va da un minimo del doppio a oltre venti volte tanto. L'inizio ufficiale della notte era segnato dal suono della campana.

In genere, le multe per la sottrazione di prodotti agricoli erano molto severe, con sanzioni proporzionate al valore del bene e aggravate dall'uso di mezzi di trasporto:

animali da soma, carri o slitte. Come sempre nel caso di colpe considerate gravi si andava per le spicce: “se il ladro non avrà di che pagare sia posto in catene e ivi tenuto per due giorni e poi frustato.”

Entrare in luoghi recintati costituiva un'aggravante. La parola “furto” era riservata ai prodotti già riuniti (*congregatis*) o portati a casa, mentre per quelli ancora sparsi nei boschi e nei campi si usava il verbo “*accipere*”, prendere. Rubare legna dalla legnaia o grano dall'aia era considerato un furto, reato di tipo penale, più grave dell'appropriazione indebita di beni altrui ancora da raccogliere e portare a casa.

### **Furti di cereali e regole per la mietitura**

Molte norme in diverse raccolte trattano dei cereali, dettando regole precise per le operazioni di mietitura e sanzioni in caso di furti. L'importanza dei cereali nella società del tempo è dimostrata anche dal fatto che molti artigiani ricevevano il loro salario direttamente in grano

o segale. Lo ricorda l'articolo 13 della sesta raccolta che stabiliva che tutti coloro che percepivano il loro salario in grano dovessero avere un recipiente di misura segnato col marchio del castellano, sotto pena di cinque soldi.

Fra le categorie stipendiate in natura con cereali sono elencati “*ferrarii, barbari et custodes bestiarum*” (i *ferrarii* sono i fabbri, mentre “*barbari*” sono a metà strada fra i chirurghi, gli infermieri e i barbieri).

Il pagamento dei lavoratori a giornata e aiutanti agricoli avveniva direttamente in cereali e anche per i fornai era preferito il compenso in natura a quello monetario. Il rapporto fra il prezzo di grano, segale e avena e quello del lavoro era molto diverso da quello attuale. Cereali e legumi erano beni preziosi e questo spiega l'attenzione a evitare furti e sottrazioni di prodotto. Quanto valesse il grano lo possiamo vedere dal fatto che il lavoro necessario alla fabbricazione di un aratro (lungo, complesso e, per i tempi, di alta specializzazione) era pagato con un sestario di farina, cioè con circa 36 chilogrammi di prodotto.

Nel parlare di furti di cereali si elencano *bladum, speltam e avena* assieme ai *legumina*<sup>28</sup>. Il termine *bladum* (da cui l'occitano *bìa* o *bià* e il francese *blé*) ha il significato generico di cereale e indica nel contesto segale e frumento, *spelta* potrebbe corrispondere al farro e i legumi sono ceci, piselli e lenticchie.

---

<sup>28</sup> Collatio quarta, articolo 23: *De capientibus alienum bladum seu avenam*

Ben quattro articoli (dal 24 al 27) riguardano le messi e le operazioni di mietitura e battitura. I termini “*messioneria*” al femminile e “*messionerius*” al maschile si riferiscono ai manovali impiegati nelle operazioni di taglio (l’uomo probabilmente addetto alla falciatura e la donna a raccogliere e legare i covoni). A entrambi è vietato uscire dai confini comunali prima del sorgere del sole o dopo il tramonto<sup>29</sup>.

L’*ayrator*, invece, è il responsabile della battitura dei cereali, a cui invece l’operazione è permessa, purché non porti con sé alcun animale, “*nisi canem, si habet*”, se non il cane, se ne ha uno<sup>30</sup>. L’*ayra* (termine rimasto nell’occitano e in molti toponimi) è l’aia, cioè uno spazio di terreno libero da fabbricati all’interno di un borgo o di un gruppo di case, in cui si riponevano i prodotti dei campi e si svolgevano molti lavori, fra cui le operazioni di battitura. *Ayrator*, quindi, è colui che gestiva i lavori di trebbiatura che avvenivano nell’aia, e potrebbe coincidere col “padrone” di casa e del grano (*dominus grani*).

L’articolo 24 vieta al trebbiatore (*ayrator*) di tenere i manovali “*in zavellis*”, sui covoni, cioè di farli pernottare sul luogo del lavoro. Il divieto è valido anche nel caso il proprietario lo consenta. Non credo che lo strano

---

<sup>29</sup> Collatio quarta, articolo 28: *Quod nulla messioneria audeat exire confines ante orum solis*

<sup>30</sup> Il Glossario di Apricò traduce “*ayrator*” con mietitore e *messionerius/a* con spigolatore e spigolatrice (persona a cui era permesso di passare nel campo, dopo la mietitura a raccogliere spighe dimenticate). Il Bellerio concorda invece con questa interpretazione, che mi sembra più corretta e adatta al contesto.

divieto sia motivato dalla salvaguardia dei diritti della manodopera e dall'attenzione al riposo dei manovali, ma piuttosto della prevenzione di furti del prodotto tagliato, che di notte poteva essere facilmente asportato.

Per lo stesso motivo, il trebbiatore non poteva portar via dai campi alcun covone (*aliquod fassum messis vel aliquam zavellam de aliquo blado*)<sup>31</sup> e sul carro adibito al trasporto del cereale poteva salire solo il proprietario (*dominus grani*).

“*Zavellis, gerbis e capalis*” sono termini che hanno esatto riscontro nell'occitano. Il primo indica il manipolo di messi tagliate e non ancora legate, il secondo il covone, la *capala* è l'insieme di covoni accatastati con le spighe verso l'alto per favorirne l'essicazione.

### **Furti di rape, ortaggi, fieno ed erba e presunzione di colpevolezza**

Diversi altri articoli della Quarta Raccolta sono dedicati ai furti di prodotti agricoli. Il 28 ha per titolo “Riguardo al non prendere rape o ortaggi altrui”<sup>32</sup> con multe da cinque soldi per prodotti trasportati a spalle, dieci “*pro qualibet somata raparum*”, (per qualunque basto carico di rape) e sessanta per ogni basto carico di altri ortaggi “*pro qualibet somata ortolaglorum*”. Nel caso il furto avvenga in un orto le pene sono raddoppiate e se nottetempo quadruplicate.

---

<sup>31</sup> Norme molto simili a quelle citate sono contenute negli Statui di Verzuolo (14,V) e di Venasca (46).

<sup>32</sup> Collatio quarta, articolo 29: *De alieni rapis vel ortolaglis non capiendis*

Interessante la distinzione fra l'orto, più tutelato, e la coltura da pieno campo, con multa minore. Il testo e il fatto stesso che vi fosse un articolo dedicato espressamente ai furti di rape indica anche che la loro coltivazione era diffusa su vasta scala e non solo negli orti domestici e ne conferma l'importanza per l'alimentazione prima dell'introduzione della patata. Furti di rape, a piedi o con animali da basto, fanno riflettere sulle condizioni di necessità alimentare degli autori del fatto, visto che si tratta di prodotti non particolarmente reputati per le qualità gastronomiche, soprattutto se, com'è presumibile, cucinati con pochi condimenti e grassi.

Le multe sono simili anche per chi ruba erba o fieno<sup>33</sup>, e non è necessario essere colti sul fatto: chi sarà trovato nell'atto di trasportare foraggi senza possedere prati propri, sarà automaticamente ritenuto colpevole e soggetto alla massima ammenda.

Una presunzione di colpevolezza che si ritrova anche in altri articoli per tutta la gamma di beni che richiedevano possesso di fondi agrari. Chi non aveva proprietà doveva sempre giustificare la detenzione di prodotti agricoli. Il possesso di foraggi, fascine, legname, pertiche (*bropis*), rami, sarmenti, vimini, ortaggi in mancanza di prati, boschi e campi propri era considerata quindi prova sufficiente dell'appropriazione indebita del prodotto.

---

<sup>33</sup> Collatio quarta, articolo 32: *De capientibus alienum fenum seu erbam*

## **Il legname: un bene prezioso**

In tempi preistorici le nostre valli erano ricoperte di foreste. Il duro lavoro dell'uomo e la lenta crescita demografica hanno portato, nel corso dei secoli, a dissodare e disboscare molti terreni, trasformando quella che era una selva informe in prati, campi, pascoli. Adesso, lo spopolamento sta riportando alberi dappertutto, con la cancellazione di un paesaggio rurale modellato nel tempo da uomo e natura: una triste wilderness che solo chi non ha radici sul territorio può salutare come una vittoria dell'ambiente.

Nel secolo XV il legname era raro e prezioso, tanto che un apposito articolo proibiva di portarlo fuori dai confini comunali. Non si faceva distinzione di specie arboree, tutte le piante erano protette “*quocumque nomine censeatur*”, (comunque siano chiamate) e in caso di infrazione, oltre alle multe severe, era prevista anche la confisca del prodotto (*et amittat lignamina*).

Nel caso di renitenza al pagamento della sanzione la punizione era severa: “E se (il colpevole) non avrà di cui pagare sia frustato per il paese (*villa*) e poi bandito e stia bandito finché non pagherà danno e ammenda”.

L'articolo 16 proibisce di asportare o danneggiare alberi altrui, sia da frutto che da legna.

La norma non riguarda i salici da vimini (*non intelligatur istud capitulum in gorretis*<sup>34</sup>) di cui probabilmente si potevano usare i rami flessibili per legature e neppure le foreste in quota (*nemoribus silvestribus montibus Valgranae*), di cui si tratta in un capitolo a parte.

Non solo ci sono severe sanzioni per chi ruba legname accatastato (*lignis congregatis*), ma è punito anche il prelievo di rami, fascine e sarmenti.<sup>35</sup> Come sempre, le multe sono maggiori se il furto avviene con l'uso di animali da soma, slitte o carri e vengono raddoppiate per i forestieri.

La severità delle pene e delle multe e il divieto assoluto di asportazione fuori dai confini comunali sottolinea l'importanza estrema che era allora attribuita al legname da lavoro, da costruzione e da ardere, anche nelle sue forme meno pregiate e ora inutilizzate, come le ramaglie e i sarmenti. Gli stessi fornai comunali dovevano dichiarare e dimostrare la provenienza delle fascine utilizzate, per evitare tagli abusivi o furti.

---

<sup>34</sup> Il termine potrebbe riferirsi genericamente a cespugli ed arbusti, comunque distingue i salici arborei come il *Salix caprea* da quelli arbustivi come il *viminalis*

<sup>35</sup> Collatio quarta, articolo 61

## Vigne, alteni e vino

Oggi facciamo fatica a immaginare quanto dovesse essere importante in passato la coltura della vite e la produzione di vino per gli abitanti di Valgrana. Lo dimostra l'elevato numero di articoli molto dettagliati dedicati alle vigne e alla commercializzazione del vino e le sanzioni molto severe per i trasgressori. Ne abbiamo un preciso riscontro, oltre tre secoli dopo, dalle mappe del Catasto del 1774, che segnalano una grande superficie di vigne e alteni: alla viticoltura erano dedicati i terreni migliori, censiti con i più alti redditi fondiari. La vite non sopporta i ristagni d'umidità, per cui nel fondovalle si riservavano alla sua coltivazione le zone più elevate. “*Altinus*” ha un'evidente derivazione da “alto” e può indicare l'appezzamento posto a quota maggiore, ma può anche significare la forma di allevamento alta della stessa vite, su sostegni vivi o morti.

Probabilmente in zona collinare prevaleva la vite allevata bassa, con la dicitura “vigna” e in zone pianeggianti la vite alta, appoggiata a pali o alberi con la denominazione “alteno”.

L'estrema severità dei provvedimenti contro furti o danni alle viti si riscontra anche negli Statuti di altri comuni, con norme molto simili per l'ingresso di animali e l'introduzione abusiva. Negli Statuti di Saluzzo è addirittura prevista l'impiccagione per chi “*animo deliberato*” (intenzionalmente) avesse tagliato viti altrui.



Nei Capitoli di Valgrana l'importanza attribuita alla coltura della vite è ribadita dalla norma che vieta agli stessi campari di “entrare nelle vigne al tempo della maturazione delle uve”<sup>36</sup>, a meno che lo facciano per volontà del proprietario. Nel caso contravvengano a questo divieto saranno le stesse guardie a dover pagare una forte multa.

Anche negli altri periodi dell'anno l'accesso a “vigne e alteni altrui senza espresso permesso del proprietario” era rigorosamente controllato, ma le sanzioni nel tempo della vendemmia diventavano molto più pesanti, soprattutto durante la notte, per evitare furti di prodotto maturo.

Nel periodo della vegetazione, da marzo alla fine della vendemmia, è anche vietato passare per le vigne altrui con fascine di rami e sarmenti (*cum sarmenta vel rama*) sotto la pena di 5 soldi per ogni volta.<sup>37</sup>

Articoli che riguardano vigne e alteni si trovano sparsi in diverse raccolte, dalla prima all'ultima, segno di norme create in tempi diversi per rispondere a esigenze particolari.

Il problema dei furti in orti e alteni doveva essere sentito e le proprietà erano quasi sempre recintate<sup>38</sup>. Norme apposite riguardano proprio l'intrusione in

---

<sup>36</sup> Collatio quarta, articolo 8: *Quod camparii Valgranae non intrent in vineis hominum Valgranae*

<sup>37</sup> Collatio quarta, articolo 14: *De transeundo per alienam vineam cum sarmenta vel rama*

<sup>38</sup> Collatio quarta, articolo 12: *De non intrando per alienas clausuras vinearum vel altinorum*

questi spazi chiusi che era sempre punita con severità, soprattutto se accompagnata dal furto di ortaggi o frutti (*si acciperit aliquos fructus vel oltolaglas*) o se praticata nottetempo.

L'ultimo articolo della Quarta Raccolta, il 75, prescrive agli abitanti di Valgrana di non raccogliere castagne durante il periodo della vendemmia delle uve. La cosa particolare è che il divieto vale anche nei propri terreni e le multe sono elevate. Lo strano divieto ribadisce l'importanza che si attribuiva alla coltura della vite. Probabilmente nei giorni della vendemmia non si voleva avere gente in giro, che con la scusa di andar per castagne potesse rubare dell'uva. Oppure, si voleva avere tutta la manodopera possibile a disposizione per i lavori nelle vigne, più urgenti e delicati di quelli nel castagneto.

Di certo, i giorni della vendemmia erano considerati "sacri", tanto che nei documenti d'archivio dei secoli successivi si trovano molti Ordinati che fissano l'inizio della raccolta delle uve con un'apposita ordinanza del consiglio comunale, comminando multe severe a chi non rispettava i tempi indicati.

### **Divieto di esportare e importare vino**

La Settima Raccolta contiene due misure che oggi definiremmo "protezionistiche" per impedire il commercio di vino prodotto fuori paese. L'intento di difendere la viticoltura locale è esplicito nelle prime

righe dell'articolo 5 in cui si spiega che il divieto di importazione<sup>39</sup> nasce col proposito di non fare concorrenza ai produttori del posto: “*ut vina hominum loci Valgrane melius vendantur*” (affinché si vendano meglio i vini locali).

Il testo è molto dettagliato, con le ripetizioni tipiche di molti articoli ritenuti importanti: “si stabilisce e si ordina che nessuna persona di Valgrana, né di altro luogo, qualsiasi sia, possa né debba portare, né far portare, condurre o far condurre, di persona o di nascosto... o in altro modo in Valgrana e in tutto il territorio di Valgrana, sotto qualsiasi pretesto o modo, qualsiasi vino forestiero prodotto fuori dai confini di Valgrana, né qualsiasi uva destinata alla vinificazione”.

Oltre alle forti sanzioni, è prevista addirittura la confisca dell'animale, del vino e dei recipienti “*et amittat bestias, vinum et vasa*”.

Naturalmente, fanno eccezione gli abitanti di Valgrana che possiedono vigne fuori dai confini del comune, che possono portare in paese il loro prodotto, ma solo per il consumo proprio e dei famigliari e sotto giuramento (*pro bibendo sibi et sue familie et cum iuramento*).

L'argomento è ritenuto della massima importanza, tanto che si ordina che nessuno possa neppure proporre di cambiare le norme e dare il permesso. Chi lo facesse (*si quis dixerit vel proposuerit*) oltre ad essere sanzionato con la

---

<sup>39</sup> Collacio septima, articolo 5: *De vino nato extra posse Valgrane in Valgrana non aportando*

pesante ammenda di 60 soldi, sarà rimosso dall'incarico e dai benefici comuni.

Unico caso in cui il castellano e tutto il consiglio potranno levare il divieto (*disbampdire*) è quello in cui la raccolta delle uve fosse scarsa, tanto da risultare insufficiente: “*non recoligi vina in tanta cantitate que possent sufficere hominibus Valgrane*”.

Uno degli ultimi articoli dell'ultima Raccolta vieta di portare fuori dal territorio comunale vino confezionato prodotto in Valgrana (norma speculare al divieto di importazione) obbligando quindi gli homines Valgrane a bere solo il proprio vino e a consumarlo tutto.

Gli ultimi tre articoli dell'ottava Raccolta sono dedicati alle norme per la vendita del vino al minuto e alle osterie. L'articolo 10 impone agli osti di stabilire un prezzo per la pinta di vino, la mezza pinta, il terzo di pinta (*tertinum o tercinum*) e il quartino e tenerlo fisso e uguale sia per i compaesani che per i forestieri<sup>40</sup> (*a principio usque ad finem tam terigenis quam foresteriis*).

E si dovrà sempre misurare la quantità con recipienti controllati dagli addetti “*ad mensuras signatas per adiustatores mensurarum*”. Ogni oste (*tabernarium*) dovrà tenere nel proprio locale una e una sola serie di questi boccali: una pinta, una mezza pinta, un “*tertinum*” e un quartino.

---

<sup>40</sup> Colatio octava, articolo 10: *De mensurando vinum ad mensuras signatas et de non vendendo vinum pluri pretio quam fuerit cridatum*

I recipienti di misura non autorizzati, difettosi o non corretti dovranno essere bruciati.

La norma fissa anche il prezzo massimo ammesso per la vendita del vino al minuto, soldi otto per sestario e non di più (*et non ultra*). Il castellano è tenuto a far giurare “*tabernarios et tabernarias*” di non contravvenire alle norme fissate nei Capitoli. Il lavoro di osteria era quindi anche prerogativa femminile.

Dopo due norme che stabiliscono severe sanzioni per gli osti che trasgrediscono alle regole stabilite o tentano di speculare (*lucrare*) guadagnando più del dovuto, l'articolo 12, ultimo della Raccolta<sup>41</sup> prende le difese della categoria, vietando ai clienti di andarsene dal locale prima di aver pagato vino e cibo, senza il permesso esplicito dell'esercente (*sine voluntate tabernarii vel ipso tabernario ignorante*).

---

<sup>41</sup> Colatio octava, articolo 12: *De non recedendo a taberna donec solverit tabernario*

## **Mugnai e bealere** (Quinta Raccolta)

A riprova della grande importanza attribuita alla macinazione dei cereali, le norme su mulini e mugnai, che in molti Statuti sono poche e sparse fra gli altri articoli, nei *Capitula* di Valgrana costituiscono un'intera raccolta omogenea, la quinta, composta da dodici articoli.

Macinazione e cottura erano le fasi finali di un processo lungo e faticoso ed errori in queste operazioni potevano annullare tutte le precedenti cure e attenzioni.

Questo spiega la pignoleria delle norme e la severità delle punizioni per i mugnai disonesti. Meno spiegabile è invece l'atteggiamento di sfiducia preventiva che traspare dalla lettura degli articoli: la figura del mugnaio non pare ben vista e la sua parola sembra valere di meno, per partito preso, di quella del “*dominus gran?*”. La bilancia della fiducia, in questo caso piuttosto sbilanciata, pende quindi dalla parte dell'utente, mentre i mugnai sembrano una categoria la cui moralità ed onestà gode di scarsa considerazione, soggetta a rigorosi controlli e a pene severissime nel caso di infrazioni.

Lo stereotipo del mugnaio disonesto era diffuso, come il dubbio che facesse la cresta sul peso, sottraesse indebitamente prodotto, si arricchisse alle spalle dei coltivatori. È rimasto nei racconti popolari, nella tradizione e lo ritroviamo anche nei corpi legislativi di periodi antichi. La cosa, in qualità di nipote di mugnaio, mi spiace e un po' mi offende, vista l'indubbia onestà del mio progenitore. Ma nel caso specifico, il problema

mi pare sia più esteso e tocchi tutti i diversi settori dell'artigianato, come si vedrà in seguito. Gli Statuti di Valgrana tutelano gli *homines Valgranae*, cioè i proprietari terrieri, non le diverse categorie di artigiani, commercianti e lavoratori.

L'articolo primo obbliga i mugnai a mantenere e curare il canale e le opere di presa, facendo in modo da avere sempre acqua a sufficienza, con l'eccezione dei giorni festivi.

Il motore del mulino è l'acqua e il lavoro del mugnaio parte quindi dalla manutenzione del canale di servizio. Ogni mugnaio dovrà dotarsi di una propria derivazione<sup>42</sup> (*suum desviatorium ad deviandam aquam*) in modo che quando macina non impedisca di fare altrettanto agli altri mulini posti in successione, e tenere un “*rastrellum in introytu canali*”, cioè una griglia per tener pulita l'acqua.

Per evitare monopoli o eccessiva concentrazione di potere in un settore così importante, ogni mugnaio potrà avere un solo mulino<sup>43</sup> nel territorio di Valgrana e non potrà neppure “prendere qualche servizio o lavoro in società da persone di Valgrana”. La multa è molto elevata, sessanta soldi, a riprova del fatto che il ruolo del mugnaio doveva essere *super partes* e non dare adito a sospetti di favoritismi o interessi privati.

Per questioni igieniche, invece, l'articolo 6 vieta al mugnaio e alla mugnaia o ai loro famigliari di tenere nei

---

<sup>42</sup> Colatio quinta: articolo 3: *De desviatorio et rastello per molinarios tenendo*

<sup>43</sup> Colatio quinta: articolo 4: *Quod molinarii non teneant nisi unum solum molandinum*

locali del mulino “*aliquem porchum, vel trogiam, sive galinas aut anseres vel alia simili animalia*”. Sono proibiti quindi maiali, galline, oche e ogni altro simile animale, sotto pena di soldi tre per ogni infrazione (per ogni volta e per ogni capo).

### **Cozolium, sextarium, raxora**

Anche i mugnai, come tutti gli ufficiali e gli artigiani, erano tenuti al giuramento davanti al castellano. La formula, oltre all’impegno morale, faceva sì che eventuali comportamenti scorretti fossero puniti più severamente, rientrando il colpevole nella categoria degli spergiuri.

I cereali e la farina si “pesavano” tramite unità di misura di capacità e quindi ogni mugnaio doveva avere un recipiente corretto e controllato. “Pesare a volume” era molto più semplice, non richiedendo complicate e costose bilance, ed era perciò diffuso in tutte le società agricole del passato. Già ai tempi di Cristo la pratica era usata, come prova la nota espressione evangelica riportata da Luca 6,38, in cui si parla di “misura piena, scossa e traboccante” con un’immagine che rende molto bene l’operazione effettuata allora per pesare.

Per questo, secondo l’articolo 2, ogni mugnaio è obbligato ad avere “uno e uno solo “*cozolium*” (mestolo, recipiente) che sia giusto e marcato<sup>44</sup> col segno del castellano, in modo che 24 mestoli facciano un sestario

---

<sup>44</sup> Colatio quinta: articolo 2: *Quod molinarii non teneant nisi unicum cozolium signatum et iustum*



e non di più”. Il sestario è pari a due emine e quindi il mugnaio è anche tenuto ad avere un mezzo *cozoliium* per riempire l'*emina*, recipiente di dimensioni più piccole con volume di 23 litri, pari a circa 18 chili di cereale.

Legata al *cozoliium* e al mezzo *cozoliium*, dovrà avere una “*raxora*” per rasare il recipiente, in modo da fare una misura corretta. La multa per gli inadempienti è di dieci soldi e il mugnaio che avrà frodato un cliente dovrà restituire il doppio di quanto preso indebitamente. Ognuno potrà accusare il mugnaio disonesto e sarà creduto.

Il termine *cozoliium* ha assonanza col piemontese e occitano “*casul*”, (mestolo), mentre la “*raxora*” è una lama usata per rasare la misura (assonanza con *rasduira*, raschietto usato per lavori di panetteria).

Per il suo lavoro il mugnaio poteva trattenere un ventiquattresimo del prodotto macinato, cioè un mestolo per ogni sestario e doveva prendere la sua parte alla presenza del padrone “*presente domino gran?*”, senza pretendere altro. La percentuale per la macinazione era quasi la medesima di quella che il conte di Brandizzo, nella sua Relazione del 1753, considera molto bassa e onesta.

### **Macinare subito e a proprio rischio**

L'articolo 5 ha per titolo “*De grano incontinenti molendo*” e obbliga il mugnaio a macinare in tempi rapidi il grano ricevuto e a non trattenerlo oltre il necessario “senza giusta causa”.

Il mugnaio è tenuto a conservare il grano e a custodirlo sotto la sua responsabilità (*salvare et custodire suis pericullis*<sup>45</sup>). Il mugnaio risponde anche di eventuali furti avvenuti nel mulino ed è tenuto a restituire la quantità ricevuta dal proprietario in grano o in farina.

Nel caso di discordanza fra i pesi, come al solito, dovrà essere data fiducia alla parola del “proprietario del grano”. La differenza ritenuta tollerabile è di “*libram unam pro rubo*” cioè una libbra per rubbo, pari a un venticinquesimo e quindi al 4%.<sup>46</sup> Si tratta, quindi, del compenso del lavoro del mugnaio, espresso in termini di peso e non di volume come in precedenza, ma con la medesima percentuale. Oltre a questa differenza ammessa, si calcola anche “*unam unciam occasionem molecii*”, cioè circa un etto per rubbo di “consumo” per la macinazione, cifra che si può arrotondare all’1% e porta la soglia di tolleranza al 5%. In pratica, il lavoro del mugnaio era pagato con 5 chilogrammi di farina ogni cento, compenso lordo che comprendeva anche le perdite di lavorazione.

## Mugnai disonesti

Le punizioni per i mugnai disonesti sono di eccezionale severità. Il mugnaio colpevole di furti o danneggiamenti deve risarcire il doppio del danno e pagare sessanta soldi di ammenda. E se non avrà di che pagare “*amittat unum*

---

<sup>45</sup> Colatio quinta: articolo 9: *Quod granum portatum ad molendina restet periculo molendinorum*

<sup>46</sup> Il rubbo, pari a 9,22 chilogrammi, era composto da 25 libbre (kg 0,3688)

*membrum sue persone*”, letteralmente: perda un membro della sua persona.

Gli Statuti di Valgrana sono abbastanza attenti ai diritti umani e lontani dalla crudeltà tipiche del periodo. In fondo, il loro scopo è proprio quello di tutelare gli “*homines Valgranè*” e proteggerli dagli abusi, arbitrii e violenze in uso all’epoca. Le eccezioni più importanti si hanno proprio per colpe gravi che compromettono beni di primaria importanza, come nel caso di incendi dolosi di prodotti o di mugnai disonesti. In questo caso, non conta più l’appartenenza alla Comunità, e la severità o crudeltà della punizione segna una sorta di distacco morale dal colpevole, come se l’inaudita gravità della colpa ne segnasse di fatto l’allontanamento dalla società. In termini ecclesiastici si parlerebbe di scomunica, parola che rende bene il senso di espulsione e abbandono.

L’articolo prosegue dicendo che il castellano è tenuto a controllare ogni mese e anche più spesso se lo riterrà opportuno (*ante mensem si voluerit*) le misure di tutti i mugnai (*cozolios omnium molendinorum*).

Come al solito, nel caso di frodi scoperte grazie all’intervento di qualcuno, all’accusatore spetterà un terzo della multa, mentre in assenza di accuse tutta la cifra andrà ai signori di Valgrana.

### **Manutenzione costante**

Il mugnaio doveva “tenere il suo mulino martellato”, cioè provvedere alla necessaria manutenzione delle

macine. Con il tempo e l'usura, le scanalature delle pietre si smussavano e occorreva martellarle per ripristinarne l'efficienza. L'operazione era necessaria per produrre farina di grana fine e regolare (*equalis*). Dopo l'operazione doveva macinare un'intera tramoggia di farina propria, in modo da non contaminare quella dei clienti con i residui della martellatura "*implere canaletam de suo farnatio donec sit equalis*". La frase non è di facile traduzione e si presta a diverse interpretazioni: molte norme degli Statuti sono molto tecniche, cioè dettano regole precise per lavorazioni, tempi o prodotti, entrando in dettagli che oggi faticiamo a capire, data anche la lontananza della tecnologia usata e l'incertezza dei termini relativi.

### **Pratiche irrigue e ordinamenti "democratici"**

Due norme solo apparentemente estranee sono inserite nella Raccolta sulla macinazione e riguardano i canali irrigui. L'articolo 8 ordina di non sottrarre acqua dalla bealera comune.<sup>47</sup> Le pene sono molto severe: rubare l'acqua tramite rottura delle ripe della bealera o tramite chiuse abusive o deviando il corso del canale costa sessanta soldi per ogni infrazione. E la stessa pena si applica anche in assenza delle predette manomissioni, a ogni forestiero nella cui proprietà sia trovata l'acqua della bealera comune. Il consueto principio della

---

<sup>47</sup> Colatio quinta: articolo 8: *De aqua bealis communis non capienda per extraneos*

presunzione di colpa, valido in questo caso solo per gli estranei.

L'articolo 11 riguarda invece il diritto dei possessori di fondi non serviti da canali di irrigazione di poter attraversare terreni altrui con proprie bealere<sup>48</sup>, arrecando il minor danno possibile al fondo attraversato. La norma è molto “moderna” e non è diversa da quelle che regolano attualmente le servitù prediali di acquedotto coattivo. La proprietà del terreno rimane a quello che oggi chiamiamo “fondo servente”, ma al fondo dominante spetta il diritto di usare l'acqua (*ius adaquandi*) “per sempre e quando vuole” (*uti possit perpetuo ad suam voluntatem*).

Altre norme relative all'irrigazione si trovano nella Raccolta seguente, la sesta.

L'articolo 9 parla della “*bealeriam communem*”, cioè di un canale di irrigazione di proprietà comune e stabilisce il dovere dei soci (*consortes*) di contribuire a costruire i ponti (*conferre ad faciendum pontem*) e partecipare alle spese di scavo e manutenzione delle bealere in modo proporzionale al valore della proprietà posseduta<sup>49</sup> (*secundum quantitatem precii quod habent*). Anche questa norma è straordinariamente moderna e molto simile alle leggi che ancora oggi regolano la gestione dei consorzi irrigui. Anche la ripartizione di lavori e spese sulla base

---

<sup>48</sup> Colatio quinta: articolo 11: *Quod volentes facere prattum possint habere bealeriam per alienam possessionem*.

<sup>49</sup> Colatio sexta, articolo 9: *Quod consortes bealeriarum teneantur reficere bealerias et pontes*

del valore del fondo servito dal canale comune è un criterio estimativo corretto e attuale.

I diversi articoli sul tema confermano che le pratiche irrigue tramite bealere comuni gestite in modo consortile erano diffuse da tempo in paese, probabilmente grazie ai lavori intrapresi nei secoli precedenti dai monaci del priorato di Santa Maria della Valle. Nel campo dell'irrigazione, pratica necessaria per aumentare le rese di prati e seminativi, le valli hanno preceduto di secoli la pianura cuneese, in cui proprio in quei decenni del 1400 si scavavano le prime bealere. Alcuni studiosi hanno fatto notare come le pratiche di gestione irrigua di tipo consortile siano state fondamentali per favorire la nascita di “ordinamenti democratici” basati su forme di autogoverno, sulla consapevolezza di diritti e doveri e sui vincoli di dipendenza reciproca<sup>50</sup>. In parole semplici, l'acqua è una risorsa preziosa e in certi periodi rara e la sua gestione è difficile, soprattutto in montagna. Per questo richiede la partecipazione di tutti, il lavoro condiviso, un sistema di turni e di controlli. Un buon allenamento, quindi, per attuare una reale “democrazia” anche negli altri campi della convivenza civile.

---

<sup>50</sup> Fra questi, Zanzi 2012, op cit, pag 163

## **Norme urbanistiche e viabilità** (Sesta Raccolta)

La sesta raccolta raggruppa 17 articoli e contiene norme di carattere urbanistico. Strade e passaggi pubblici sono considerati un bene comune e si presta attenzione al fatto che nessuno possa, per iniziativa privata, recare impedimento o nuocere a questo patrimonio collettivo. Oltre ai vari divieti che mirano alla salvaguardia del bene comune, c'è poi l'obbligo per ogni cittadino di partecipare attivamente ai lavori di manutenzione. Lo stesso concetto vale per la gestione dei canali irrigui e per la cura dei fossi di scolo delle acque piovane. Le norme sono semplici e precise e anche molto “moderne” nei criteri di ripartizione dei costi e dei lavori.

### **Una situazione urbanistica complessa**

Il castellano è tenuto a far riparare tutte le vie che attraversano il borgo di Valgrana<sup>51</sup> e a far liberare le strade da qualsiasi cosa impedisca il passaggio. Se qualcuno ha occupato (*tenet vel accipit*) qualche spazio comune dovrà liberarlo entro quindici giorni dalla denuncia. È anche vietato chiudere abusivamente porticati aperti, sotto pena di sessanta soldi, oltre all'obbligo di riapertura.

“E sempre faccia attenzione il castellano affinché nessuno a suo tempo chiuda o rechi qualunque

---

<sup>51</sup> Colacio sexta, articolo 1: *De viis burgi Valgrane reaptandis et porticibus apperendis*

impedimento alle vie comuni, così come a nessuno si faccia ingiuria o violenza”. L'accostamento di una norma urbanistica con una misura di ordine pubblico del tutto estranea all'argomento trattato è tipico di questi testi.

La questione è più complessa per edifici costruiti su spazi comuni in epoche precedenti. Per decidere sui casi specifici si eleggono sei uomini che prendano i provvedimenti che parranno loro opportuni.

La norma, come quella seguente, fa capire che si cerca di porre rimedio a una situazione urbanistica complicata e disordinata, in cui molti privati avevano costruito su terreni comuni, ostruendo passaggi e impedendo la circolazione. Si tratta soprattutto di porticati aperti edificati vicino o sopra una via pubblica (*iuxta sive prope*) in cui, nel tempo, si sono costruite “stanze, mura, pareti o altro” Entro venti giorni dalla pubblicazione dei *Capitula* chiunque ne fosse proprietario deve demolire e portar via ogni manufatto o impedimento “*impedimentum seu edificium dextruere, tolere et auferre*”.

Ordinare demolizione di edifici è sempre una misura poco gradita e popolare. Si crea, quindi, una commissione numerosa, ben sei persone, con lo scopo di prendere decisioni equilibrate e condivise sulla delicata questione degli interventi necessari.

Si stabilisce anche che il castellano sia tenuto con vincolo di giuramento a procedere personalmente all'ispezione delle vie di Valgrana (*ire per omnes vias publicas infra muros burgi Valgranae personaliter*”, assieme ai



sei eletti e a procedere contro i contravventori. Gli eletti e i sindaci “del comune e della libertà” dovranno anch’essi giurare sui Vangeli di denunciare ogni cosa vedano costruita indebitamente su suolo comune (*aliquid indebite factum super comuni*).

Probabilmente, Valgrana era costruita allora come un insieme di abitazioni molto ravvicinate e addossate, con archi di collegamento fra edifici e passaggi coperti e si voleva impedire l’occupazione di spazi comuni e la chiusura dei passaggi pubblici. Tutte questioni che richiedevano fermezza e nel contempo attenzione e senso pratico.

Colpisce, nella nostra epoca di reiterati condoni edilizi, l’attualità e la severità delle norme urbanistiche del XV secolo, la gestione condivisa e partecipata delle delicate questioni relative alle necessarie demolizioni e la strenua difesa del suolo “comune” da indebite privatizzazioni. Non si tratta, infatti, di abusi edilizi nel senso attuale del termine. Lo *ius edificandi* era allora strettamente e naturalmente connesso al diritto di proprietà e le norme non punivano quindi il privato che costruiva su terreni propri, ma difendevano con rigore passaggi e spazi comuni dall’invasione dei “particolari”.

### **Massari delle vie, di ponti e bealere e delle mura**

L’articolo 3 riguarda l’elezione di tre “massari delle vie”, incaricati della sorveglianza del sistema viario pubblico sia nella pianura che in montagna. Gli eletti dovranno aver cura che le vie siano “aperte e aperte stiano”.

Stesso argomento anche per l'articolo 4, che prevede l'elezione di altri quattro massari incaricati dei ponti e delle bealere, che controllino i lavori eseguiti con le roide, in modo che ognuno contribuisca alle opere. I massari avranno il potere di dare ordini e di comminare pene. E se avranno operato bene, a fine anno riceveranno venti soldi, altrimenti “*nichili habeant sed puniantur de eorum negligentia*” (non siano pagati, ma puniti per la loro negligenza).

La manutenzione delle strade è a carico di chi possiede case e fondi rustici. Gli abitanti del concentrico<sup>52</sup> (*persone stantes intra muros Valgranae*) devono tenere in ogni tempo la strada davanti alla propria casa ben percorribile ed usufruibile (*aptatam et expeditam*) in modo che si possa passare comodamente. Ognuno dovrà provvedere alla porzione di strada dinanzi al proprio ingresso e fino alla metà della via.

“E chi accumulerà terra dinanzi alla propria casa deteriorando il passaggio sia multato con tre soldi per ogni volta”.

La villa di Valgrana era difesa da mura e doveva sempre esserci uno spazio libero dai due lati della cinta, in modo da avere passaggio agevole anche con carri e cavalli, per evidenti ragioni difensive. Per questo, l'articolo 7 vieta di edificare vicino (*iuxta*) al muro comune, sia dalla parte

---

<sup>52</sup> Colacio sexta, articolo 6: *Quod persone stantes in Valgrana teneant vias publicas ante eius domum*

interna che da quella esterna e impone di demolire entro quindici giorni i fabbricati già realizzati.

Eventuali terreni privati coerenti con le opere di fortificazione devono essere stimati a un giusto prezzo da due uomini validi e fidati e acquisiti come comuni, salvo espressa deroga data dal consiglio.

Anche la manutenzione della viabilità fuori dal concentrico è affidata ai diretti interessati. Chi possiede campi e prati è obbligato a tenere agibile la strada fino alla sua proprietà<sup>53</sup> “da entrambe le parti della via” in modo che sia “sufficientemente percorribile”.

Coloro che hanno proprietà coerenti con la via pubblica dovranno anche scavare, fra il proprio terreno e la strada, un piccolo fossato, in modo che l’acqua non danneggi la via (*facere inter se et viam unam rianam seu unum parvum fossatum*).

Nel caso qualcuno non potesse provvedere personalmente allo scavo del canale, a causa delle condizioni della strada, può rivolgersi ai massari delle vie, che ordineranno ad altri di aiutarlo nell’opera. Il testo prosegue indicando le varie multe per i trasgressori.

L’articolo 8 impone di non fare fosse o cantine nelle vie pubbliche e ordina a chi le avesse fatte di riempirle e ripristinare la viabilità entro otto giorni. Chi avesse

---

<sup>53</sup> Colacio sexta, articolo 5: *De viis reactandis iuxta suam possessionem et fiendis rianis*

scavato le fosse è anche tenuto a rispondere dei danni eventualmente arrecati.

## **Banditi e campane**

L'articolo 16 proibisce di ospitare “*bampditos*”. Anche questo termine non si può semplicemente tradurre con “banditi”, diventato attualmente sinonimo di delinquenti. La parola ha la stessa radice di “*bampdum*”, sostantivo che si ripete in quasi ogni articolo degli Statuti e ha qualche attinenza con l'ecclesiastico “scomunicato”, escluso dalla Comunità, allontanato.

Questa “lontananza” forzata può essere anche il risultato di una fuga del soggetto che diventa allora “*forensitos Valgranè*”, fuoriuscito dal paese.

L'ultimo articolo della Sesta Raccolta, il 17, proibisce di suonare le campane<sup>54</sup>. “Inoltre è stabilito che nessuno osi o si permetta di suonare le campane della chiesa parrocchiale di Valgrana se non i sacerdoti o per loro espresso incarico”. La multa è elevata: dieci soldi astensi. Le campane della chiesa avevano anche una funzione civile e regolavano la vita della comunità, scandendone il tempo, segnando l'inizio ufficiale della notte, dividendo il lavoro dalla festa, accompagnando dal battesimo all'agonia e al funerale la vita di ognuno. Suonarle senza motivo era quindi un atto grave, quasi sacrilego. Norme molto simili si trovano in altri Statuti del periodo.

---

<sup>54</sup> Colacio sexta, articolo 17: *Quod aliquis non pulset campanas ecclesie*

## **Beni comuni** (Settima Raccolta)

Raccolta senza titolo e breve, la settima, solo nove articoli, di argomenti molto diversi fra loro, ma di grande interesse. Negli Statuti dell'Alta val Maira del 1396 la settima raccolta è intitolata “riguardo ai pascoli comuni” e contiene norme simili a quella di Valgrana. I primi quattro articoli riguardano pascoli e beni comuni, un argomento di primaria importanza in tempi in cui la gran parte del territorio comunale era appunto “comune”, cioè a disposizione di tutti, pur secondo precise regole condivise. La gestione di questo patrimonio collettivo richiedeva sensibilità e attenzione per fare in modo che nessuno potesse approfittarne in modo improprio a scapito degli altri. Non stupisce, quindi, trovare negli Statuti dell'epoca di molti paesi diversi riferimenti ai beni comuni.

Il maggior pericolo da evitare era che qualcuno occupasse indebitamente le terre della comunità. Per questo, il primo articolo<sup>55</sup> stabilisce che nessuno possa in alcun modo appropriarsi dei pascoli comuni (*sibi apropiare de pascuis communalibus comunibus Valgrane*) né delle vie pubbliche o di altri beni collettivi (*rebus comunibus*) oltre ciò che fu “*apascayratum per apascayratores Valgrane*”.

La multa per l'occupazione abusiva dei pascoli è molto elevata, 60 soldi per ogni infrazione (*omni vice*). Per

---

<sup>55</sup> Collacio septima, articolo 1: *De non appropriando sibi aliquid de pascuis comunis Valgrane*

l'appropriazione di vie pubbliche l'ammenda è di 20 soldi. Stessa cifra, 20 soldi, per ogni giornata di terra o per sestario di prati in caso di occupazione di gerbidi comuni. Se l'appezzamento occupato misura meno di una giornata, la multa è ridotta a 10 soldi.

La severità delle pene pecuniarie conferma la grande attenzione per i beni collettivi, ed in particolare per i pascoli (multa tripla rispetto alle vie e ai gerbidi). Il doppio aggettivo "*comunalibus e comunibus*" sottolinea la differenza fra i pascoli della Comunità e quelli comuni. I primi erano affittati dalla Comunità che ne ritraeva un reddito, i secondi usati dagli abitanti del paese come integrazione dei beni propri.

La misura per i campi è già la giornata (che sarà resa unità di misura ufficiale a partire dal 1612), mentre per i prati si parla di sestario, che potrebbe corrispondere alla *sesteirata* (il doppio dell'eminata) entrambe derivate dall'analoga unità di capacità per aridi, usata per "pesare" i cereali.

I termini "*apascayratum*" e "*apascayratores*" sono di difficile traduzione e ritornano nei tre articoli successivi. Dal testo sembra si tratti di beni comuni concessi in affitto o uso o comunque ceduti a privati.

Le Comunità potevano dare in gestione a propri compaesani una parte dei terreni comuni non sfruttati diversamente, anche per periodi molto lunghi. In genere si trattava di terre marginali, prima poco utilizzate, che il privato si impegnava a migliorare e a mettere a coltura. Gli ufficiali incaricati delle cessioni erano gli

*apascayratores*. Molto probabilmente, anche se non se ne fa cenno, l'utilizzo comportava un piccolo pagamento e quindi un'entrata per le casse comunali.

La preoccupazione degli Statuti è quella di evitare che queste cessioni da temporanee diventassero definitive e si trasformassero in “privatizzazioni” abusive. Dalla lettura del primo articolo che vieta espressamente la vendita di tali beni e ne impone la restituzione si capisce che questo “passaggio” in certi casi era già avvenuto e che qualcuno aveva incamerato beni comuni, probabilmente coltivati da lungo tempo, e li considerava talmente suoi da poterli vendere.

Si voleva anche evitare che sui terreni comuni si facessero costruzioni o miglioramenti non previsti dal contratto, che potevano costituire un diritto per i privati o una presa di possesso. Per questo chi riceveva beni comuni era obbligato a “tenere la cosa alle condizioni che sono state determinate”, a non fare costruzioni abusive, a non chiudere porticati aperti, a non ostruire passaggi preesistenti, in modo che si potesse andare e venire come prima (*iri et reddiri sicut supra*).

### **Alberi sul confine, rami sporgenti e carcerati**

Gli alberi sui confini degli appezzamenti<sup>56</sup> che possono recare danno ai vicini o sporgono nella proprietà altrui sono ancora oggi un problema e lo erano ancor di più in passato, quando dall'agricoltura dipendeva la

---

<sup>56</sup> Collacio septima, articolo 7: *De arboribus nocentibus suo vicino seu pendentibus incidendis*

sopravvivenza. Per questo, in molti Statuti dell'epoca si trovano appositi articoli per regolare la questione. Non fa eccezione Valgrana. L'articolo 7 stabilisce che tali alberi devono essere tagliati o sradicati (*aufferre et incidere vel eradicare*), dopo aver fatto fare una stima del loro valore dai periti del comune (*extimatores comunis*) e da quelli di parte. La multa per chi si rifiuta di togliere gli alberi dannosi è di soldi cinque, a cui seguirà comunque l'abbattimento (*teneatur eas aranchari*). Il castellano, su richiesta dei confinanti, dovrà far tagliare i rami che sporgono su proprietà altrui. E "sia lecito ai vicini senza multa prendere i frutti che pendono sopra il proprio possesso e anche tagliare i rami e raccogliere i frutti". Le prescrizioni quattrocentesche non sono diverse da quelle posteriori e anche dalla legislazione attuale. Molte norme di diritto agrario del nostro Codice Civile hanno quindi radici che arrivano almeno fino ai lontani secoli del medioevo.

Di argomento completamente diverso l'ultimo articolo della Settima Raccolta che vieta al castellano o altra autorità di "prendere o estorcere da qualsiasi persona di Valgrana che fosse detenuta per qualche delitto o azione malvagia... altro all'infuori delle spese" (*nisi solum expensas*). La norma, aggiunta in un secondo tempo, come si legge a margine (*fuit adiuncta hec clausola*) serviva a garantire che la carcerazione non fosse occasione di indebite sottrazioni o pretese da parte delle autorità e a tutelare quindi i carcerati (purché appartenenti agli *homines Valgrane*).



## **Pesi e misure** (Ottava Raccolta)

L'ottava raccolta è composta di 12 articoli e riguarda pesi e misure.

Il castellano è obbligato a far eleggere dal consiglio, in occasione della designazione degli altri “ufficiali”, due massari<sup>57</sup> addetti al controllo dei pesi e delle misure (*duos massarios ad signandum et adiustandum mensuras*).

Il testo prosegue nominando i principali attrezzi usati per lo scopo: il sestario del grano e il sestario del vino, cioè le unità di misura di capacità di aridi e liquidi.

I massari hanno il compito di controllare e segnare i sestari e sono pagati tre soldi per ogni marcatura, ridotti a un soldo per i sottomultipli. Dovranno anche denunciare al castellano l'eventuale ritrovamento di recipienti non corretti e, nel caso, incasseranno un terzo della multa.

Come per altri ufficiali, quindi, anche questi sono in pratica pagati dagli utenti e non dal comune e impinguano il loro reddito con le multe. Se non fanno il loro dovere, però, e non rispettano la prevista cadenza dei controlli, sono a loro volta multati.

Almeno una volta ogni quattro mesi hanno l'obbligo di controllare tutte le misure e i pesi<sup>58</sup> (*omnes mensuras et omnia pondera et staterias*). E nel caso ne ritrovassero qualcuna non corretta (*iniusta*) devono bruciarla in

---

<sup>57</sup> Colatio octava, articolo 1: *De duobus massariis eligendis ad signandum mensuras*

<sup>58</sup> Colatio octava, articolo 2: *De mensuris et ponderibus recercandis*

pubblico, comminando ai possessori le sanzioni previste dai Capitoli.

### **Sestario per il vino e per il grano, emina per il sale**

L'articolo 3 obbliga i sindaci di Valgrana a comprare, a spese del comune, entro un mese dall'elezione "*unum cibrum ad mesurandam sextaria vini*", cioè un secchio (occitano: *sìber*) adatto a misurare il recipiente per i liquidi e quindi sottomultiplo esatto dello stesso sestario. Allo stesso modo devono comprare un sestario per misurare il grano e due emine, una per i cereali e l'altra per il sale. Tutti i recipienti di misura devono essere marcati (*signata.s*). Non è chiaro se le due emine, per grano e sale, siano di differente capacità, ma sembra probabile, altrimenti non avrebbe senso l'imposizione del doppio acquisto.

Gli addetti ai controlli, una volta terminato il loro incarico, dovranno subito passare le misure campione ai loro successori.

I sindaci dovranno anche comprare una pinta, una mezza pinta, un *tercinum* e un quartino secondo le misure astensi. Anche le bilance e le stadere dovranno essere tarate secondo le misure astensi, e così pure le unità di superficie dei terreni.

E chi venderà pesi a Valgrana sarà tenuto ad avere pesi corretti e sensibili di buona marca (*peysum subtile sive de marchò*).

L'articolo 4 stabilisce che "nessuno osi misurare grano, vino, sale, legumi, o castagne, noci o qualunque altra

cosa che sia venduta o comprata, se non con la giusta misura segnata col marchio del castellano”. E i venditori di sale sono tenuti ad avere un raschietto rotondo (*raysoram rotundam*) in modo da poter “*radere mensuram salis*”, per uniformarne il peso.

L’articolo 5 “stabilisce che il sestario del vino di Valgrana sia e debba essere di 62 pinte alla giusta misura del luogo e non possa essere di più né di meno. Ed è da sapersi che una mezza pinta piena di vino puro e chiaro alla giusta misura astense deve avere un peso pari a 33 once”.

Non è facile raccapezzarsi nella giungla delle misure antiche: usando i valori classici di pinta e oncia<sup>59</sup> i conti non tornano e il sestario sarebbe un recipiente di quasi 85 litri, ben superiore quindi alla classica brenta<sup>60</sup> e decisamente scomodo da portare. Non quadra neppure l’equivalenza fra mezza pinta di vino “puro e chiaro” e le 33 once. Questo significa che il valore di almeno una delle due unità di misura usate nel 1400 a Valgrana era significativamente diverso da quelle indicate tradizionalmente.

## **Panni e tele**

Le norme sono particolarmente severe nel campo della tessitura<sup>61</sup> Coloro che venderanno panno, tela o

---

<sup>59</sup> La pinta corrisponde a litri 1,369, l’oncia a un dodicesimo di libbra e quindi a kg 0,0307

<sup>60</sup> La brenta è pari a 36 pinte e quindi a circa 50 litri

<sup>61</sup> Colatio octava, articolo 6: *De non vendendo pannum seu alias res ad raxcum manchum vel non signatum*

“*cendallum*”<sup>62</sup> con misura scarsa (*ad raxum manchum*) o non giusta o non marcata col segno del castellano, dovranno pagare una multa di 60 soldi per ogni infrazione, oltre al doppio del danno causato.

I sindaci dovranno far fare, sopra una barra, una tesa campione (*unam teysam ad mesurandam tellas*) che sarà obbligatorio usare per tutte le misure dei tessuti. La tesa campione sarà esposta in pubblico su due colonne, a disposizione di chi dovrà servirsene.

Nel corso dei vari articoli sull’argomento si parla di sestario, emina, raso, tesa per misurare e di *stateram* e *scandaglium* per pesare.

L’ultima norma ordina che “chi terrà il peso pubblico o quello dei signori di Valgrana” (*qui tenuerit stateram seu pondus comunis*) non possa pesare da sé le cose che vende o compra, sotto la pena di soldi dieci. E non potrà neppure essere in società con alcun venditore o compratore.

La norma prova che già all’epoca Valgrana era dotata di “peso pubblico”, anzi di due pesi, uno di proprietà del comune e l’altro del signore del luogo. Lo scopo, come per molte altre direttive analoghe, era quello di garantire l’imparzialità e la correttezza dell’addetto e a evitare che interessi privati potessero interferire su incarichi pubblici.

---

<sup>62</sup> Il *cendallum* è un tipo di tessuto molto fine e leggero, usato per i veli femminili

## **Norme fiscali** (Nona Raccolta)

L'obbligo di pagare le tasse ha radici antiche e negli Statuti comunali occupa un'intera raccolta, la nona, composta di 9 articoli<sup>63</sup>.

Nel testo si parla di *fodra* e *talea*. Queste ultime sono le imposte fondiarie, mentre per *fodrum* si intendeva inizialmente il diritto del sovrano o di un suo funzionario di ricevere gratuitamente ospitalità per sé e il suo seguito, oltre che il foraggio per i cavalli. Il termine è quindi passato a indicare, genericamente, tutte le varie imposte richieste dal signore del luogo.

Il primo articolo prescrive che chiunque abbia possedimenti in Valgrana debba pagare tasse fondiarie, tributi e ogni altro onere e ricorda che l'obbligo sussiste anche in caso di trasferimento della proprietà. Anche i forestieri (*foritanei*), ovunque abbiano la loro residenza, sono tenuti in “perpetuo” a pagare tasse e tributi “ogni anno nella festa di San Martino agli incaricati della riscossione (*colectori fodri*) a nome del comune di Valgrana”.

L'obbligo per tutti di pagare le tasse è motivato dall'esigenza di “aumentare onore e beni dei magnifici signori di Valgrana”. Per questa ragione nessun immobile presente sul territorio può essere venduto o trasferito in alcun modo a persona che non possa pagare

---

<sup>63</sup> Collatio nona: *De fodris et possessionibus astrictis ad solvendum talearum et contributiones* (solvere regge l'accusativo, quindi dovrebbe essere *taleas* e non *talearum*).

debiti, tasse fondiari e imposte<sup>64</sup> (*que non possit cogi ad solvendum debita, taleas et fodra*).

La norma vale anche in caso di successione ereditaria, donazione, legato o testamento. In tal caso, il trasferimento a persona incapace di pagare è considerato non valido e il bene passa al più vicino in grado (*proximiori in gradum legantis vel alienantis*).

Chiunque voglia comprare beni nel territorio di Valgrana deve essere in grado di pagare tasse e altri oneri e la cosa acquistata deve essere registrata (*teneatur ponere in registro*) e assoggettata agli stessi carichi che pagano i residenti. Chi non lo facesse è colpito non solo dalle pene previste contro chi rifiuta di pagare, ma anche da quelle legate alla mancata registrazione del bene (*tratantium de hiis qui non registrassent*).

I sindaci sono autorizzati a entrare anche senza permesso in queste proprietà.

Il dovere di pagare le tasse fondiari è legato all'effettivo utilizzo e coltivazione del bene, più che alla semplice proprietà dello stesso. Paga quindi il coltivatore e non il proprietario, se le due figure non coincidono<sup>65</sup>.

## **Ritardatari ed evasori**

Come anche ai nostri tempi, il ritardo nel pagare le tasse poteva costare caro. L'articolo 5 prescrive di pagare le

---

<sup>64</sup> Collatio nona, articolo 3: *Quod omnes possessiones perpetuo sint ascripte ad solvendum taleas et fodra*

<sup>65</sup> Collatio nona, articolo 4: *Quod possessiones locate seu aliter concesse teneantur solvere taleas, seu ipsorum cultores*

diverse imposizioni entro il termine di un mese dal pubblico annuncio dato per le strade di Valgrana. Per i trasgressori è previsto l'aumento di un quarto della tassa scaduta. Inoltre il castellano è tenuto a far leggere in consiglio i nominativi dei ritardatari, esponendoli alla pubblica vergogna (*in pleno consilio legi facere omnes personas que non solverint taleas suas infra dictum terminum*).

L'articolo 6 parla invece degli evasori, anzi, più precisamente, di coloro che si rifiutano di pagare (*recusantes solvere*). In questo caso il sistema è ancora più spiccio ed efficace: la proprietà di chi non paga le tasse non solo non verrà difesa né custodita dalle guardie campestri (*bona ipsius non deffendantur nec custodiantur per camparios*), ma non sarà neppure tutelata da chi volesse far danni o asportare prodotti. Nel testo, anzi, c'è una sorta di esplicito permesso di danneggiamento e saccheggio dei beni degli evasori: i campari non potranno accusare gli autori dei furti e se qualcuno li accuserà “*non valeat ipsa accusa*”, (l'accusa non valga).

I beni dell'evasore sono dunque di libero accesso per chi vorrà servirsene, fino all'ammontare della cifra dovuta e non pagata, e questo durerà fin quando non regolarizzerà la sua situazione fiscale. Un sistema che rendeva dura la vita agli evasori e doveva servire da efficace deterrente, obbligando i contribuenti morosi a saldare in fretta il debito col fisco.

Anche in passato c'era però chi godeva di esenzioni o di scappatoie legali per non pagare. L'ultima frase dell'articolo tutela le persone che godono di privilegi

giuridici: “*et per hoc capitulum non fiat prejuditium personis privilegiatis de iure comuni*”. Il duro trattamento riservato ai normali renitenti al pagamento pare quindi non valere in caso di categorie di persone titolari di privilegi (ecclesiastici e nobili).

### **Regestrum, registratores e colectores**

L'articolo 7 “stabilisce che il castellano sia tenuto a far fare un catasto in Valgrana<sup>66</sup>, in prosecuzione dell'altro registro esistente” (*in fine alterius registri existentis*). E dovrà far eleggere degli incaricati (*registratores*) che si mettano immediatamente all'opera e finiscano il lavoro di registrazione dei beni entro la festa di Pentecoste. L'ultima frase è di particolare importanza: “e diversamente non si possa imporre alcuna tassa fondiaria o tributo in Valgrana se non attraverso il catasto (*nisi per formam registri*) salvo diversa decisione del consiglio.

Il testo dimostra l'esistenza di un registro fondiario, addirittura precedente agli Statuti e quindi risalente almeno al secolo XIV. Libro andato smarrito o distrutto, visto che il primo Catasto conservato nell'archivio comunale è di molto posteriore (1627). La norma fa anche capire come l'esistenza di un catasto fosse considerata basilare per procedere a un'equa tassazione. Il divieto di tassare gli immobili e in particolare i terreni se non “*per formam registri*”, cioè sulla

---

<sup>66</sup> Collatio nona, articolo 7: *De regestro fiendo in fine alterius registri existentis*



base dei valori catastali, tutela i cittadini da modi fantasiosi o impropri di contribuzione.

Gli ultimi due articoli della Nona Raccolta riguardano i “*colectores*”, letteralmente “raccoglitori”, cioè gli incaricati per l’esazione delle tasse. Chi si offre per l’incarico è tenuto al giuramento, dovrà essere accompagnato dai rettori o altri rappresentanti della Comunità, è ritenuto responsabile di quanto raccolto e dovrà consegnarlo entro i termini prescritti. Le cifre eventualmente non riscosse dovranno essere pagate dall’esattore di tasca propria (*quod restituat de suo proprio id quod restabit*).

Nel caso di beni intestati a più persone l’esattore potrà raccogliere la cifra totale da uno qualsiasi dei possessori (non necessariamente colui che ha la quota maggiore) e questi potrà rivalersi sugli altri.

Il testo prosegue specificando i casi di beni indivisi fra diversi eredi. Colui che pagherà le tasse potrà rivalersi nei confronti dei coeredi con maggiorazione di un terzo (*habeat regressum contra alios heredes ut supra cum tertio pluri*). L’esattore infedele, che non avrà versato il dovuto, sarà tenuto in prigione dal castellano finché non avrà pagato “*totum fodrum comuni*”.

L’articolo 32 della Seconda Raccolta fissa invece lo stipendio dei decani<sup>67</sup> e stabilisce che “ogni persona di Valgrana che coltivi tre giornate o più è tenuta a dare al decano del comune una gerba”. La gerba era un covone

---

<sup>67</sup> Collatio secunda, articolo 32: *De salario deccanorum*. Il decano era il funzionario incaricato delle citazioni.

legato, formato da un certo numero di manipoli (*giavele, zavellis*). Il testo non precisa la specie del cereale, probabilmente frumento o segale. Chi non possedeva terreni sufficienti pagava invece tre soldi per ogni citazione. E' interessante anche il fatto che il pagamento del funzionario comunale non solo fosse in natura, ma con un prodotto intermedio: non si dava frumento o segale, ma un covone ancora da battere. Questa modalità di riscossione dei carichi fiscali direttamente sul campo con il prelievo di covoni o altri beni ancora in fase di lavorazione era comune all'epoca e lo ritroviamo ancora in secoli successivi anche per il pagamento delle decime ecclesiastiche. In termini attuali lo si definirebbe "una ritenuta alla fonte".

Sempre per evitare abusi o tentativi di corruzione, era invece severamente vietato dare "*aliquam gerbam*" ai dipendenti del castellano (*famulos castellani*) o di altre autorità.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Collatio secunda, articolo 33: *Quodo nullus andeat dare gerbas...famuli alicuius rectoris*

## **Artigiani e ufficiali** (Decima Raccolta)

La decima raccolta comprende 42 articoli e tratta degli “ufficiali” comuni. È una delle raccolte più interessanti per capire la vita quotidiana del periodo.

Desta stupore l'accostamento e la mescolanza nelle normative di ufficiali e artigiani, ruoli che oggi consideriamo molto diversi, ma che, evidentemente, nel secolo XV erano concepiti come complementari. I lavori artigianali erano considerati come un servizio pubblico, e come tale erano regolamentati con scrupolo, sia per quanto riguarda la qualità del lavoro, che i tempi di consegna e il compenso.

Dalla lettura delle varie norme sembra che l'intento del legislatore (cioè degli *homines Valgrane*) fosse quello di evitare speculazioni da parte dei lavoratori, rigidamente controllati in ogni fase della propria attività. Non si tratta, quindi, di leggi di stampo corporativistico, nate per tutelare una categoria professionale, anzi, lo spirito sembra esattamente contrario. A essere tutelati non sono i lavoratori, ma gli utenti, cioè i “particolari” proprietari terrieri che usufruivano dei servizi di sarti, panettieri, muratori, tessitori.

Il lavoro di artigiani e commercianti era considerato non tanto una “libera” professione con cui cercare di realizzare il massimo guadagno possibile o un'attività svolta in concorrenza con altri in regime di mercato, ma come un servizio nei confronti della comunità da esercitare nel rispetto di tempi e regole molto minuziose e con compensi strettamente controllati. Può stupire

questo aspetto di rigida regolamentazione in tempi lontani, che spesso immaginiamo, erroneamente, meno sottoposti a vincoli e soffocati da burocrazie. In realtà, artigiani e piccoli commercianti erano più vicini al nostro concetto attuale di “impiegati” che a quello di liberi professionisti e al loro duro lavoro corrispondeva una retribuzione molto bassa, di semplice sopravvivenza.

Tutte le categorie elencate nella Decima Raccolta sono tenute a lavorare per compensi prestabiliti, che non possono essere superati neppure per espressa volontà del committente. Anche quando la grande diversità di tipi di lavorazione, di impegno e abilità professionale rendeva impossibile un compenso predeterminato, la retribuzione era comunque fissata da una commissione di esperti e mai lasciata alla libera contrattazione.

Non solo l'artigiano non poteva pretendere più di quanto stabilito, ma non poteva neppure rifiutarsi di lavorare per quel compenso, condizione che arriva molto vicina al concetto di lavoro forzato. A tutto questo si aggiungeva il rischio “professionale” di dover pagare i danni al proprietario per il materiale eventualmente rovinato e la consueta premessa di fiducia accordata per partito preso alla parola del committente in caso di contestazioni.

Viste le dure condizioni di lavoro e contrattuali diventa comprensibile la nascita di “confraternite” che, dietro l'etichetta religiosa, avevano lo scopo di fungere da

associazioni di categoria e di mutua assistenza, antenate degli attuali sindacati<sup>69</sup>.

Più ancora che nelle altre Raccolte, nella Decima troviamo norme molto “tecniche”, che scendono in dettagli per noi difficilmente comprensibili.

Il primo articolo della Raccolta obbliga il castellano a far giurare “*omnes officiales et arterios*”. La parola “*arterios*” può essere tradotta con “artigiani”, ma probabilmente significa con più precisione “coloro che esercitano un arte o un mestiere”, anche nel senso di liberi professionisti e commercianti.

Un primo elenco di *arterios* comprende: “*Becharios, revenditores carnum salsarum, caseorum, seracii et olei ac piscium salsorum*”, cioè macellai, rivenditori di carni conservate (forse qualcosa di simile agli attuali salumi), formaggi, ricotta, oli e conserve di pesci. Interessante il *seracium*, ricotta (da cui “*seiràs*”) differenziato dal *caseum*, formaggio, e l’accenno alle conserve di pesci, (probabilmente pesce sotto sale) che prova la diffusione di acciughe e altri prodotti ittici nelle valli fin dal secolo XV.

Subito dopo, il testo fornisce un secondo elenco di ufficiali soggetti al giuramento: “*tabernarios, sartores, ferrarios, fornarios, molinarios, testores et testrice*”, cioè osti, sarti, fabbri, fornai, mugnai, tessitori e tessitrici.

---

<sup>69</sup> Riferimento capitolo 2.9

Il giuramento è necessario per “esercitare legalmente il loro ufficio e secondo le regole dei capitoli” e anche per pagare le tasse dovute (*ipsos tangentium*).

L’elenco degli “ufficiali” che il castellano è tenuto a nominare è molto lungo e occupa diversi articoli. Si inizia dai “*capitulatores capitulorum*”, incaricati di rinnovare gli Statuti<sup>70</sup>, si prosegue con tre massari che si prendono cura delle mura di cinta del borgo, con gli *aterminatores* (oggi diremmo geometri) incaricati di misurare e mettere i termini di confine fra gli appezzamenti, con i *recercatores* che controllano pesi e recipienti, gli *stimatores*, che si occupano di stime e perizie, e gli *stanciatores* che devono fissare il prezzo di vendita delle merci.

Altri “*homines Valgranè*” sono scelti per controllare i lavori di tessitura e sartoria e i relativi compensi, l’attività dei custodi del bestiame e per la supervisione di molti altri settori specifici, dalla viabilità all’irrigazione, dall’urbanistica alla verifica di pesi e misure.

Un sistema, quindi, che suddivideva il potere “spicciolo”, sui problemi che quotidianamente doveva affrontare una comunità e le relative decisioni, fra una moltitudine di incaricati temporanei, garantendo, nell’insieme, una gestione che oggi definiremmo democratica e partecipata. La breve durata degli incarichi (ogni quattro mesi si rinnovavano le cariche) era garanzia di turnazione fra tutti i cittadini e impediva

---

<sup>70</sup> Colacio decima, articolo 3: *De capitulatoribus elligendis*

il formarsi di posizioni di potere o di possibili speculazioni.

Gli articoli 6 e 7 servono a evitare quello che oggi definiremmo come “conflitto di interessi” o “cumulo di cariche pubbliche”. Il primo vieta a chiunque eserciti “*officium seu ministerium*” in Valgrana di fare contemporaneamente il perito (*recercator seu stimator*). Chi ha l’incarico di stimare beni, costi o danni deve essere estraneo a qualsiasi carica, in modo da non avere interessi che ne condizionino l’imparzialità.

Il secondo vieta di avere più di un solo incarico pubblico (*nisi unicum officium*).

### **Termini di confine e vie pubbliche**

L’articolo 5 parla degli “*aterminatores*”, cioè delle persone incaricate di porre i termini di confine fra i diversi appezzamenti (*inter aliquas possessiones*) sia nel caso di beni rustici o urbani che di vie pubbliche e private. Una figura simile a quella dell’attuale geometra, almeno per le competenze di tipo topografico.

Se qualcuno fa richiesta al castellano di far mettere i termini di confine fra i propri e altrui beni, il magistrato deve convocare gli interessati (*citari personaliter habentes predium*). In caso di contestazione della parte avversa che sostenga che “*terminos non esse ponendos*” (i confini non devono esser messi lì) il castellano dovrà concedere otto giorni di tempo ai contestatori (*parti contradicenti*) per provare le loro ragioni. Trascorso il periodo fissato

senza che sia stata portata alcuna prova in contrario, il termine sarà messo dove si era fatta richiesta.

Il castellano è anche obbligato a intervenire nel caso qualcuno denunci che un vicino ha occupato o usato un terreno violandone i confini (*acceperit de sua possessionem ultra terminos*), sia si tratti di prato che di vigna o altro<sup>71</sup>. Lo stesso procedimento vale anche per i confini delle strade pubbliche, ma in tal caso valgono le osservazioni non solo dei confinanti, ma di qualsiasi altra persona. Il concetto sottolinea che tutti gli abitanti hanno diritto sulla via pubblica, intesa come bene comune, quindi qualsiasi cittadino può ricorrere al castellano per contestare, ad esempio, un restringimento che impedisca il passaggio o un indebito spostamento dei confini delle proprietà adiacenti che ne riduca la carreggiata.

### **Periti per il prezzo delle carni**

L'articolo 9 obbliga il castellano a far eleggere due stimatori<sup>72</sup> al di sopra delle parti che fissino il prezzo della carne nei macelli e dei generi trattati dagli altri rivenditori e panettieri (*ad dandum stanciam* significa dare un valore, stimare, nel senso di imporre un prezzo massimo).

I due avranno pieno potere e le cifre che stabiliranno saranno considerate valide e vincolanti: “ciò che avranno fatto sia fisso e preciso”. Dovranno giurare di

---

<sup>71</sup> Colacio decima, articolo 12: *Quod castelanum faciat aterminari inter eos qui acceperint de possessione alterius*

<sup>72</sup> Colacio decima, articolo 9: *De stanciatoribus elligendis*



determinare il prezzo in buona fede e senza frode (*bona fide et sine fraude*) e senza alcuna ricompensa.

I macellai e gli altri rivenditori non dovranno superare il prezzo stabilito, sotto pena di dieci soldi per ogni infrazione, oltre alla confisca delle merci vendute sovrapprezzo.

I due periti dovranno fissare i diversi valori delle merci ogni quindici giorni. Durante le due settimane i prezzi resteranno invariati (*per stanciatores non possit mutari stanciam*) e nessuno potrà vendere a prezzi maggiori di quelli stabiliti, se non in casi eccezionali rigidamente stabiliti.

Gli stimatori che si comporteranno in modo contrario alle prescrizioni saranno a loro volta multati e se avranno commesso frodi verranno rimossi dall'incarico. Tutti i macellai ed i rivenditori sono tenuti ad avere provviste sufficienti per rifornire i cittadini (*facere banchum sufficientem*).

## **Peso delle monete**

Le monete avevano allora un valore corrispondente al contenuto in metallo prezioso, oro o argento e, nonostante fossero coniate, era necessario pesarle per garantirne la piena rispondenza al valore dichiarato.

Il consiglio deve quindi eleggere un uomo di legge (*unus legali homo*) che controlli il peso delle monete<sup>73</sup> e che tenga a spese del comune una bilancia adatta allo scopo.

---

<sup>73</sup> Colacio decima, articolo 15: Quod elligatur unus legalis homo qui supersit ad pondera monetarum

Il castellano è obbligato a far verificare questo peso mensilmente e ogni volta che ne sia richiesto. Oltre alle solite multe comminate a chi tentasse di spacciare monete di peso non corretto, la norma stabilisce anche che “le bilance ingiuste siano bruciate in piazza” (*atque balancias illas iniustas in platea conburantur*).

La retribuzione in denaro era relativamente poco diffusa. Molte categorie di artigiani e lavoratori avevano il loro salario pagato in cereali e non in monete e per questo dovevano provvedersi di un recipiente col marchio del castellano che garantisse la giusta misura. La stessa moneta aveva un valore reale e non solo simbolico, era cioè una sorta di merce e come tale era soggetta a misura. Di certo, la società di allora era caratterizzata da una scarsa circolazione monetaria e una gran parte della popolazione non la usava correntemente come intermediaria negli scambi.

### **Sarti, tessitori e fabbri**

Norme molto precise riguardano anche l'attività dei sarti, maschi e femmine (*sartor et sarturixia*) che è regolata in modo pignolo sia per quanto concerne la qualità che il compenso e, addirittura, i termini di consegna del lavoro finito<sup>74</sup>. L'articolo 16 stabilisce che “ogni sarto o sarta che prenda panni di qualsiasi genere in lavorazione sia tenuto a finire bene il lavoro nel termine di tre settimane o anche prima, se così convenuto fra le parti”.

---

<sup>74</sup> Colacio decima, articolo 16: *Infra quantum tempus sartores debeant perfecisse vestes*

La pena per i ritardatari è molto elevata: venti soldi per ogni infrazione.

Ancora peggio se “qualche sarto o sarta rovinerà (*vastarent*) un panno di qualcuno”: nel qual caso, oltre alla multa salata, sarà tenuto a rimborsare il danno al proprietario secondo la stima fatta dal fabbricante di panno (*in estimatione draperii*) e da due eletti allo scopo. E il castellano è tenuto a tenere in carcere (*personaliter detinere*) il sarto finché non abbia risarcito quanto dovuto al committente (*donec satisfecerit precium*). In caso di contenzioso, la parola del lavoratore conta poco: come sempre, si dovrà credere al *draperius* o al mercante, purché di buona fama e sotto giuramento.

Un intero articolo è dedicato ai compensi per la confezione di vestiti. Data l'impossibilità di stabilire un prezzo unico, “per la varietà e differenza dei vestiti e delle lavorazioni” si ricorre all'elezione di due *homines* che decidano volta per volta i prezzi. Nulla è quindi lasciato alla libera contrattazione fra le parti.

Norme molto simili riguardano anche “*testores et testrices*”, (compresi quelli presenti solo temporaneamente in paese) che devono fare tele e mantelli usando la misura ufficiale di Valgrana (*ad mensuram sive tesam eis data per comune Valgrane*).

Sono precisati nel dettaglio i prezzi massimi per la manifattura dei diversi tipi di tela: per ogni tesa di tela di stoffa (*de stopa*) soldi tre, per ogni tesa di tela di canapa grossolana (*riste grosse*) soldi cinque, di “*riste subtilis*” soldi

cinque e mezzo, di lino soldi sette e mezzo, di tela da sacco soldi due e mezzo, di tela da tovaglia soldi sei. I mantelli grandi (*mantilorum amplorum*) valgono soldi diciotto, quelli stretti soldi nove,

Tutti gli artigiani sono tenuti a non praticare prezzi maggiori e a non rifiutare il lavoro per il compenso stabilito e forti multe sono previste anche per eventuali compratori che abbiano pagato prezzi maggiori del consentito.

Il castellano è tenuto a controllare ogni tre mesi tutti i tessitori e chi si rifiuterà di lavorare per il prezzo stabilito per gente del paese non potrà neppure prendere commissioni da estranei.

L'articolo 21 riguarda i fabbri (*ferrari*) e il loro compenso e detta diverse prescrizioni su prezzi e tempi di consegna per la fabbricazione di mazze, scuri, zappe e altri attrezzi<sup>75</sup>.

La messa in opera completa di un aratro di qualsiasi tipo ed epoca è pagata con un sestario di cereale di prima qualità (*et capere pro masagio cuislibet celoyre complete anno quolibet sextarium unum siliginis*<sup>76</sup>).

Gli artigiani che pretendessero cifre maggiori sono soggetti alla multa di cinque soldi, e la stessa sanzione è

---

<sup>75</sup> Colacio decima, articolo 21: *De ferrariis et eorum salario*

<sup>76</sup> “*Siligo*” indica sia frumento o segale di miglior qualità che il fior di farina, quindi la costruzione dell’aratro era pagata in natura, con una misura che corrisponde alla doppia emina, quindi a circa 36 chilogrammi di prodotto.

comminata anche al cliente che li avesse pagati più del dovuto.

I fabbri sono tenuti, se richiesti, a consegnare il prodotto finito (mazze, zappe, scuri...) entro tre giorni dall'ordinazione e a tenere presso di sé una mola per affilare (*et teneantur dicti ferrarii tenere unam mollam*). E dovranno rimborsare per il ritardo i proprietari degli attrezzi con tre o cinque soldi a seconda del tipo di zappa.

L'articolo è interessante perché ci descrive le tipologie dei diversi attrezzi e i loro nomi. Il testo nomina tre zappe diverse, una definita "*de barono*", una "*media sapa*" e l'ultima "*sapa de poynta*". Quest'ultima può essere una zappa appuntita, con uno o più denti (come il "*beciàs*" della valle Stura o il "*magàou*"), la seconda è una zappa di medie dimensioni, la prima è probabilmente una zappa larga usata negli orti e per accumulare (*barouinar*) la terra. La "*celoyra*" è evidentemente l'aratro, e il termine è rimasto nel piemontese "*slouira*". Il verbo "*calciare*" che ha il significato di "vestire, preparare" indica la preparazione dell'utensile, il "*masagio*" è l'insieme del lavoro del fabbro necessario alla fabbricazione dell'attrezzo. Dal testo sembra di capire che il cliente dovesse fornire la materia prima, cioè il ferro. Oltre agli attrezzi agricoli, i fabbri dovevano fabbricare bussole e cerchioni per le ruote, finestre di ferro, perni e barre per porte e cancelli. Anche per questi lavori il tempo concesso era di tre giorni dall'ordine.

## Fornarius, fornaria, fornagio e fornigla

L'articolo 23 riguarda i fornai e il loro compenso<sup>77</sup> e stabilisce che per “un sestario di pane ben cotto, tanto per il riscaldamento del forno che per la cottura (*tam pro fornagio quam pro fornigla*) il fornai o la fornai non possano percepire più di otto denari in contanti oppure l'equivalente di sei denari in pane di panetteria o di qualsiasi altro tipo”. Chi si rifiuta di lavorare per il prezzo stabilito viene sospeso dall'incarico per la durata di un anno. Curioso e indicativo il fatto che nel pagamento sia valutata maggiormente la forma in natura piuttosto che quella in contanti (*pecunia*).

“E ogni fornai sia tenuto a numerare tutto il pane portato al suo forno e a restituire lo stesso numero, anche in caso di pagnotte perse o deteriorate”. Nel caso di pane rovinato si dovrà credere al committente, se di buona fama, e il fornai sarà obbligato a tenersi il prodotto deteriorato (*panem vastatum*) e pagarne il prezzo.

Come al solito, quindi, il rischio di errori o disattenzioni ricade totalmente sull'artigiano e si dà per scontata la correttezza dell'accusa nei confronti del lavoratore. La scarsa fiducia nella categoria è confermata anche dall'articolo 24 che stabilisce che i fornai, non possano detenere rami o sarmenti di provenienza non nota<sup>78</sup>.

Devono cioè poter dimostrare da quale privato o da che

---

<sup>77</sup> Colacio decima, articolo 23: *De forneriis et eorum salario*

<sup>78</sup> Colacio decima, articolo 24: *De rama et sarmenta penes fornarios inventa*

bosco comune hanno ricavato le fascine che possiedono.

### **Obbligo di recarsi immediatamente al lavoro**

L'articolo 27 stabilisce che “tutti i carpentieri e muratori e tutti i lavoratori manuali siano tenuti immediatamente e senza attesa o ritardo, non appena pattuito il lavoro e la mercede<sup>79</sup> (*postquam se vel operas suas locaverit*, letteralmente: dopo aver affittato se stessi o le proprie prestazioni) a recarsi nel luogo in cui devono operare e da lì non andarsene fino al tramonto del sole a meno di giusta causa...”.

Chi avrà pattuito un lavoro non potrà farlo effettuare o cederlo ad altri. La pena per i contravventori è di soldi tre e non sarà in quel caso dato da bere o da mangiare ai manovali, che saranno comunque tenuti a lavorare tutto il giorno per il prezzo convenuto in precedenza.

Nessun lavoratore manuale potrà proporre la sua opera in chiesa o nel piazzale, sotto pena di tre soldi per entrambe le parti. La norma vieta quindi le contrattazioni fra datore di lavoro (*conductor*) e operaio in prossimità del luogo sacro.

### **Garzoni e loro obblighi**

L'articolo 28 parla delle varie tipologie di garzoni e dei loro obblighi. L'elenco comprende “*aliquis famulus, bubulcus, asinariis, vel pedisecha, vel alius masnenchus*”. Si

---

<sup>79</sup> Colacio decima, articolo 27: *Quod omnes manuales, carpentarii et mutores vadant incontinenti ad opus et de non loquendo in aliqua ecclesiarum*

trattava, spesso, di bambini o ragazzi molto giovani (*masnenchus* ricorda il piemontese “*masnà*”) impiegati come bovari, conduttori di asini o aiutanti nei vari lavori agricoli o artigianali<sup>80</sup>. Il testo stabilisce che ciascuno di questi garzoni sia tenuto, nel caso abbia promesso di stare col padrone per un certo periodo, a mantenere quanto detto.

La pena per chi se ne andasse anzitempo senza il permesso del padrone è elevata, venti soldi, oltre alla perdita di tutto il compenso pattuito e la restituzione di quanto eventualmente anticipato.

Se non avrà di che pagare il lavorante sarà bandito. Se, invece, sarà il padrone a cacciare senza giusta causa un garzone, questi dovrà pagare integralmente il compenso pattuito, come se il dipendente fosse rimasto in servizio tutto l'anno.

### **Produttori e venditori di candele**

Norme molto rigide anche per produttori e commercianti di candele.

Qualsiasi “*candellarius vel candellaria*” che fabbrichi il suo prodotto per scopi commerciali in Valgrana deve venderlo al prezzo fissato dagli incaricati (*stanciatores comuni Valgrane*).

E se qualcuno sarà scoperto a fabbricare candele usando grasso di maiale (*ponendo seymum de porcho in ipsis candellis*)

---

<sup>80</sup> Colacio decima, articolo 28: *De masnenchi et pedisecis*



pagherà dieci soldi di multa, oltre alla confisca del prodotto.

I venditori saranno tenuti a proporre le candele in quantità di una libbra, mezza libbra e un quarto e non con pesi inferiori. L'articolo specifica anche come devono essere fatti gli stoppini (*lumignonum*) prescrivendo l'uso di cotone “*de bambace fillato*” senza altri componenti, sotto pena delle multe previste e della confisca delle candele.

### **I calzoi, una categoria malvista**

Gli articoli 73 e 74 della Quarta Raccolta riguardano i calzoi (*caligari*) e non sono di immediata comprensione. Il primo ordina che i calzoi “*non ponant ruscham cum galla*”, il secondo impone di stagionare per nove mesi il cuoio prima di farne “*solas sotularium*”, suole per le scarpe. La “*rusca*” è la corteccia di piante ricche di tannino, soprattutto del genere quercia, usata per la concia delle pelli. La “*ruscha cum galla*”, di cui è proibito l'uso, dovrebbe essere quindi la corteccia di piante colpite da parassiti (molti insetti provocano per reazione galle nelle piante). Il lungo periodo di stagionatura previsto per la concia del pellame dovrebbe essere una garanzia di qualità del prodotto.

“*Afaytar*” (dal tardo latino *ad factare*) è il verbo usato per indicare l'azione del conciare cuoio e pellame, che trova riscontri in numerosi altri Statuti ed è rimasto nel francese. Le pelli di animali stese a seccare e la lunga permanenza del prodotto grezzo nel liquido ricco di

tannino creavano condizioni di pessimo odore e inquinamento, cosa che faceva dei calzolai vicini di casa poco graditi. In molti Statuti è espressamente vietato per loro conciare pelli all'interno del paese. In quelli di Valgrana c'è anche il divieto per i macellai di stendere a seccare le pelli degli animali uccisi nella zona del mercato.

La stessa collocazione di questi due articoli sui calzolai nella Quarta Raccolta invece che nella Decima, prova che i calzolai fossero considerati una categoria a parte, non citata nell'elenco degli "*officiales et arterios*" a cui è dedicata la Sezione. Pare quindi che i calzolai non fossero considerati artigiani a pieno titolo. Il divieto di conciare pelli in paese li obbligava a risiedere fuori dal concentrico e ne faceva una categoria di lavoratori emarginata fisicamente e socialmente. Il termine *caligarii*, che tutti i dizionari traducono come calzolai, indica con maggiore esattezza questa attività di conciapelli, da cui i poveri ciabattini ricavano il cuoio, la materia prima per il loro lavoro, e l'inconfondibile odore che ne decretava l'ostracismo sociale.

### **Estimatori e notai**

L'Undicesima Raccolta<sup>81</sup> è composta da 24 articoli che parlano di notai, estimatori, procuratori e dei loro compensi. Per i pubblici periti la tariffa è di quattro denari per ogni lira di valore del bene stimato (una

---

<sup>81</sup> Colacio undecima: *De notariis et stimatoribus et eorum solutionibus*

percentuale attorno al 2%), con l'obbligo di consegnare una relazione al notaio della Comunità. Se l'oggetto di stima era fuori Valgrana, la trasferta era compensata con un soldo per miglio percorso.

L'articolo 22 vieta di far stimare una casa separatamente dal suolo su cui sorge. La proprietà della casa è quindi considerata inseparabile da quella del terreno su cui è costruita (a differenza dei tempi attuali, non era quindi previsto un diritto di superficie).

L'ultimo articolo della Raccolta, il 24, vieta il prestito a usura e fissa un tasso massimo di interesse mensile di tre denari per ogni lira (corrispondenti a 3 soldi all'anno e cioè al 15%). La regola vale nei confronti di persone di Valgrana.

## Norme straordinarie

La **Dodicesima Raccolta** (*Collatio duodecima: De aliis extraordinariis*) è composta da 25 articoli dedicati a vari argomenti. Il titolo ci fa capire che si tratta di norme “straordinarie”, probabilmente aggiunte in un secondo tempo per completare questioni già trattate o per colmare vuoti legislativi su argomenti specifici. Per questo, troviamo accostate tematiche molto diverse, alcune di carattere generale, altre su argomenti quasi banali di vita quotidiana. Nell’insieme, è una Raccolta di grande interesse, proprio perché contiene norme prodotte in una fase successiva alla prima elaborazione degli Statuti, pensate per adeguare il corpo legislativo a problemi contingenti.

### Rifiuti e servizi igienici

L’articolo 4 proibisce la costruzione di gabinetti in prossimità delle vie pubbliche<sup>82</sup>. Il testo è lungo e dettagliato e prescrive anche di togliere (*auferre et destruere*) i servizi igienici (*privatam seu latrinam*) già eventualmente costruiti. Lo scopo della norma è di salvaguardare l’igiene e il decoro e di evitare che le strade siano imbrattate. Prevede anche che i luoghi contaminati siano puliti a spese dei proprietari e disinfettati con “*bona calce*”.

Sullo stesso argomento anche l’articolo 5 che vieta di gettare per strada rifiuti, deiezioni, letame o altre

---

<sup>82</sup> Collatio duodecima, articolo 4: *De privatis seu cloacis non fiendis iuxta vias publicas*

immondizie (*turpitudinem*)<sup>83</sup>. La multa è di tre soldi e il castellano è tenuto a far portare via i rifiuti dalla stessa persona che li ha prodotti e depositati per strada. La regola vale anche nei confronti dei calzolai, a cui è vietato mettere pelli o cuoio a conciare nelle vie pubbliche del concentrico (*ponentes ruscacium affayti in viis publicis burgi Valgrane*). Come si è visto, la norma obbligava questa reietta categoria professionale ad abitare fuori dal paese, escludendola dalla civile convivenza.

### **Libro della Confratria**

L'articolo 6 prescrive ai sindaci di far fare ai priori della Confratria un libro (*unum librum expensarum confratriarum*) in cui siano annotati tutti i beni, i possessi, gli affitti e anche i debiti e crediti. Gli stessi priori della Confratria sono obbligati ogni sei mesi a rendere conto ai sindaci di spese e incassi e i sindaci dovranno riferire in consiglio una volta all'anno.

I priori dovranno anche intervenire nel caso qualcuno abbia promesso di fare una donazione o un legato alla confratria senza poi concretizzare l'atto, rivolgendosi al castellano che procederà immediatamente e senza formalità. Si dovrà credere in tal caso alla parola dei priori, salvo prova contraria.

L'articolo è molto interessante, data la grande importanza delle Confratrie nei secoli precedenti la loro

---

<sup>83</sup> Collatio duodecima, articolo 5: *De non prohibendo aliquid turpe in viis publicis*

forzata trasformazione in Congregazioni di Carità. Il testo prova che erano organizzazioni più laiche che religiose, con un certo grado di controllo da parte del consiglio della Comunità, pur nella notevole autonomia che le ha sempre caratterizzate. Prova anche l'esistenza di una contabilità con relativo libro, andato perduto nel tempo. È infatti quasi impossibile trovare documentazione scritta delle Confratrie, che conosciamo solo attraverso testi che ne parlano “dal di fuori”, come questo.

### **Osterie, campana della notte e gioco d'azzardo**

L'articolo 7 proibisce di soffermarsi nelle osterie dopo il suono della campana della notte, sotto pena di tre soldi di multa.<sup>84</sup> La medesima ammenda dovrà essere pagata dall'oste (*tabernarius vel tabernaria*) a meno che il cliente non sia un ospite, a cui è lecito “mangiare, bere e stare”. Tre soldi di multa anche per gli osti sorpresi a vendere vino a estranei dopo il suono della campana che decreta ufficialmente l'inizio della notte.

La proibizione valeva quindi per gli avventori che non pernottavano nel locale, che aveva quindi anche la funzione di locanda.

Molto più severe le ammende per i giocatori d'azzardo sorpresi dopo la campana della notte e fino al sorgere del sole, che dovranno pagare 60 soldi, oltre alla confisca dei “*taxillos*” (letteralmente tessere, cioè carte o

---

<sup>84</sup> Collatio duodecima, articolo 7: *De non stando in taberna post sonum campanae noctis*

dadi) e del denaro. Stessa forte multa al proprietario della casa in cui si trovavano i giocatori, purché a conoscenza del fatto (*sciente*). Le multe sono ridotte a venti soldi per l'infrazione commessa durante il giorno. Se il giocatore o il proprietario non avrà di che pagare sarà posto in catene.

Una frase fa capire, però, che il gioco d'azzardo era permesso se fatto secondo le regole stabilite e dopo aver pagato il dovuto: “Queste norme sono valide se non è stata assegnata la gabella del gioco”. Dal testo pare quindi che si appaltasse la gabella (*vendita gabella*) e dunque la possibilità di giocare senza incorrere in sanzioni. Le forti multe erano perciò motivate non tanto dall'esigenza morale di impedire il gioco d'azzardo, quanto da quella più concreta di proteggerne il monopolio e i relativi incassi. Esattamente come ai nostri tempi.

Era possibile, invece, giocare liberamente “*ad omnes tabullas*” “*salvo ad raffam et derrochetum*” (con l'eccezione di due giochi specifici; il nome del primo, “a raffa” è rimasto nel linguaggio comune. Fra i molti significati di “tabula” nel Glossario del Du Cange vi è anche quello di “gioco” (*tabularum ludus*). Non è facile capire di che gioco si tratti, se di dadi, di carte o di bocce.

### **Franchigie, libertà e danni**

L'articolo 9 punisce con severità chi opera contro alle franchigie e libertà degli abitanti di Valgrana e alle buone consuetudini. Il colpevole, oltre alla multa, sarà

privato di ogni privilegio e incarico. Chi avrà procurato un danno al comune dovrà risarcirlo in misura doppia e i suoi beni non solo non saranno tutelati, ma si potranno rovinare o saccheggiare senza incorrere in sanzioni (*sint vasta et indeffensa*).

Lo stesso metodo spiccio usato come deterrente per gli evasori fiscali è qui applicato a chi opera contro gli interessi della comunità.

## **Pane e lupi**

Immediatamente dopo aver parlato di argomenti importanti e alti (libertà, franchigie e privilegi) si torna al quotidiano con l'articolo 10 che impone a chi va a comprare il pane di prendere la pagnotta che ha toccato<sup>85</sup>. Una elementare norma igienica, con relativa multa di quattro denari vianensi e obbligo ai panettieri di denunciare al castellano i contravventori.

L'ultima frase stabilisce il divieto alle panettiere di chiamare ad alta voce i clienti (*vocare volentes emere panem ut emat suo*) per sottrarli alla concorrenza. Una sorta di proibizione, quindi, di farsi pubblicità, punita con la multa di sei denari astensi. Il testo è interessante perché conferma la funzione pubblica di artigiani e commercianti, il cui compito era di svolgere un servizio utile per la comunità e non di arricchirsi in modo allora ritenuto illecito.

---

<sup>85</sup> Collatio duodecima, articolo 10: *Quod ementes panem teneantur capere illum quam maneaverint*



Il brevissimo articolo 11 stabilisce un premio di cinque soldi per chiunque catturi un lupo di età maggiore di un anno. Il testo specifica che la cifra è pagata per ogni lupo, quindi in caso di abbattimenti multipli viene moltiplicata. Il verbo usato è “*capere*” che letteralmente significa catturare, probabilmente col significato di uccidere.

Tempi diversi, rispetto agli attuali. Adesso chi uccidesse un lupo andrebbe incontro a guai seri. Gli animali selvatici sono fortemente tutelati, predatori compresi; agnelli, capretti e pastori molto meno.

Forse il ricordo della fame è troppo lontano, o forse gli attuali *Capitulatores* non hanno spesso occasione di andare al pascolo col proprio gregge e di vedere coi propri occhi agnelli sgozzati dal lupo e si sono fermati all'immagine bonaria dei fumetti di Lupo Alberto. Un ambientalismo da salotto che nasconde una visione miope e precisi interessi e che può fare gravi danni proprio all'ambiente, oltre a quei pochi agricoltori e allevatori che ancora si ostinano a vivere e lavorare in montagna.

## **Incendi e secchi**

L'articolo 12 impone di accorrere in caso di incendi “portando acqua”<sup>86</sup>. Nel caso di qualsiasi incendio “*in loco Valgrane, quod Deus advertat*” (che Dio ce ne scampi!) donne e manovali sono tenuti a portare acqua e cercare

---

<sup>86</sup> Collatio duodecima, articolo 12: *De aqua ad incendia portanda et situllis emendandis*

di fare il possibile per spegnere le fiamme. E se qualcuno avrà perso nell'incendio il proprio secchio (*alique situle vel aliqui ciberi*) gliene sarà comprato un altro a spese del comune, dietro giuramento da parte del danneggiato. E tutte le persone di Valgrana, sia i manovali che gli altri sono tenute ad accorrere quando vedono un incendio o sentono le “*criida*”, l'annuncio pubblico. Chi non lo farà sarà multato di tre soldi. La paura degli incendi (e le terribili punizioni per quelli dolosi) sono una costante del passato, dovuta alle coperture in paglia di molti fabbricati, alla presenza nelle aie e nei fienili di foraggi e cereali facilmente infiammabili, ai focolari aperti, ai forni da pane. Incendi, tempeste e pestilenze erano possibilità concrete che destavano terrore, tanto che faceva paura anche solo nominarle. Per questo o per una forma di velata scaramanzia, nei testi d'archivio, come nel presente articolo, sono spesso associate a formule di scongiuro: “che Dio ci liberi, tenga lontano”. L'accento al rimborso dei secchi eventualmente danneggiati nell'opera di spegnimento ci riporta a una società dove anche i più umili attrezzi erano preziosi e avevano un forte valore e a un rapporto di reciproca onestà fra cittadini e amministratori che col tempo è andato smarrito.

### **Tutela assoluta degli scolari**

Molto interessante è l'articolo 13 che stabilisce che “tutti gli scolari che vengono a scuola a Valgrana, da qualsiasi

posto vengano, siano e debbano essere pienamente tutelati sia nella persona che nelle cose” (*in persone et rebus plenissime affidati*) a cominciare da otto giorni prima dell’inizio delle lezioni e fino a otto giorni dopo la fine. E questa norma vale nonostante qualsiasi avvenimento esteriore, comprese le guerre e le rappresaglie.

Come già in precedenza, a un articolo di carattere generale e di vasta apertura, seguono due norme molto pratiche: il divieto per bovari e garzoni di passare per le strade di Valgrana sopra il carro, se non in occasione di lutti, e l’ordine di portare la falce da fieno con la punta rivolta in alto. Non è facile capire le ragioni di queste strani imposizioni. La prima può far parte di una sorta di codice della strada del secolo XV ed essere dettata da ragioni di sicurezza, oppure nascondere motivazioni classiste, per cui sul carro poteva starci comodamente seduto solo il padrone, mentre i garzoni dovevano andare a piedi.

Portare la falce con la punta rivolta in alto pare a prima vista meno sicuro della posizione contraria, eppure il motivo è proprio quello di “non nuocere ad altri”. Allora come oggi le norme nel settore della sicurezza sono spesso confuse e contraddittorie.

I tre articoli seguenti<sup>87</sup> riprendono l'argomento delle prostitute e dei ribaldi, già definiti nella Terza raccolta, di diritto penale e aggiungono la categoria delle ruffiane. Tutti questi soggetti non possono abitare a Valgrana né permanere in paese dopo il tramonto del sole né prima dell'alba. I sostantivi “prostituta, ruffiana e ribaldo” sono accompagnati dall'aggettivo “pubblico” e sono definiti tali dal parere unanime di almeno tre vicini. Ben tre norme aggiunte nell'ultima raccolta a quelle della terza sezione sull'argomento provano che il problema della prostituzione e del gioco d'azzardo era attuale e scottante.

### **Dubbi, oscurità, dissenso, errori formali**

Due articoli diversi, il 20 e 21, ma con il comune denominatore della preoccupazione di non lasciare zone d'ombra nella legislazione e nella sua interpretazione. Il primo riguarda problemi di carattere urbanistico<sup>88</sup>, sorti in seguito all'approvazione degli Statuti con relative norme sulla viabilità, gli spazi comuni, i passaggi, l'obbligo di demolizione di costruzioni ingombranti. Il testo specifica che in caso “di dubbio, oscurità o dissenso” a riguardo degli accessi alle singole proprietà (*occasione exitus vel introitus*) o delle vie, delle mura di cinta e delle costruzioni gli interessati debbano “concordare,

---

<sup>87</sup> Collatio duodecima, articolo 17: *De non hospitando meretrices ribaldas*; art. 18: *Quod publice meretrices non morentur in burgo Valgrane nec ruffiane*; art. 19: *Quod meretrices et ruffinaes non veniant post solis occasum intra muros*

<sup>88</sup> Collatio duodecima, articolo 20: *De questionibus ortis occasione muri seu parieti vel exitu vie*

definire e riparare” mediante il castellano e due “*bonos et legales homines*”, (due uomini saggi ed esperti di legge) scelti da entrambe le parti.

Il parere dato dai due eletti e dal castellano sarà vincolante e varrà per sempre come norma di legge (*valeat et teneat et perpetuo observetur*).

Ancora più interessante e attuale l’articolo seguente che prescrive che sia chiarito ogni dubbio sorto in merito all’interpretazione dei Capitoli.<sup>89</sup>

Il testo merita un’analisi dettagliata, perché è significativo del grado di “democrazia” raggiunto già nel XV secolo dai nostri comuni. “Inoltre si stabilisce che, se vi sia qualche errore formale (*incongrua latinitas*), vizio, difetto ortografico (*defectus silabe*) o dubbio di qualsiasi tipo” in qualche norma questo possa essere “emendato, corretto e interpretato” dagli incaricati (*capitulatores* o notai). Il compito di chiarire i testi legislativi è quindi dei loro stessi estensori, mentre i cittadini hanno diritto a usufruire di norme chiare, comprensibili e di veder risolti tutti i possibili dubbi interpretativi.

A seicento anni esatti di distanza, la considerazione rimane di sconcertante attualità, la semplicità e leggibilità delle norme restano un lontano miraggio, i 358 articoli dei Capitula sono diventati decine di migliaia di leggi e leggine che si sovrappongono, si accumulano, si stratificano fino a diventare un groviglio inestricabile. E nessuno degli attuali legislatori pare aver voglia di

---

<sup>89</sup> Collatio duodecima, articolo 21: *De dubiis et obscuritatibus capitulorum per capitulatores emendandis*

assumersi la paternità e la responsabilità di quanto ha prodotto.

Nuovo brusco passaggio dal generale al particolare e dal teorico al pratico per l'articolo 24, già ricordato in precedenza che vieta di portare fuori dal territorio comunale vino confezionato prodotto in Valgrana (norma speculare a quella che ne vietava l'importazione). Insomma, la gente di Valgrana deve bersi il vino locale e non può né comprarlo né venderlo fuori comune.

L'ultimo articolo dell'ultima raccolta, il venticinquesimo, stabilisce una sorta di diritto di prelazione a favore delle persone di Valgrana riguardo ai beni situati entro i confini comunali venduti a estranei. Vicini e coerenti e parenti hanno sei anni di tempo per far valere il loro diritto e acquistare il bene alle medesime condizioni. La norma riflette lo spirito "campanilista" tipico dell'epoca e il desiderio di non cedere a "forestieri" pezzi del proprio territorio.

## Breve intermezzo d'archivio

Per farmi perdonare l'eccesso di norme, di numeri e di termini latini che hanno appesantito fin qui il racconto, riporto adesso qualche piccola curiosità stralciata dalla lettura dei documenti d'archivio. Negli Ordinati e nei Causati si nascondono, spesso, notizie marginali, riguardanti episodi di vita quotidiana, spese, liti, stipendi. Insomma, notizie minute, di quelle che non faranno mai parte dei libri di storia, ma che possono contribuire a darci un'idea di come fosse la vita un tempo nei nostri paesi.

Un intermezzo forse più digeribile, fra la ripetitività degli articoli di legge degli Statuti e la precisione geometrica e numerica di Catasti e Censimenti.

### Uno sguardo agli anni di fine Cinquecento

In uno dei documenti contabili più antichi, risalente al 1596, si annota il pagamento della decima al curato, consistente in venti staia di vino, per un ammontare di 220 fiorini, quasi dieci volte lo stipendio del sindaco. Altri 100 fiorini sono spesi per *“cibaria fatta dall'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Vescovo di Saluzzo con li suoi servitori e altri religiosi”*. Il Prelato col suo seguito era venuto in paese ed era stato ospitato dal Barone, ma il conto delle spese era arrivato alla Comunità.

La permanenza del Vescovo era costata alle casse comunali (vuote anche allora, il sindaco Otta era

costretto a lunghi giri fra Cuneo, Dronero e Saluzzo per racimolare prestiti) quasi quanto il rifacimento del tetto della chiesa, affidato a Mastro Antonio da Lugano con una spesa di 115 fiorini. Artigiani specializzati provenienti da Lugano o da altri paesi lontani lavoravano abbastanza di frequente nelle nostre zone in quel periodo. Accanto alla cifra pagata al “mastro” è segnata la motivazione: *“per sue fattighe per haver ricoperto et legnamato il coperto della chiesa Parrocchiale di S. Martino”*. I lavori per la manutenzione del ponte sul Grana sono compensati un fiorino la giornata e fra i beneficiari compaiono molti consiglieri e lo stesso sindaco. In tempi di scarsa circolazione monetaria, evidentemente, un fiorino era un ottimo compenso per una giornata di fatiche e gli amministratori del comune non disdegnavano di trasformarsi in manovali per l'occasione. La parola “ponte” è forse eccessiva, in realtà si trattava di una precaria “pianca” di travi e fascine che richiedeva continui rifacimenti. Le spese sono annotate ogni anno, con la stessa regolarità delle piene primaverili.

Un incaricato è mandato a Bernezzo a comprare fagiani, un altro a Dronero a comprare pernici, da regalare a notabili vari in occasione della loro “venuta”.

Ma la vera disgrazia di quegli anni di fine Cinquecento erano i militari di stanza e di passaggio nel paese. Il 2 settembre 1596 arriva a Valgrana *“la Compagnia d'huomini da Cavallo dell'Ill.mo Monsignor di Ternavaso”*, una vera sciagura per le casse comunitarie e per gli abitanti,



obbligati al mantenimento di soldati e animali. Quasi ogni soldato era accompagnato da un “*servitore*”, a piedi o a cavallo. Ci sono decine di annotazioni per alloggio, cena, fieno e altro a soldati e ufficiali, per un totale molto consistente. Nelle pagine successive si segnano le spese per le trasferte di sindaco, consiglieri e segretario “*per convenir amicabilmente con Monsignor di Ternavasio*” la partenza delle truppe da Valgrana. Sembra di capire che per convincerlo a sloggiare la Comunità abbia dovuto sborsare una non precisata somma, dopo una lunga trattativa con l’assistenza anche di un avvocato. In seguito alle spese straordinarie per il mantenimento della guarnigione di cavalieri, si fanno diverse missioni per reperire nuovi prestiti, alcuni dei quali per rimborsare altri debiti precedenti in scadenza. Quasi mille fiorini erano pagati ogni anno dalla Comunità al signore locale, il Barone Saluzzo.

La lettura di questi bilanci contabili di fine Cinquecento ci fa vedere un paese oppresso da spese per nobili, clero e militari, in balia dell’arroganza e della prepotenza dei vari potenti di turno e di passaggio. Una realtà ben diversa da quella intravista nella lettura degli Statuti, da cui traspariva una Comunità orgogliosa e attenta ai propri diritti e dotata di ampia autonomia e di una certa ricchezza.

### **Regolatore dell’orologio e suonatore delle campane**

I documenti contabili del seicento e settecento ci informano che il maggior stipendio pagato a un

dipendente della Comunità toccava all'incaricato di regolare l'orologio e suonare la campana in occasione del cattivo tempo che percepiva una retribuzione più che doppia rispetto al messo comunale. A quest'ultimo spettava però anche un paio di scarpe all'anno, mentre il suonatore di campana doveva provvedere di tasca sua alla sostituzione e manutenzione delle corde, a *“dirigere a dovere l'orologio”* e alle piccole riparazioni delle parti meccaniche *“non eccedenti lire una di Piemonte”*.

Suonare la campana era compito di grande responsabilità e impegno: regolava la vita della Comunità, ne scandiva i tempi, sottolineava le occasioni di festa e i momenti dolorosi. Il suono della campana era il collante che teneva insieme le esistenze dei singoli facendoli diventare una reale comunità, con tempi unici e condivisi. Divideva il giorno dalla notte, decretandone ufficialmente l'inizio, con relativi divieti e sanzioni.

Oltre alle funzioni sacre, alle sepolture e solennità varie, alla *“tribaldetta”* che annunciava le feste, l'incaricato doveva attivarsi quando si profilava la minaccia di un temporale. La convinzione del tempo era che il suono delle campane avesse il potere di allontanare tempeste e grandinate. Invece che a reti di plastica e a polizze assicurative, ci si affidava all'intercessione divina e all'intermediazione di svariati santi specializzati nella difesa delle colture. La credenza ha anche una, sia pur lieve, giustificazione di carattere quasi scientifico: come per i cannoni antigrandine, l'effetto dirompente delle onde sonore può ridurre la dimensione dei nuclei di

condensazione attorno a cui si formano i chicchi di ghiaccio, evitando effetti negativi.

La rottura accidentale di una campana era considerata una grande disgrazia, oltre che una spesa non lieve per farla rifondere e fra le responsabilità del suonatore vi era anche quello del periodico controllo di eventuali difetti o problemi.

Nel Causato del 1748, ad esempio, è annotata la spesa straordinaria di 100 lire per *“fare rifondere la campana della Crociata per essere rotta”*. La cifra è notevole e l'uscita imprevista obbliga il Consiglio ad aumentare per quell'anno il coefficiente della “taglia”, la tassa fondiaria.

### **Problemi con Cappellani e alberi di castagno abusivi**

Il Cappellano della Confraternita era negli anni di fine Settecento, anche maestro di scuola. Lo stipendio era elevato, dalle 250 alle 300 lire annue, ma comportava l'obbligo dell'insegnamento, della residenza in loco, di celebrare ogni giorno la Messa secondo le intenzioni della Comunità, di confessare, *“di attendere alle Benedizioni in tempo d'estate in occasione del cattivo tempo”*, di *“andare con la compagnia vestito col rocchetto”*, di trovarsi un sostituto a sue spese in caso di lunga malattia.

Per molti anni si susseguono sacerdoti che non prendono sul serio l'incarico e non soddisfano le esigenze della Comunità. Spesso nei verbali ci si lamenta che il Cappellano *“non si cura di attendere a detto uffizio”* e gli amministratori sono costretti a vagabondare per la

Provincia per cercare un sostituto. Il sindaco si reca a Entracque, a Celle Macra, perfino nella lontana Ormea per trovare un soggetto adatto. Una girandola di sacerdoti si alterna nell'incarico in poco tempo e anche l'ultimo, originario del paese della val Tanaro, arrivato a Valgrana nell'ottobre del 1784, dopo pochi giorni è ripartito *“per alcuni suoi affari e non è più rimpatriato”*. Oltre al notevole esborso per lo stipendio del Cappellano, spettava alla Comunità anche pagare l'affitto per la sua abitazione, che in certi periodi serviva anche da scuola. Per evitare l'ulteriore spesa, nel 1778 il sindaco ricorda al Consiglio che il defunto padre di Chiaffredo e Spirito Armando qualche decennio prima aveva piantato *“alle falde della montagna denominata di Coasso cinquantacinque alberi di castagna domestici al lungo d'una viassola”* in terreno di proprietà comune. La cosa non pare avere attinenza coi problemi abitativi del Cappellano, ma subito dopo il sindaco precisa che gli Armando sono proprietari *“in attiguo della cappella di San Giuseppe, di un corpo di casa quale con poca spesa potrebbesi ridurre in una convenevole e decente abitazione per il maestro”*. I castagni, ormai cresciuti e in fase di produzione, valgono più della casa e i fratelli Armando sono costretti al baratto. In questo modo la Comunità si procura gratuitamente un edificio adiacente alla Confraternita, che diventerà sede della scuola e abitazione del Cappellano. Unico problema, allora come ai nostri tempi, l'ottimistica affermazione della *“poca spesa”* necessaria per ristrutturare il fabbricato trasformandolo

in una conveniente abitazione per l'esigente cappellano. In realtà, una volta effettuata la permuta si affida a un perito l'incarico di stimare il costo dei lavori che ammonterebbero a ben 1000 lire, una cifra improponibile per le casse comunitarie. Il Cappellano fa pressioni affinché si ristrutturino comunque l'edificio, minacciando di andarsene altrove in caso contrario. Il sindaco fa notare al Consiglio che *“licenziandosi difficilmente se ne invenirebbe un altro”*, come era già successo nel recente passato, e propone di fare i lavori in stretta economia. Trattandosi di opera utile a tutti, *“facilmente si indurrebbe il popolo senza costo a fare la condotta dei legnami, lose, pietre, sabbia e calcina”* e si potrebbero eseguire i lavori con una cifra molto minore di quella indicata dal preventivo di stima.

In questo modo, grazie ai 55 alberi di castagno piantati, curati e innestati dalla famiglia Armando ai bordi del loro appezzamento - ma in terreno pubblico - e grazie al lavoro gratuito di molti volontari, la Comunità riesce a dotare la Confraternita di un conveniente alloggio per il Cappellano.

In quegli stessi anni gli “Ufficiali” della Confraternita chiedono al Consiglio di provvedere alla spesa per il *“rialzamento del campanile”*, giudicato necessario *“affinché il suono della campana si senta da longi”*. Nonostante la rilevanza della spesa e la mancanza di fondi delle casse comunali, il Consiglio<sup>90</sup> approva la richiesta

---

<sup>90</sup> Ordinato di Consiglio in data 11 luglio 1781

all'unanimità, con la motivazione che la mancanza della campana sarebbe *“di grave pregiudizio, massimamente per quelli che mandano a scuola figliuoli”*.

### **Ponti, orti e scomuniche**

Anche col Piovano don Giorgio Vercellone la Comunità ha in quegli anni diversi attriti: il sacerdote pretende il pagamento di *“decima e primizie”* per un ammontare di 180 lire, a cui si aggiunge la richiesta di 45 lire *“per il mantenimento di cera per le funzioni”*. Ma i problemi veri nascono a causa della costruzione del ponte sul Grana, opera a lungo sognata e progettata e finalmente in corso di realizzazione. La violenza delle acque spazzava via regolarmente le precarie *“pianche...senza veruna sponda”* che univano la Villa con Ripalta, con grave disagio degli abitanti.

Da anni era in progetto la costruzione di un nuovo ponte capace di resistere alle piene primaverili e dopo un lungo iter burocratico si avvicinava finalmente l'inizio dei lavori, già approvati dall'Intendenza. Si presentava però il problema della strada di accesso all'opera, che per evitare giri inutili doveva passare in terreni privati utilizzati come orti, adiacenti alla vecchia strada. Per ottenere l'assenso dei proprietari si era *“concertata”* una stima, oppure proposto una permuta con un vicino terreno comunale. Il Piovano era però intervenuto rivendicando diritti su uno di questi appezzamenti, di proprietà del signor Andrea Otta e

minacciando addirittura la scomunica a chiunque avesse occupato l'orto conteso.

L'anatema ha l'effetto di bloccare i lavori e il Consiglio deve rivolgersi all'Intendente spiegando che il progetto prevede “*il rettilineamento*” della strada e che le pressioni del pievano rendono difficile realizzare l'opera.

La risposta è sollecita e ottiene l'effetto sperato: davanti alla forza della burocrazia sabauda anche il testardo prete deve ritirarsi in buon ordine.

Il nuovo ponte non è però sufficiente a resistere alla violenza delle acque e presto dovrà essere rinforzato, con ulteriori spese. L'alluvione del 1780 porta via la strada di Fontanile, i canali di servizio del mulino e lo stesso ponte, pur resistendo, si ritrova “*tutto ingiainato*”. Chissà se qualcuno avrà collegato la furia delle acque con gli anatemi del Pevano e si sarà ricordato della storia dell'orto conteso...

Di certo, don Giorgio Vercellone non era particolarmente amato dai suoi parrocchiani, o almeno dagli amministratori. Davanti ai suoi ripetuti tentativi di imporre, come suo successore, il quasi omonimo nipote don Giorgio Andrea, il Consiglio già nel 1777 si rivolge al Vescovo pregandolo “*di provvederli d'altro personaggio più abile nelle pendenti circostanze*”. La scena si ripete sette anni dopo, nel 1784, quando il Pevano “*attesa la avanzata e ben senile età*” ed essendo pure sopraggiunta una “*non leggiera infermità*” vorrebbe cedere la parrocchia al nipote. Davanti al rischio che prosegua la saga familiare, il Consiglio ribadisce “*il poco gradimento per tale soggetto alla*

*maggior parte di questo popolo*” e la Comunità riesce a evitare il temuto avvicendamento. Non però a sbarazzarsi del poco gradito Pievano, che non abdicò alla parrocchia e vi restò fino alla morte, avvenuta dieci anni dopo, nel 1794.

Don Giorgio Vercellone, originario del paese e con un cognome “importante” rimase ufficialmente pievano per 37 anni, che diventano 52 conteggiando anche il periodo da curato. Un esempio, a seconda dei punti di vista, di attaccamento al lavoro o alla poltrona.

### **Appalto per la cera e gli ornamenti**

Il confine fra vita religiosa e vita civile era un tempo molto meno netto che ai giorni nostri e la Comunità si accollava quasi tutte le spese per la manutenzione degli edifici, l'illuminazione, le feste e per le stesse funzioni solenni. Era a suo carico anche la scelta e il pagamento del Predicatore quaresimale (che il sindaco andava spesso a cercare in paesi relativamente lontani e il cui impegno era compensato con una cifra doppia rispetto alla retribuzione annua del messo comunale).

La spesa per la fornitura di cera e per gli ornamenti delle chiese superava le 100 lire annue (127 lire nel 1781), tanto da indurre il Consiglio ad accettare volentieri la proposta della Compagnia del S.S. Sacramento di accollarsi l'incarico per un compenso annuo forfettario di 75 lire.

Nel Registro degli Ordinati del 1781 è inserita la Convenzione fra Comunità e Compagnia in cui si



specifica che quest'ultima è obbligata *“in perpetuo...al mantenimento del cero pasquale, grani di incenso e le tre candele delle Marie a cui era la Comunità tenuta”*. Dovrà fornire quattro torce del peso di libbre tre per gli amministratori comunali in occasione delle processioni del Corpus Domini e nelle feste delle Reliquie e San Martino. Dovrà provvedere a tutta la cera necessaria per le Benedizioni dal 3 maggio sino al 14 settembre per la difesa delle campagne e per le novene per la festa delle Reliquie. Dovrà anche *“far tapezzare e ornare la chiesa in dette solennità”*.

In diverse altre occasioni sono menzionate le Benedizioni *“per la conservazione dei frutti della terra”* o per *“la difesa della campagna”*, che si ripetevano regolarmente per tutta la bella stagione, da inizio maggio a metà settembre e per cui i sacerdoti erano regolarmente retribuiti. Anche le frequenti “novene” erano a carico della Comunità. Fra queste, sono sempre ricordate le funzioni per le feste delle Sante Reliquie.

### **Reliquie e santi legionari**

Nel Causato del 1737 sono annotate 150 lire di spesa straordinaria *“per compire la Cappella stata redificata dalla Comunità per collocare le reliquie di S. Giocondo e Giacinto”*. Per l'occasione si stanziavano anche 30 lire per contribuire ai festeggiamenti. È probabile che quindi le Reliquie siano arrivate a Valgrana in quegli anni, o poco prima.

Ma chi sono Giacinto e Giocondo? La risposta non è facile, anche perché parecchi santi con quei nomi sono venerati in posti e con storie molto diverse.

Un'ipotesi interessante è che si tratti di due fra i tanti santi "legionari" creati per dare nomi e volti ai militi dell'ipotetica legione Tebea, martirizzata, secondo la leggenda, in un paesino della Svizzera, Agaune. Una storia antica, nata probabilmente da qualche episodio realmente accaduto di soldati cristiani dell'esercito romano uccisi per non aver voluto rinnegare la propria fede, trasformata, dal ripetersi del racconto e dalla sponsorizzazione dei Savoia, in un'ecatombe capace di popolare le nostre valli di centinaia di improbabili santi guerrieri. L'iconografia li disegna con gonnellino, corazza e bandiera sabauda (incurante dello scarto di almeno un migliaio di anni fra la fine dell'impero romano e il consolidarsi del potere dei Savoia), con carnagioni chiare e gote rosse (non molto adatte a soldati africani) e nomi di varia provenienza (nord Europa compreso).

Una legione romana contava diverse migliaia di soldati, non c'erano quindi limiti alla creazione di nuovi santi e dai quattro nomi citati nella leggenda originale si arrivò ai circa quattrocento martiri, arruolati a forza nell'esercito anche grazie alle simpatie dei Savoia, al cui spirito guerrafondaio si intonava perfettamente un corpo di santi con spada e corazza. Non a caso, proprio il capo della legione, San Maurizio, fu subito assoldato

come protettore del casato, con tanto di festa “nazionale” solenne.

Per dare un supporto materiale a questa leggenda capitò a proposito la scoperta casuale a Roma, di antiche catacombe ricche di scheletri e ossicini vari. La materia prima ideale per la confezione di reliquie, reliquari e per il relativo commercio, che arrivò non solo in tutta Italia, ma si spinse fino a paesi esotici e lontani, con una dimensione globale da far invidia ad Amazon. Solo nella nostra zona alpina sono documentati almeno sei casi di creazione di santi legionari in seguito alla traslazione di reliquie provenienti da Roma.

Un’ipotesi realistica, sulla base dei documenti d’archivio e di queste vicende storiche, è quindi che a inizio Settecento qualche reliquia sia arrivata anche a Valgrana, dando origine alla venerazione di Giocondo e Giacinto e ai relativi festeggiamenti.

A sostegno di questa interpretazione vi è anche il fatto assodato che il Piemonte, e in particolare la val Grana, sia da considerarsi come uno dei principali centri “dell’invenzione tardiva di santi legionari”<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> Cyril Isnart, *Saints légionnaires des Alpes du Sud*, Editions de la MMSH, 2008

## Valgrana nella Relazione del Brandizzo

Alla ricerca di improbabili e ipotetici risparmi, lo Stato ha deciso di abolire le province, considerandole alla stregua di enti inutili. Dal punto di vista storico, invece, proprio le province sono state, a partire dal Settecento, l'ossatura portante dell'efficiente burocrazia sabauda. La loro funzione di indispensabili enti intermedi fra le Comunità e il potere centrale è stata fondamentale (e lo sarebbe ancor più in questi tempi, in cui la distanza fra cittadino e Stato pare diventata incolmabile e sentimenti di repulsione e disgusto si sostituiscono ai valori di partecipazione e controllo democratico).

La provincia di Cuneo nel Settecento non comprendeva albese, monregalese e saluzzese, contava solo 62 comuni ed era retta da un Intendente Generale, con compiti simili a quelli dell'attuale Prefetto, ma con poteri molto più estesi.

Dal 1750 al 1763 la carica di Intendente fu assegnata a Bonaventura Ignazio Nicolis conte di Brandizzo. Erano gli anni in cui la burocrazia sabauda stava rafforzandosi ed estendendo il suo controllo anche agli angoli più remoti delle valli. Lo Stato voleva conoscere le risorse di ogni comune, anche a fini fiscali. Per questo, il generale delle Finanze De Gregori aveva richiesto a ogni Intendente la compilazione di una dettagliata relazione sul territorio di sua competenza.

Il Brandizzo (a differenza di altri suoi colleghi) aveva preso molto sul serio l'ordine ricevuto, lavorando ben

tre anni alla stesura della sua Relazione su “ogni città e terra posta nella Provincia di Cuneo”.

Il risultato è stato un lavoro di ben ottocento pagine, scritte personalmente dall’Intendente, zeppe di numeri, dati, considerazioni, annotazioni. Insomma, uno straordinario strumento per capire la realtà dei nostri paesi a metà del Settecento.

Il lungo testo, che ha riposato per secoli quasi indisturbato nella Biblioteca Reale di Torino, è ora disponibile a tutti in una fedele trascrizione dovuta al prezioso e accurato lavoro della signora Angelberga Rollero Ferreri<sup>92</sup>.

Il Brandizzo doveva essere una persona molto precisa, al limite della pignoleria, ma non aveva niente del “burocrate”. Il suo metodo di ricerca è eccezionalmente moderno e si basa su un’inchiesta capillare condotta sul territorio e non su dati preesistenti. Per conoscere le produzioni agricole, l’Intendente si rivolge direttamente ai contadini, non fidandosi di “nessuna persona apparente de’ luoghi, ma solo (dei) rurali...”. La Relazione è sovente critica anche nei confronti degli amministratori civili e religiosi.

Dalla lettura traspare la figura dell’autore: una persona onesta, competente, corretta e anche umana, capace di

---

<sup>92</sup> La “Relazione che il Conte di Brandizzo fa di ogni città e terra posta nella Provincia di Cuneo”, è contenuta in: “*La Provincia di Cuneo alla metà del secolo XVIII*” a cura di Giuseppe Griseri e Angelberga Rollero Ferreri, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2012

prendere le parti delle filatrici della strazza di seta soggette alle angherie dei rapaci gabellieri e di schierarsi spesso contro notabili e parassiti vari.

Valgrana conta 1800 abitanti ed “è la terra più cospicua della valle” cioè la più ricca. Come gli altri comuni della bassa e media valle, è feudo di un ramo della famiglia Saluzzo. I redditi del feudo sono molto elevati: 730 lire pagate ogni anno dalla Comunità (di cui 530 per “il censo giurisdizionale” e 200 per l’affitto “de’ forni e fornetti”) e 1200 lire per l’affitto “degli edifizii da acqua, cioè molino da tre ruote... resiga, torchio da olio e battitore da canapa”. Altri introiti arrivano alla famiglia da vari diritti e affitti di case e terreni, portando il totale annuo sulla soglia delle tremila lire, una cifra molto consistente.

Anche la parrocchia di S. Martino è ricca e può contare su un reddito annuo di 1000 lire, di cui 500 “frutto di giornate 30 circa di beni allodiali”. Oltre a una cifra annua fissata in 180 lire, riceve dalla Comunità altre 100 lire “per la manutenzione della messa prima ogni giorno e per la manutenzione d’un vicecurato”. La locale Congregazione di carità ha un reddito modesto “ma molto ben amministrato”.

La grande ricchezza dei nobili, le buone entrate della parrocchia e la forte produttività della campagna contrastano con i bassissimi redditi della Comunità: appena 40 lire annue, per l’affitto dei forni. Una situazione paradossale, ma allora frequente: gli introiti

delle Comunità erano costituiti soprattutto dall'affitto degli alpeggi e Valgrana non ne aveva. Quindi a Valgrana nel Settecento i conti erano ricchissimi, il clero era ricco, la popolazione era mediamente benestante (in rapporto ad altre realtà) ma le casse comunali erano assolutamente vuote, con entrate praticamente nulle e forti uscite.

Fra queste, oltre alle ingenti cifre da pagare annualmente ai conti e alla parrocchia, anche i costi di manutenzione di strade e ponti.

Il concentrico è diviso in due (la Villa e Ripalta) e la comunità è obbligata a “mantenervi sopra con gran dispendio un ponte” e molte altre zone del comune sono sottoposte “alla corrosione che reca il torrente Grana”.

Anche dal punto di vista agricolo, il territorio è nettamente diviso in due parti: pianura e montagna. “Quella parte che trovasi al piano...è fertilissima e produce ogni sorta di vettovaglie e di frutta: solo i prati non corrispondono alla bontà dei campi”. Questa minore fertilità è dovuta al ristagno idrico (“sono posti in siti troppo dominati dalle acque”) e all’abitudine di concimare solo i campi: “gli abitanti conservano tutto il letame per i campi senza spargerne mai ne’ prati”.

I seminativi erano coltivati a cereali, con buone rese di segale, frumento, grano saraceno (fromentino) e miglio. Al contrario di quanto capita oggi, la segale era allora più produttiva del frumento (40 emine a giornata contro le 30 del grano, pari rispettivamente a 5,4 e 7,2 quintali)

e veniva coltivata anche in pianura, proprio per la maggiore resa unita alle minori esigenze. Il miglioramento genetico ha invertito oggi questi dati di produzione unitaria, a dimostrazione che il grano con cui si fa il pane attualmente è solo un lontano parente del cereale di un tempo.

Interessante anche la forte superficie coltivata a miglio (66 giornate) e a grano saraceno, cereali oggi quasi scomparsi in zona. Il miglio ha una cariosside piccolissima, tanto che per seminarne una giornata era sufficiente mezza emina, cioè 9 chili di seme. Nel comune, la produzione annua era di ben 297 quintali. Il grano saraceno si traseminava invece nella segale rada a primavera, in modo da avere due raccolti nello stesso anno.

La produzione totale di cereali era di 662 tonnellate all'anno, pari a oltre 3,6 quintali per abitante, il doppio di quanto in quel periodo si considerava necessario per mantenere una persona. Grazie ai fertili campi della sua pianura, Valgrana aveva quindi segale, grano e avena “da vendere”. In tempi in cui l'obiettivo della famiglia contadina era raggiungere l'autosufficienza alimentare non era cosa da poco. Questo spiega la denominazione di “terra cospicua” e la descrizione di relativa ricchezza della popolazione.

Ricchezza che derivava anche dall'allevamento di ben 550 bovini e 800 ovicapri, che consumavano tutta la produzione foraggera.



I castagneti occupavano quasi mille giornate, con rese discrete (4470 emine di castagne bianche, cioè secche). L'Intendente aveva anche interrogato personalmente il gestore del mulino da olio che gli aveva confermato la buona produzione di noci (700 emine in un'annata normale).

Anche i gelsi vegetavano bene, ma gli alberi piantati erano insufficienti al fabbisogno. Il Brandizzo scrive che “il clima del luogo è molto adatto alla coltivazione de' vermi da seta” e si producono in una buona annata “1000 rubbi di cocchetti” (bozzoli). Metà circa del fabbisogno di foglie di gelso doveva essere soddisfatto affittando alberi fuori paese.

Proprio in quegli anni si stava diffondendo in zona la proto-industria della seta: nel 1752 “un certo Varengo” aveva messo in opera nel paese “una donzena di fornelli per filare i cochetti”. Nulla, però, in confronto alla filatura che “intende l'anno venturo 1753 stabilire (a Caraglio) il signor Marchetti” che ha comprato a questo scopo un grande palazzo nobiliare.

## Il Catasto Figurato del 1774

Oltre ai preziosi manoscritti degli Statuti del 1415-31 e a molti altri documenti di grande interesse, l'Archivio storico di Valgrana conserva un altro gioiello di assoluto valore: il Catasto del 1774 con il Libro Figurato ricco di oltre sessanta mappe.

Non si tratta del Catasto più antico del territorio comunale, visto che sono disponibili i Registri del 1627, 1634, 1689, 1690 e 1699. È però un'opera unica e sorprendente per tanti motivi.

Innanzitutto per le bellissime mappe del territorio, con un disegno elegante e accurato e una colorazione ad acquarello, di grande valore estetico e cartografico. Poi per l'uso di strumenti di misura allora di avanguardia e per una precisione topografica notevole, col calcolo minuzioso delle superfici dei canali di irrigazione e delle strade, oltre che delle particelle, e la rappresentazione di tutti gli edifici. Molto moderna, per l'epoca, anche l'impostazione tecnica, del tutto simile a quella in uso ancora attualmente: si tratta di un catasto geometrico particellare suddiviso in qualità e classi con le relative tariffe e comprensivo di tutti i documenti necessari per veloci ricerche: l'elenco dei possessori, dei numeri di mappa, il Sommarione, il Libro Figurato.



Infine, la presenza in Archivio di tutta la documentazione del periodo ci consente di seguire le varie fasi della sua progettazione, elaborazione e realizzazione. A partire dai decenni precedenti, in cui si

era lamentata più volte l'inadeguatezza del Catasto in uso e le gravi ingiustizie contributive che comportava il mancato aggiornamento dei Registri esistenti, per arrivare alla decisione di intraprendere l'opera, alla firma del dettagliatissimo contratto col geometra incaricato delle misure e valutazioni, fino alle difficoltà nell'esecuzione, ai contrasti coi paesi vicini per la definizione dei confini, al problema dei beni usurpati: la completezza della documentazione ci permette di vivere momento per momento il lungo e complicato lavoro che ha portato alla realizzazione del libro che possiamo ammirare incastonato nel bel mobile protettivo, e della grande mappa d'insieme che accoglie, in riproduzione fotografica, il visitatore che entra nell'edificio comunale.

Lo studio dei Catasti conservati negli archivi è un'importantissima fonte di conoscenza del territorio, della storia, dell'agricoltura. Questi documenti ci danno notizie non solo sulla proprietà fondiaria, ma anche sul tipo di società, sulla distribuzione della ricchezza, sulle strutture sociali, religiose e caritative, sui toponimi, sulle unità di misura, perfino sugli eventi meteorologici e climatici. Oltre alla loro importanza per le informazioni che ci forniscono in svariati settori, i Catasti sabaudi sono spesso anche testi di pregevole fattura, quando non vere e proprie opere d'arte, ricche di abbellimenti, scritte con grafia elaborata e rilegate con cura. Fare "*la misura del territorio*" era un costo considerevole per le Comunità, che poi non lesinavano nella spesa per il

supporto materiale cartaceo, per le copertine in cuoio o pelle, per le decorazioni.

Rispetto a molti Catasti conservati negli archivi comunali, il Libro Figurato e le mappe di Valgrana del 1774 sono però unici per i motivi a cui accennavo prima e ci regalano una “fotografia” del territorio di allora, con case, prati, strade, ruscelli, chiese, boschi. Possiamo sapere quali campi erano arati coi buoi, quali solo zappati, dov'erano le vigne e gli alteni, qual era la superficie dei castagneti da frutto, quanto erano ancora estesi i beni comuni, quelli ecclesiastici, quelli dei nobili. Le mappe disegnate ci danno un'immagine del territorio che possiamo confrontare con quella attuale, per capirne l'evoluzione e individuare gli aspetti da salvaguardare, i cambiamenti e le possibilità.

Dobbiamo anche considerare che il Catasto è stato in passato un mezzo basilare di giustizia contributiva e di efficienza fiscale, strumento essenziale per passare da forme semplicistiche e improvvisate di tassazione a un sistema tributario basato su dati oggettivi (i redditi fondiari) proporzionali, in una società a netta prevalenza agricola, all'effettiva ricchezza personale e familiare. Come possiamo vedere bene ancora ai giorni nostri, quello che veramente danneggia l'economia e lo sviluppo di un paese non è solo il peso complessivo della pressione fiscale (che oltre un certo limite diventa “oppressione” e soffoca ogni iniziativa), ma anche e soprattutto l'instabilità e la volubilità delle imposizioni, il continuo balletto di nuove regole e nuove tasse che

genera sfiducia e insicurezza, due fattori letali per ogni sistema produttivo.

Durante i secoli XVII e XVIII la situazione economica, già pesante per i precari redditi agricoli dei comuni delle valli, per le continue guerre e le ricorrenti epidemie, era resa ancor più difficile dalla grande variabilità delle imposizioni e dai giochi di potere esercitati da nobili ed élite locali per ottenere esenzioni e privilegi.

Con l'affermarsi del potere dei Savoia si moltiplicarono anche le imposte ducali, necessarie per le frequenti e costose guerre e per la costruzione di numerose fortificazioni. Diminuita col tempo l'importanza della tassa sul sale, la fantasia dei burocrati sabaudi creò un gran numero di tributi: il tasso, il Sussidio militare, il Quartiere d'inverno, il giogatico, il General Comparto del grano<sup>93</sup>. Tutte queste imposte erano ripartite in modo approssimativo fra le diverse Comunità, ognuna delle quali doveva contribuire con una cifra fissa. Ogni comune aveva una certa libertà di reperire questo denaro dai suoi abitanti e ricorreva all'intermediazione di esattori che potevano aggiungere angherie e

---

<sup>93</sup> Quest'ultima era una curiosa tassa in natura che obbligava i vari comuni a consegnare, spesso in posti lontani, una certa quantità di frumento e segale, per il mantenimento delle truppe.

Si può trovare un compendio generale relativo alle questioni fiscali e alla tassazione nei secoli XVII e XVIII nel testo di Alessandro Barbero, *Storia del Piemonte. Dalla preistoria alla globalizzazione*, Einaudi, Torino 2008. Per una dimensione più locale di particolare interesse *Storia di Cuneo e delle sue Valli* a cura di Piero Camilla e Rinaldo Comba edito da Società degli studi storici della Provincia di Cuneo, Cuneo 1996.

personalismi a un sistema già molto mutevole e improvvisato. Gabelle, tributi feudali e decime appesantivano ulteriormente la situazione.

In questo quadro di incertezza e aleatorietà, il passaggio a una tassazione basata sulla ricchezza fondiaria era quindi un grande passo avanti nella direzione della giustizia contributiva e della stabilità delle imposizioni. Toglieva in pratica l'arbitrio su cui si era sempre basato il prelievo fiscale.

Questa tensione verso un sistema tributario corretto ed equilibrato era già presente negli Statuti del 1431, in cui si vietava espressamente di imporre tasse fondiarie "*nisi registrum*" (se non basate sul catasto). In questo modo l'imposizione aveva una base oggettiva e misurabile, cosa che costituiva un vantaggio e una garanzia. In altre parole, la fantasia, che in tanti settori è un grande pregio, diventa un peccato capitale se esercitata dai burocrati incaricati delle finanze statali per inventare modi nuovi e stravaganti di prelevare soldi ai contribuenti. Considerazione banale, ma che conserva tutta la sua validità anche nel terzo millennio, come noi italiani ben sappiamo.

Passare a un sistema di tassazione su una corretta base fondiaria era però tutt'altro che facile, in quanto prevedeva l'esistenza di un efficace Catasto tenuto costantemente aggiornato. Lavoro che richiese secoli, spese ingenti e numerosi rifacimenti, prima di arrivare ad una forma stabile e uniforme.

Nonostante i diversi tentativi operati dai suoi predecessori, si dovette attendere la “Perequazione” operata nel 1700 da Vittorio Amedeo II per arrivare a una versione definitiva e abbastanza uniforme del Catasto piemontese.


La parola “Perequazione” ricorda proprio questo gigantesco sforzo di rivoluzionare il sistema di tassazione basandolo sull’effettiva ricchezza dei singoli e delle Comunità, abolendo i personalismi e i localismi nella fase di esazione e riducendo i privilegi e le immunità di nobili e clero. Alle grandi difficoltà tecniche di misurazione e valutazione si associavano quindi enormi difficoltà politiche per cercare di ridimensionare esenzioni e privilegi fiscali radicati da secoli da parte della Chiesa e della nobiltà. Un obiettivo molto ambizioso e un lavoro immane, che durò per tutto il XVIII secolo.

### **I Catasti Antichi del 1627, 1634, 1689, 1690**

Gli Statuti del 1431 obbligavano il castellano a procedere alla compilazione di un registro aggiornato degli immobili e menzionavano un Catasto preesistente. Tutti questi documenti sono purtroppo andati perduti. I Catasti più antichi conservati nell’Archivio storico comunale risalgono agli anni a cavallo della grande pestilenza del 1630, che colpì molto duramente Valgrana uccidendo una buona parte degli abitanti. Il testo più antico è del 1627, seguito a distanza di pochi anni da un nuovo registro fondiario del 1634. Sono



entrambi Catasti di tipo descrittivo, ordinati per possessori, senza mappe di riferimento e senza numerazione delle particelle. Nel Repertorio iniziale i proprietari sono elencati per nome e non per cognome (tutti gli Antonio, i Costanzo, le Cattaline...), sistema curioso ma abbastanza comune in quel periodo.



Pagina iniziale del Catasto del 1627, il più antico conservato in archivio. I possessori sono elencati per nome e non per cognome e in alto è disegnato un indice.

Nel Catasto del 1627, fra gli altri sono registrati i beni della Comunità di Valgrana (15 appezzamenti per un reddito complessivo di 1 lira e 7 soldi) della Confratria della Levata (un castagneto), della Chiesa parrocchiale (8 appezzamenti per un totale di 16 soldi). I maggiori proprietari terrieri arrivavano a un registro catastale superiore alle 3 lire, molto maggiore, quindi, al totale dei beni censiti della Comunità.

Il Catasto del 1634 mantiene la stessa impostazione, con i possessori elencati per nome.

Dall'elenco dei possessori si nota una discreta percentuale di nomi femminili, segno che la proprietà fondiaria era diffusa anche fra le donne. Fra questi diverse Cattalina, Anna, Angela, Antonina.


Il Catasto compilato negli anni della grande pestilenza resta la base di tutti quelli successivi, come si può leggere in un documento del 1669 che ammette che il Registro rifatto in quell'anno<sup>94</sup> si basa interamente sul *“libro di misure fatte nel finaggio del medesimo luogo nell'anno 1630”*.

Nel 1689 si procede al rifacimento del Catasto, ma il risultato non dev'essere soddisfacente, cosa che obbliga a farne uno nuovo l'anno seguente. Sono così conservati due volumi, redatti ad appena un anno di distanza, entrambi intitolati *“Registro della Molto Magnifica Comunità di Valgrana”*. La spiegazione del doppio lavoro la troviamo in una lettera allegata a firma di Filippo Gabriel di Saluzzo Barone di Valgrana che, prendendo le parti dei propri *“sudditi”* contesta il lavoro degli stimatori, che avrebbero *“accresciuto o diminuito a loro capriccio”* le valutazioni con grave danno dei contribuenti. Secondo il Barone, la situazione è così pasticciata da non essere rimediabile: occorre rifare tutto da capo affidando il lavoro di stima *“a persona forestiera, pratica et*

---

<sup>94</sup> ASV, faldone 191 Cadastri o Libri de' trasporti 1636-1686, riferimento foto P1190537 e seg.

*timorata di Dio”, con l’aiuto di “di quattro o sei dei più vecchi e più pratici del luogo”.*



Nel fare il nuovo catasto è necessario che non “*si occulti alcun registro*” e che “*si misurino tutti li beni della chiesa delle monache della confratria ...*”. Uno dei problemi dei Catasti antichi era infatti anche la mancanza di registrazione dei beni ecclesiastici un tempo esenti da tassazione, tra cui gli ingenti possedimenti dell’antico priorato di Santa Maria della Valle, appartenente ormai alle “*Reverendissime monache di Santa Clara di Saluzzo*”. In tutto i possessori sono 309 di cui 78 residenti in paesi vicini.

La lettera col maggior numero di registranti è curiosamente la “H”, iniziale di “*heredi*”, a riprova del gran numero di proprietà indivise, frutto anche del sistema di successione a quote pari che obbligava i beneficiari ad attendere anni o decenni per poter dividere i beni ereditati. Col gran numero di figli, infatti, le fette della torta diventavano così sottili che non costituivano più aziende in grado di garantire la sussistenza, finché con acquisti o matrimoni si riusciva a incrementare il capitale ricevuto.

### **Il Catasto del 1774: preliminari e contratto col geometra**

Il 25 maggio 1770 la Comunità di Valgrana decide che è necessario “*procedere alla misura generale con formazione della mappa per l'intero suo territorio*”. L'avvocato fiscale della Provincia spiega che bisogna “*rinvenire un operatore in cui concorrano le necessarie prerogative d'abilità ed onore...come richiede un'opera di tanta importanza tendente alla perpetuità...*” La persona in questione è il geometra Gioanni Giacomo Zoccola di Castagnole delle Lanze, per cui il vice Intendente ha effettuato “*gli indubitati riscontri della perfetta idoneità ed onoratezza*”.

Le due parti firmano quindi un dettagliatissimo contratto composto da 54 articoli che rimane affisso per quindici giorni in comune, in caso di eventuali contestazioni. Il testo del lungo Capitolato è molto interessante, perché fissa precise condizioni per il lavoro del geometra e soprattutto perché descrive le tappe e le

procedure della misura e della valutazione, dandoci un'idea precisa di come si procedesse allora a livello topografico ed estimativo.

Nel documento si legge che *“il geometra e misuratore dovrà essere patentato...”*, dovrà avere *“capacità ed esperienza e aver già atteso ad altre misure”*, ma soprattutto *“dovrà mettere mano alla medesima e continuarla e terminarla”* nel tempo concordato *“senza veruna interruzione”*. In caso di malattia dovrà *“tosto ristabilito in salute ripigliare il suo lavoro”*.

Inoltre *“dovrà provvedersi e mantenersi per suo costo e spesa uno o più assistenti...trabucanti, porta tavola e palinar?”*. Sarà a suo carico *“la provvista dei trabucchi campionati a dovere ed ogni altro instrumento necessario”*. A sue spese dovrà anche provvedere *“la carta bisognevole per le operazioni di campagna e brogliassi, così anche le penne, craglioni, colori e inchiostri...il tutto di buona qualità”*.

Il contratto, predisposto dall'Ufficio di Regia Intendenza<sup>95</sup>, non si limita alle questioni economiche, ma si addentra anche in dettagli tecnici e fissa il modo di procedere e i tempi. Il geometra *“dovrà servirsi della tavola pretoriana tanto per il perimetro quanto per la misura parziale”* e rideterminare i piccoli appezzamenti con l'uso dello squadra *“per levare gli angoli e lati e tortuosità”*. Dovrà inoltre disegnare le mappe secondo i punti cardinali

---

<sup>95</sup> ASV, categoria 5, Catasto 1774, Capitolato fra la Comunità e il Geometra, foto P1170545. L'Intendente era una figura analoga a quella dell'attuale Prefetto; la Provincia di Cuneo non comprendeva il saluzzese, il monregalese e l'albese.

*“mediante l’ordinario strumento della bussola ponendo sulle mappe la solita rosa de venti”.*

La tavola pretoriana era per i tempi uno strumento molto moderno, costituito appunto da una tavola in legno su cui si appoggiava il foglio, orientato con la bussola e su cui si tracciavano direttamente le linee traguardate attraverso un’alidada, più tardi sostituita da un cannocchiale. Benché fosse nota da fine 1500, era stata in pratica usata per la prima volta per operazioni topografiche nel 1720 per il Catasto milanese. L’accordo col tecnico prevedeva quindi l’uso di una tecnologia d’avanguardia per le misure, con strumentazione adeguata e “certificata” (trabucchi campionati).

Era anche prescritto l’ordine delle operazioni da svolgere, iniziando dalla perimetrazione del territorio comunale e proseguendo con la determinazione delle particelle. La prima fase del lavoro comportava, naturalmente, la possibilità di problemi nella determinazione dei confini con le vicine Comunità e in caso di contestazioni era indicata la complessa procedura da seguire.

Una volta stabilita la linea di contorno del comune si doveva iniziare il lavoro di misurazione dei singoli appezzamenti. Il tecnico era libero di scegliere da che parte iniziare la misura, ma poi doveva procedere sistematicamente, senza soluzione di continuità. Si dovevano anche apporre i termini di confine ove mancanti (denominati “valenti”) e tener conto delle divisioni e ricomposizioni. Con le successioni ereditarie

le divisioni erano frequenti ed altrettanto numerosi erano i successivi aggiustamenti (smembramenti, aggiunte, aggregazioni) per garantire ad ogni nuova famiglia un'azienda adeguata all'autosufficienza alimentare. Il frequente rifacimento dei Catasti era anche motivato dalle difficoltà nel tenerli aggiornati. In questo lavoro il tecnico poteva valersi dell'assistenza "*di due deputati indicanti pratici del territorio e de' beni*" usati anche come aiutanti nelle misure, porta tavole e palinari. Un lavoro lungo che doveva essere effettuato "*giorno per giorno*" e preceduto dalle necessarie notifiche affisse all'albo pretorio. Le operazioni di misura comprendevano anche le superfici occupate da fabbricati: "*tutti li siti di casa ed edifici ed altri siti fruttiferi ed infruttiferi?*".

A differenza dei Catasti precedenti e in conformità delle norme generali dettate dagli Uffici di Regia Intendenza, la misura doveva quindi essere generale, cioè comprendere la totalità del territorio: "*...li monti, li pascoli, li boschi, rivi ossia rivalli, bealere, fossi...chiese, cappelle, case de quartieri e case di campagna...le strade pubbliche e comunali, le ghiaie e alvei dei fiumi e torrenti ed altri siti...*". Il lavoro di misura effettuato dal geometra Giacomo Zoccola è di straordinaria accuratezza e riporta la superficie dei torrenti, dei canali di irrigazione, le tare per i passaggi e le strade, la perdita di terreno dei "*beni corrosi?*", cioè portati via dall'azione dilavante delle acque e l'area di rispetto di un trabucco lungo il corso del Grana.

## Regole teoriche e difficoltà pratiche

Non deve esser stato facile, per il bravo geometra di Castagnole Lanze, seguire nella pratica le dettagliate istruzioni dell'Intendenza e più volte il tecnico è costretto a spiegare al Consiglio della Comunità le grandi difficoltà per realizzare l'opera: il vecchio Catasto è del tutto inaffidabile e inutile, *“i siti montuosi componenti i due terzi del territorio sono tutti allibrati a corpo”* e quindi non erano mai stati misurati in precedenza. Fra questi appezzamenti non misurati rientrano i castagneti, anche di estensioni notevoli (30-40 giornate). Tutte le aree comuni non sono mai state censite, come pure i boschi, i pascoli, i gerbidi, gli incolti.

Il vero problema è però dato dai terreni un tempo comuni e successivamente messi a coltura, che nel vecchio catasto non sono riportati.

Nella prima fase di determinazione del perimetro, com'era prevedibile, ci sono stati anche attriti con le comunità confinanti, in particolare con Montemale<sup>96</sup>.

La zona contestata è un angolo di terreno che secondo Montemale era proprio *“da cinque, dieci, venti e trenta e più anni e da tempo immemorabile”*, ma i riferimenti sono molto aleatori: *“sino al bussone di castagno situato in mezzo da cui si vede una pianta stata tagliata pochi anni sono il cui ceppo si vede esistente fuori di terra dalla parte di mezzogiorno ...”*.

---

<sup>96</sup> ASV, categoria 5, faldone 195, Carte diverse relative alla misura generale 1770, foto P1170418



Non esattamente un termine di confine all'altezza della richiesta precisione topografica. Misurare in montagna è arte difficile e riuscire a conciliare le esigenze di squadri, bussole e trabucchi con quelle di un mondo in cui si ragionava di cespugli e ceppaie doveva richiedere al tecnico almeno altrettanta abilità diplomatica che capacità professionale.

I problemi davvero insolubili non erano però relativi alla misura, ma alla stima. La tacita ma ferma richiesta del committente era, con ogni evidenza, quella di non far variare troppo “il totale di registro”, cioè il reddito catastale complessivo dell'intero comune. Il motivo era semplice: era proprio quella la cifra che serviva da base per il calcolo dell'imposta fondiaria, la “taglia”.

Aumentare il registro complessivo poteva significare per Valgrana dover pagare più tasse e stravolgere il collaudato sistema di ripartizione fra i “particolari” del comune.

Dover censire una gran quantità di terreni mai registrati in precedenza senza far variare la somma risultante è un'equazione di difficile soluzione e spiega le difficoltà “estimative” del geometra. Spiega anche le risposte sibilline del consiglio, che invita il tecnico a non preoccuparsi troppo dei beni un tempo comuni e ora usurpati (l'esatto contrario delle rigide imposizioni dell'Intendenza) perché *“qualora ve ne fossero sono i più infimi di bontà del territorio per esser divisi da rocche e situati sopra monti infruttiferi...”*.

Si vede benissimo che nonostante le parole ufficiali, che non possono contraddire apertamente gli ordini dell'Intendenza, e nonostante l'ipocrita raccomandazione di fare tutto il possibile "*per identificare veruna sorta di beni usurpati*", la preoccupazione è quella di non far variare il valore totale. Per questo si raccomanda, fra le righe, al geometra di chiudere entrambi gli occhi e si invita il tecnico a basarsi sul vecchio catasto, per quanto obsoleto e inaffidabile "*senza veruna aumentazione*".

### **Il problema dei "beni usurpati"**

I Catasti seicenteschi prendevano in considerazione solo la piccola porzione del territorio comunale effettivamente coltivata. Non erano censiti boschi, pascoli, gerbidi, "*graverè*" di proprietà comune, che costituivano la maggior parte della superficie complessiva. Erano anche esclusi dal pagamento di imposte i beni "immuni", di proprietà ecclesiastica o nobiliare.

Con la ripresa demografica successiva ai drammatici anni della pestilenza del 1630, gli aumentati fabbisogni alimentari della popolazione obbligarono i residenti a mettere a coltura terreni prima usati estensivamente o non utilizzati del tutto. Si trattava, in genere, di pascoli, gerbidi o boschi comuni, che progressivamente vennero migliorati, dissodati, disboscati, con paziente lavoro di generazioni. Muretti a secco, sentieri, terrazzamenti, canali di irrigazione costruiti con grande fatica

permisero di allargare la superficie agraria utile, trasformando in campi e prati appezzamenti in precedenza inutilizzabili.

Nella seconda metà del settecento, questi beni un tempo comuni erano spesso coltivati da privati ormai da lungo tempo, tanto da essere considerati propri, trasmessi in eredità e talvolta anche venduti. Uno dei motivi delle pressanti richieste delle autorità sabaude alle comunità per il rifacimento dei Catasti e la misura “generale” del territorio era proprio il tentativo di registrare questi nuovi terreni, teoricamente pubblici ma praticamente privati, e di ricavarne redditi per le casse comunitarie e statali, tramite sanatorie e tassazioni.

Il geometra Zoccola deve quindi procedere al riconoscimento dei terreni “usurpati” e alla loro misurazione e valutazione, sempre con la clausola tacita di non far variare troppo il totale di registro del comune. L’Intendente, poco propenso a credere nel disinteresse e nell’obiettività delle parti in causa, pretende che la Comunità nomini “*per mezzo di un Consiglio per Capi di Casa*” sei soggetti “*di conosciuta probità, pratici della campagna e letterati*”.<sup>97</sup> I prescelti non potranno essere persone del posto o comunque “*possidenti beni nel territorio*” o soggetti “*sospetti a titolo di parentela*” per cui ci si rivolge ad “*abitanti dei luoghi circumvicini*”. Due degli esperti indicati arrivano dalla Vallera di Caraglio, due da Montemale e due da Monterosso. Tutti sono “*letterati*”,

---

<sup>97</sup> ASV, categoria 5, Catasto 1774, Ordinato del 3 febbraio 1773, foto P1170562

pratici di campagna, “*stimati i più capaci per essere tutti buoni registranti?*” e in grado quindi “*di fissare il grado di bontà dei beni?*”.

## **Sommario**

Il Catasto del 1774 è composto da diversi libri fra cui il “*Sommario del Territorio di Valgrana*” in sono elencate in ordine numerico tutte le particelle con accanto l’indicazione dei possessori, la qualità, la superficie in giornate, tavole e piedi.<sup>98</sup>

Le prime particelle sono case o siti nel concentrico (Villa e Ripalta) e il primo appezzamento è di proprietà dell’Ill.mo Sig. Conte Saluzzo di Monterosso.

Il totale dei beni censiti ammonta a un registro complessivo di 100 lire, 5 soldi, 6 denari. Come da precise indicazioni del Consiglio, quindi, il totale catastale è variato poco, rispetto alle 91 lire dei Catasti seicenteschi, segno che il geometra ha saputo destreggiarsi con i numeri in modo da registrare le nuove particelle senza far crescere troppo il risultato finale.

I possessori sono 344. In tutto le particelle sono 3568. La superficie media di una particella è di pochissimo superiore a una giornata piemontese. I beni della Comunità occupano 2330 giornate, per un valore di registro di 4 lire e 11 soldi. In totale le giornate sono

---

<sup>98</sup> ASV, faldone 196 Colonnario e Sommario relativi alla Misura Generale 1772, riferimento foto da P1190585

6125, di cui 111 occupate da chiese, vie pubbliche e dal torrente Grana. Fra le altre particelle troviamo anche misurate strade e canali irrigui: la bealera del molino di oltre due giornate di proprietà dei Conti Saluzzo e la bealera di Bottonasco di giornate 5 e 33 tavole di proprietà della Comunità.

Le chiese sono contrassegnate in mappa da lettere alfabetiche, senza indicazione della particella: oltre alla “chiesa parrocchiale e cimitero del presente luogo sotto il titolo di S. Martino” e alla “chiesa Confraternita dei Disciplinanti ossia del Gonfalone sotto il titolo di San Giuseppe” sono elencate dieci “cappelle campestri”: S. Antonio, San Bernardino, S. Andrea, San Bernardo, San Rocco, San Defendente, Madonna della Neve, Santa Maria, S. Anna, Santa Croce. Molte di queste chiese e cappelle hanno propri terreni. Rientrano fra i possessori di beni fondiari anche la Compagnia del S.S. Sacramento (che possiede oltre a diversi terreni anche una casa nel concentrico), quella del Rosario, la Compagnia del Suffragio (proprietaria di un grosso castagneto) e il Beneficio di Santa Caterina.

Le Congregazioni dei poveri (ex Confratrie) sono due, quella “*del presente luogo*” che possiede una casa con cortile e quella di Monterosso, con 2,4 giornate di castagneto a S. Fontana. La Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo di San Giuseppe possiede 2 case con cortile nel concentrico, 2 orti, 2 seminativi, un prato e 2 castagneti per un totale di oltre 6 giornate.

L'ente religioso che possiede i maggiori beni fondiari è però il Monastero delle Madri di Santa Clara di Saluzzo, che ha preso il posto dell'antico priorato di Santa Maria della Valle. Le suore sono proprietarie di 15 grandi appezzamenti di buon valore agrario non distanti dalla sede conventuale per un totale di quasi 58 giornate con un registro catastale superiore alle 3 lire. Sono seconde solo al Barone nella classifica dei maggiori possidenti del comune. All'epoca della compilazione del Catasto si avvicina, però, la fine della storia secolare del monastero, i cui beni saranno nazionalizzati e venduti "al cittadino Duranda Gianbattista uomo di legge" nel 1801.

Anche le strade pubbliche sono indicate con la superficie e sono 5: quella "*tendente*" a Caraglio, a Montemale, al Borgatto di Monterosso (di oltre 6 giornate), a Bernezzo (detta via di Cavoira) e quella detta di Novarea. A queste si aggiungono 2,86 giornate di strade pubbliche "*nel luogo*", le 7 giornate della strada comune di Cavoira, 0,95 della strada comune delle Viasole e 1,78 giornate della strada comune di Bottonasco.

Il torrente Grana occupa nel comune una superficie di oltre 47 giornate. Sono misurati anche i Combali di Marroberto, Cavaliggi, Ollasca, Cavoira, e della Comba.

## Libro figurato

Nel contratto firmato a inizio lavori si legge: “*Dovrà anche il sig. Geometra formare un libro figurato denominato Campagnolo di tutte le pezze in essa mappa divisi per regione, per facilitare i riparti di bonificazioni di grazia di tempesta*”. Lo scopo del Libro Figurato, che rende unico e prezioso questo Catasto, era quindi quello di suddividere il territorio in regioni distinte in modo da poter applicare gli sgravi di imposte in caso di eventi meteorici negativi (grandine etc.) che interessavano localmente il territorio. Compreso nella principale imposta, il “tasso” vi era una percentuale chiamata “diffalco di tempesta”, una sorta di assicurazione grandine obbligatoria, che permetteva, in caso di danni alle colture dovuti al clima, di ottenere sgravi fiscali. Siccome spesso le tempeste sono fenomeni molto locali, serviva un testo con mappe e dati diviso in zone omogenee, da usare sul campo: appunto il “*Campagnolo o Libro Figurato*” .

L'ultimo registro del Catasto è anche il più interessante, con le sue 60 mappe colorate e la suddivisione in “*regioni o valbe*” che ci permettono di ricostruire la realtà territoriale dell'epoca. Il testo riporta le regioni per ordine alfabetico, rendendo poco immediata la loro collocazione spaziale. Ho preferito accorparle, invece, con criteri di zona, per facilitare la loro comprensione. Il Libro Figurato era anche il “libro di campagna”, che veniva utilizzato comunemente per operazioni e riscontri sul territorio. Questo spiega la sua “usura”, le pagine a volte staccate e rattoppate.

## **Giuramento di fine lavori**

Il lavoro di misura, valutazione, compilazione dei registri e disegno della mappe ha occupato il geometra Zoccola per quattro anni. Tutti i documenti dovevano essere scritti con “*carattere tondo, chiaro e pulito*” senza cancellature e con le cifre ben leggibili, su carta imperiale e ben rilegati. Il Geometra era tenuto a consegnarli al committente e all’Intendenza “*a suo carigo, risigo e pericolo*”. Al termine i registri erano stati pubblicati per un periodo di quindici giorni, durante il quale ogni interessato poteva fare le sue osservazioni o rimostranze. Il professionista era “*tenuto a riparare qualunque errore che potesse essere riconosciuto ed a sua colpa imputabile*”.

## **Elenco delle Regioni o Valbe**

Riporto in tabella l’elenco delle Regioni o Valbe così come appaiono sul Libro Figurato, con relativa superficie e allibramento. Nel CD allegato si possono vedere tutte le mappe e un’analisi di ogni regione (tipologia dei terreni, numero degli appezzamenti, cognomi dei proprietari, borgate, confini, strade) sia in ordine alfabetico sia accorpate per zone geografiche. Nel libro, per evidenti ragioni di spazio, mi sono limitato al Capoluogo e a qualche altro esempio.




N° pag	Regioni o Valbe	Sup. in giornate e tavole	Allibramento in lire, soldi, denari
2	Agnello	36.73	0.6.11
4	Arpiola	96.73	1.13.6
3	Arilongo	51.92	0.10.2
5	Barbassa	47.75	0.11.0
	Barbo	66.63	0.14.9
	Bergia	77.23	0.18.6
16	Biotto	53.6	1.10.3
18	Bojsetto	114.34	1.6.6
21	Bottonasco	167.2	2.5.2
24	Brisso	17.91	0.10.5
	Campo della Roa	37.34	0.6.10
28	Canale	51.40	0.5.9
30	Cardiola	13.19	0.2.1
32	Casale	9.13	0.1.7
33	Castello	6.72	0.1.11
34	Cavaliggi	91.2	2.5.0
37	Combale di Cavaliggi	58.78	0.19.4
39	Causinere	35.87	
41	Cheirata	29.29	2.8.9
	Chiabrotto	40.28	0.4.9
	Chiotti?	78.82	1.0.9
47	Ciova	48.91	0.7.4
49	Coasso	16.66	0.10.5
51	Combale di Lora	61.61	0.9.3

53	Combale Nittardo	131.32	1.18.11
55	Costamala	43.98	0.11.6
58	Crovero	73.69	0.13.6
60	Ferpe	26.96	0.13.6
62	Fontanile il piano	65.88	3.10.1
64	Fontanile il Monte	107.46	1.2.4
66	Fontano	50.75	2.5.11
68	Fossato	92.88	6.19.1
71	Fracce	36.13	0.6.0
73	Frassa	99.46	0.19.6
76	Genesio	68.72	0.9.10
78	Lombardo	89.78	1.6.5
81	Losera	41.58	1.6.5
83	Martinetto	18.12	1.10.10
85	Masinere	19.44	0.6.4
87	Monturone	32.43	0.1.1
89	Morra	16.29	0.5.3
91	Molino	9.12	0.8.4
93	Ollasca	51.35	0.5.10
95	Pietrapertusata	93.32	6.10.4
97	Pratamanerola	78.56	3.13.6
99	Pratanova	22.41	1.0.0
101	Pretti	20.29	0.3.11
103	Ripalta	143.47	11.8.9
106	Saltetto	50.35	4.4.0
60	S. Andrea	24.96	1.4.11
108	S. Bernardino	42.82	3.11.4
110	S. Fontana	39.17	0.6.6

112	S. Martino	29.39	2.8.11
114	Stretti	11.26	0.8.7
116	Tamonte	138.70	1.2.4
118	Terre del Lupo	44.93	2.17.8
120	Tombarello	95.76	0.15.0
122	Traversera	30.39	0.9.1
	Treffiore	31.99	0.5.0
124	Via di Caraglio	49.50	4.0.8
126	Via Novarea	87.97	6.2.6
128	Via Perella	38.80	2.11.0
130	Via Prata	42.12	2.8.6
132	Via Solero	34.35	2.17.9
134	Vignete	45.44	1.5.6
136	Ujone	18.15	0.2.9
	Caseggi o sia la Villa e Ripalta	22.1	
	Totale collettibile	3619.26	

## Il Capoluogo: la Villa e Ripalta



Sotto la denominazione Capoluogo sono comprese **la Villa e Ripalta**, per una superficie totale di poco superiore alle 22 giornate. Le due parti del paese sono divise dal torrente Grana, che scorre in direzione est-ovest mentre l'asse dell'abitato è perpendicolare a quello del corso d'acqua. La Villa è costeggiata dal combale della Comba che la separa dalla regione di Cardiola, e confina a est con la Ciova, il Castello e col bedale che arriva da Cavoyra nella regione del Molino. Ripalta si estende verso sud, lungo la strada che porta a Montemale, nella regione detta di S. Martino.

Le particelle del Catasto hanno numerazione che parte da Ripalta, la numero 1 è l'abitazione "*civile e rustica*" del conte Saluzzo di Monterosso, seguono 64 appezzamenti occupati da case e corti (insieme o separate), tra cui la Chiesa Parrocchiale e la Canonica. La Villa comprende 135 particelle catastali censite come case e corti. Una cinquantina sono gli orti, quasi tutti di superficie minuscola, alcuni molto vicini al torrente e con l'annotazione "*in corruzione*" o "*ingaiato*", una quindicina i "*siti con piante fruttifere*".

Altrettanti sono gli orti in regione Ripalta. Un appezzamento di 26 tavole di proprietà della Comunità è classificato "*gerbido, giara e nazatoj*".

## La Val Cavoira

L'anima montanara del comune di Valgrana è rappresentata da questa lunga valletta laterale, poco conosciuta e ricca di tesori nascosti. Nell'impossibilità di esaminare tutte le varie "regioni" del comune, ho cercato di raccogliere qualche notizia su questa parte del territorio meno nota e più alpestre.

Il Libro Figurato del 1774 ci permette di vedere com'era il vallone all'epoca. Purtroppo, alla precisione del disegno e della misura dei terreni si accompagna la mancanza di indicazioni sulla denominazione delle diverse borgate, che sono rappresentate in mappa senza nomi.

Anche i Ruoli dei Cotizzi settecenteschi, pur molto ricchi di informazioni su popolazione e animali, non suddividono il vallone nei diversi nuclei abitati. Il documento fiscale del 1775 ci informa che in val Cavoira vivevano 77 famiglie per un totale di 407 persone. In quell'anno gli abitanti di Valgrana erano 1489, quindi nel vallone risiedeva quasi un terzo della popolazione complessiva del paese.

Pur vivendo in un'area montagnosa e marginale, i poveri e gli inabili al lavoro nel vallone erano in percentuale meno della metà rispetto al concentrico. I ragazzi di età minore di sette anni (esenti da tasse) erano quasi un centinaio, segno di una popolazione giovane e di una forte crescita demografica.

Il Registro annota tutti i cognomi delle famiglia, in ordine alfabetico, senza suddividerli per le varie borgate. Il cognome più rappresentato è Armando, con 14 famiglie, seguito da Bruno con 9, da Golé con 8, da Molinengo con 6, Campagno, Giordano e Viano con 5, Arneodo, Perona, Ugo con 3, Borsotto, Damiano, Draperi, Caranta, Menardo e Micheletto con 2. Vi è una sola famiglia di Belmondo, Chiapale, Moni e Martino. L'elenco dei cognomi ci permette di seguire nel corso dei secoli le storie dei gruppi famigliari e anche di capire le dinamiche di emigrazione e immigrazione e gli spostamenti fra paesi e vallate. Molti cognomi sono fortemente legati a una particolare borgata, altri mostrano gli stretti legami con la vicina valle Stura (Perona, Caranta, Giordano, Belmondo, Bruno).

La “*Consegna originale delle famiglie e giogatico*”<sup>99</sup> del 1797 contiene dati simili e conferma l'alta percentuale di giovani nella popolazione del vallone, formata per oltre un quarto da bambini sotto i sette anni e per quasi la metà da minorenni. Le famiglie sono numerose, con una media di quasi sei persone per nucleo.

In molti casi si trattava di famiglie allargate, con la presenza di fratelli e sorelle non sposati, di genitori, zii e altri parenti. Alcuni nuclei avevano come “capo di casa”

---

<sup>99</sup> ASV, categoria 12, faldone 349, 1797-1814 Stati diversi della popolazione

la vedova, con diversi figli a carico (in un caso la vedova trentenne con 4 figli minorenni).

Nel vallone vi era un notevole patrimonio zootecnico: le vacche erano 94 (1,54 a famiglia). Solo 14 famiglie non avevano vacche, ma gli allevamenti erano tutti di piccole dimensioni: una sola famiglia aveva 4 vacche, quattro famiglie avevano 3 vacche, tutte le altre avevano 1 o 2 capi.

Per avere un'idea della popolazione dei singoli nuclei abitati occorre attendere il **Censimento del 1805**, nel periodo di occupazione francese.

Dall'Elenco delle “*Borgate, cantoni e cassinali componenti la Comunità di Valgrana*” datato “*anno 13° dell'Impero Francese, volgare 1805*” nel vallone di Cavoira risultano:

<i>Ruata Boissetto</i>	<i>Cassinale Serre</i>
<i>Ruata Caranta e Campagno</i>	<i>Cassinale detto Arpiola</i>
<i>Ruata di Sant'Anna</i>	<i>Cassinale detto Defendente</i>
<i>Ruata della Mendia</i>	<i>Cassinale Tamia</i>
<i>Ruata Genesio</i>	<i>Cassinale Chiapale</i>
<i>Ruata Tombarello</i>	<i>Cassinali Gollé ed Ugo</i>
<i>Ruata Costamala</i>	<i>Cassinale del Barbo</i>
<i>Ruata dei Molinenghi</i>	<i>Cassinale Ciari</i>
<i>Ruata dei Bergia</i>	<i>Cassinale Galante</i>

Il testo è firmato “*Il Maire faciente funzione di sindaco Vercellone*”

Sono elencate dieci “*ruate*” (borgate di maggiori dimensioni) e 10 “*cassinali*” (nuclei abitati minori).



Stupisce che non si faccia cenno a San Matteo, che però è citato nell'elenco successivo degli abitanti associato alla "*ruata dei Molinenghi*". Il termine non è quindi riferito a una sola borgata, ma all'intera zona o "cantone".

La *ruata dei Molinenghi* è abitata da 7 famiglie col cognome Molinengo, oltre che da due Damiano e una Brondello (il Cappellano, che, dati i tempi "rivoluzionari" perde l'appellativo di don ed è citato come "Signor Giuseppe Brondello). In tutto quindi 10 nuclei famigliari per un totale di 55 persone, 33 maschi e 22 femmine.

A Bergia le famiglie sono dieci, di cui sei con cognome Bruno, per un totale di 51 abitanti.

A Barbo vi era una sola famiglia di 6 persone, di cognome Gollé.

A Costamala vivevano 9 famiglie, sei col cognome Ugo e 3 Gollé, per complessive 44 persone, 22 maschi e 22 femmine

Ai Chiapali vivevano 3 famiglie di cognome Chiapale, per complessive 22 persone, 14 maschi e 8 femmine.

Una famiglia contava 12 componenti di cui 8 minorenni e altri 2 figli "soldati all'armata". In un'altra famiglia accanto al nome dei due genitori era annotato: "morto, morta". La coppia aveva lasciato cinque orfani minorenni.

A Genesio vivevano 7 famiglie di cui 5 di cognome Armando, per un totale di 43 persone.

A Tombarello le famiglie erano 3, per complessive 16 persone. Cognome prevalente Gollé.

A Barbassa le famiglie erano 4 di cui due di cognome Micletto, per un totale di 23 abitanti.

A Ciari abitavano 5 famiglie (Bruno, Caranta, Golé), per complessivi 22 abitanti.

Tutti questi nuclei abitati (Molinenghi, Bergia, Barbo, Costamala, Chiapali, Genesio, Tombarello, Barbassa e Ciari) fanno parte del cantone di San Matteo, in cui vivevano 47 famiglie per un totale di 260 persone, 138 maschi e 122 femmine.

Nel versante di Sant'Anna le borgate nominate sono:

Traia con 3 famiglie per un totale di 14 residenti

Boissetto con 6 famiglie di cui 3 di cognome Viano, per complessive 41 persone.

Caranta con 6 famiglie (3 Campagno, 2 Caranta, 1 Ugo) per un totale di 25 persone.

Collin con 4 famiglie (3 Campagno, 1 Caranta) con 16 persone.

Serre con 2 famiglie (Campagno e Armando) con 12 persone.

Cappella con 4 famiglie, di cui 2 di cognome Gollé, per un totale di 28 abitanti.

Arpiola Fendente con 4 famiglie di cognome Armando, in tutto 16 persone.

Arpiola soprano con 3 famiglie di cognome Armando, 21 abitanti


Mendia con 9 famiglie di cognome Giordano, per un totale di 49 abitanti

Vignete e Agnello con 5 famiglie di cognome Armando, 36 abitanti.

Nel cantone di Sant'Anna vivevano 46 famiglie per un totale di 258 persone, 130 maschi e 128 femmine.

Nell'intero vallone di Cavoira, escludendo le borgate di fondovalle Brisso e Armandi, vivevano quindi 93 famiglie per complessive 518 persone, 268 maschi e 250 femmine.

Sia il numero di famiglie che di persone erano pressoché identici nei due versanti, mentre in epoche successive le borgate di San Matteo si spopoleranno molto più velocemente di quelle di Sant'Anna.



Numeri simili sono riportati anche nello **Stato della Popolazione del 1837**, che registra nel vallone 106 famiglie per un totale di 572 persone. Sono gli anni di maggior espansione demografica delle nostre valli, prima dell'inizio del declino legato a emigrazione e

spopolamento. Il documento ha le caratteristiche di un vero e proprio censimento e ci fornisce molte notizie interessanti. Tutti o quasi gli abitanti sono contadini di professione, con pochissime eccezioni. Fra queste, oltre ai cappellani e relative perpetue, un “*tessitore e mastro da muro*” di 27 anni, domiciliato a Bris ma di origine non locale con moglie diciottenne del posto.

A Traja viveva una sola famiglia (Viano) composta da 4 orfani di età dai 10 ai 21 anni. In mancanza di entrambi i genitori risultava “capo di casa” il fratello maggiore.

A Boisset i residenti erano 51, divisi in 8 famiglie. In un caso risultava capofamiglia la vedova quarantenne con sei persone a carico.

La borgata più grande era Mendia in cui vivevano 16 famiglie, tutte di cognome Giordano (tipico della vicina valle Stura), per un totale di 77 persone.

Alla borgata Cappella (detta anche Sant’Anna) vi erano 4 famiglie più il cappellano (don Giovanni Cesana, 41 anni, di Rittana) con la perpetua (originaria di Gaiola, definita nel testo “serva di casa”), per un totale di 33 persone.

**Il Censimento del 1901** ci mostra una popolazione che continua a crescere, ma registra anche l’inizio del fenomeno dell’emigrazione.

La popolazione residente a Valgrana risulta complessivamente di 2261 persone di cui però 266 sono temporaneamente assenti (202 all’estero e 64 in Italia). I presenti alla data del rilevamento sono 1995.

Il territorio comunale è diviso in 5 sezioni. Nella sezione di S. Anna i presenti sono 304, gli assenti all'estero 70, per un totale di 374 residenti. Nella sezione di San Matteo i presenti sono 246, assenti in Italia 6, all'estero 33, totale residenti 285.

Nella val Cavoira, complessivamente, sono presenti alla data del rilevamento 550 persone, gli assenti sono 109, di cui solo 6 in Italia, i residenti sono quindi 659. La percentuale di assenti temporanei sul totale dei residenti è del 16,5%.



Nel versante di Sant'Anna le borgate sono ancora tutte popolate, ma Traia, Roccias, Servou e Chiabotto sono abitate da una sola famiglia.

Otto nuclei avevano come capofamiglia una vedova. Unico caso di cognome estraneo alla zona, quello della famiglia Vesuvio, abitante lo sperduto casolare di Rocias, il cui padre era stato figlio di NN. Altri quattro trovatelli, ma in età infantile erano “a balia” in un’unica famiglia a Mendia.

La professione era per tutti “contadino”, con l’eccezione di 3 sarte, 5 “serve” (di cui una nuora), un servo, un carrettiere, il cappellano e un “giornaliere”.

**Il Censimento del 1921** segna l’inizio del grande esodo e della crisi demografica della montagna. Gli assenti temporanei alla data del rilevamento erano 103, il 21,8% dei residenti. In val Cavoira vivevano ancora effettivamente 368 persone.

Solo 5 fra i 103 assenti erano in “altri comuni del Regno”, tutti gli altri erano emigrati all’estero. La meta era per quasi tutti la Francia, salvo 12 persone della zona di San Matteo che si erano avventurate in America del nord (Pennsylvania, California).

È interessante notare che la percentuale di emigranti era molto maggiore nella sezione di San Matteo (69 assenti e 136 presenti, con un rapporto superiore al 50%) rispetto al versante opposto di Sant’Anna (34 assenti contro 232 presenti, rapporto del 14,6%).

Gli assenti temporanei erano praticamente tutti all’estero, i pochi trasferiti in altri comuni italiani erano spesso spinti da motivi contingenti (su cinque, due

erano in carcere, uno in manicomio e un quarto, don Golé, era parroco a Borgo san Dalmazzo).

Le borgate del versante di San Matteo sembrano decisamente più povere rispetto a quelle di sant'Anna, non solo per la percentuale più che tripla di emigranti, ma anche per la struttura delle abitazioni, tutte o quasi composte da un unico vano, in cui vivevano famiglie anche numerose. Al contrario, le famiglie delle borgate di Sant'Anna disponevano di case più ampie, costituite da due, tre o anche quattro vani. I numeri del rilevamento ci mostrano quindi notevoli differenze fra i due versanti della val Cavoira. Ogni abitante delle borgate di S. Anna disponeva di più del triplo dello spazio abitativo rispetto a quelli di San Matteo. Un rapporto analogo evidenzia la differenza nel numero di emigranti temporanei. La fuga verso Francia e America era quindi anche motivata da questioni contingenti, come la disponibilità di vani e la superficie coltivabile. Nel versante di San Matteo non erano rari i casi di famiglie di 12-13 persone che disponevano di un solo vano promiscuo, cioè in pratica della stalla e questo spiega anche la maggior necessità di emigrare.

Il Nono **Censimento del 1951**<sup>100</sup> ci dà l'immagine di un vallone di Cavoira ancora densamente abitato. È un rilevamento di grande interesse sia perché fotografa la situazione della montagna immediatamente prima del

---

<sup>100</sup> ASV, categoria 12, faldone 408, Censimento del 1951, riferimento fotografico P1200913

grande esodo dovuto a industrializzazione e boom economico, sia perché descrive non solo famiglie e persone, ma anche i fabbricati permettendoci di ricostruire con precisione la situazione abitativa.

Nella sezione di Sant'Anna le famiglie sono 37, i vani occupati 78, le case vuote sono 3, i residenti 132 (73 maschi e 59 femmine), i presenti 122, gli assenti alla data del rilevamento 10.

La borgata più popolata è la più lontana dal capoluogo, Mendia, in cui tutte le case, per un totale di 23 vani, sono occupate da ben 13 famiglie (di cui 10 di cognome Giordano).

I due nuclei vicini di Caranta e Campagno sono censiti insieme e contano in tutto 11 famiglie, di cui 6 residenti nelle due borgate e 5 in case sparse nella zona, per un totale di 32 residenti.

Nella borgata di Boiset vivono 5 famiglie e altre 3 in case sparse nella zona. Cognomi più diffusi Moni, Viano e Draperi. Ritroviamo anche la famiglia Vesuvio, già presente nel Censimento del 1901 nel casolare detto Roccias, il cui nome particolare derivava dall'abitudine di inizio secolo, sancita anche da apposite leggi, di dare ai trovatelli cognomi presi dal regno animale, vegetale o minerale e comunque diversi da quelli in uso nella zona. Nella sezione di San Matteo vivono 34 famiglie: 6 a Bergia, 8 a San Matteo, 2 a Tombarello, 7 a Chiapale, 4 a Genesio; altre famiglie abitano in case sparse.

Nel vallone nel 1951 vivono ancora 71 famiglie che occupano 156 vani. Le case vuote sono ancora poche,



per un totale di soli 32 vani. I residenti sono in tutto 270, 149 maschi e 121 femmine e gli assenti temporanei sono 13.

Il confronto fra i due versanti denota una ripartizione quasi identica di vani occupati e residenti. Si ritorna quindi alla situazione di equilibrio dei rilevamenti ottocenteschi, mentre nei primi anni del secolo XX si notava una forte disparità a favore delle borgate di Sant'Anna.

### **Due parole sui Censimenti e un invito**

I Censimenti, come molti altri documenti d'archivio, sono fatti di numeri e i numeri proprio come gli articoli di legge degli Statuti, possono essere noiosi e appesantire la lettura. Sono però necessari per capire e, se riusciamo a rivestirli del loro vero significato di uomini, donne, bambini, vacche, pecore, vani abitativi, ci danno un'immagine realistica di quella che poteva essere la situazione di un tempo in montagna. Ci aiutano, come si diceva all'inizio, a "immaginare vero", cioè a usare la nostra capacità di immaginazione (strumento indispensabile in qualsiasi settore dell'umana conoscenza) non seguendo i capricci della fantasia, ma per ricostruire, in modo realistico, possibili scenari di vita vissuta.

Occorre quindi armarsi di pazienza (uno degli strumenti fondamentali di chi fa ricerca e anche di chi usufruisce di ricerche altrui), bene oggi raro e sottovalutato, nell'epoca del tutto e subito, dei cibi precotti e delle

magie informatiche. Oggi si pretende di far tutto “in tempo reale”, balorda espressione dall’oscuro significato (sulla realtà o relatività del tempo si potrebbe discutere all’infinito) che nasconde una fretta esistenziale figlia della noia e della superficialità.

I Censimenti, a leggerli con pazienza e attenzione, ci raccontano molto, ma comunque non bastano. Occorre metterli insieme alle testimonianze, ai racconti, alle storie, alle informazioni delle persone che ancora hanno memoria di vita vissuta, dei luoghi, delle parole, degli avvenimenti.

Questo piccolo lavoro di ricerca su Valgrana, riassunto nelle pagine di questo libretto, ha l’unica ambizione di iniziare o continuare un percorso, nella speranza che altri si aggregino per aggiungere notizie, conoscenze ed esperienze. È un invito a chi a Valgrana ci vive, di raccogliere testimonianze, percorrere il territorio, studiare l’architettura delle borgate. Senza fretta, ma con urgenza (l’ossimoro è solo apparente).

Perché l’amore per il proprio paese passa anche attraverso la conoscenza della sua storia, della geografia e delle persone che lo hanno abitato.

## Ringraziamenti finali

Nei nostri tempi affrettati ci si dimentica spesso di dire grazie. Eppure il grazie, oltre a essere atto dovuto, è importante presa di coscienza del fatto che tutto ciò che siamo, facciamo, conosciamo, diciamo o scriviamo è “grazie” a qualcuno. In particolare, la conoscenza è sempre un prestito e mai un possesso: la prendiamo da qualcuno, la dobbiamo passare a qualcun altro, prima che evapori nell’instabile chimismo dei nostri neuroni. Proprio la debolezza di memoria può essere però causa di dimenticanze involontarie nell’elenco dei ringraziamenti, che non potrà mai essere completo.

Un grazie di cuore al coordinatore, prof. Aldo Ferrero e al tutor, professor Luca Battaglini: non mi sarei mai avventurato fra la polvere degli Archivi (compreso quello di Valgrana) se non avessi trovato, per la strada del mio tardivo dottorato di ricerca, due docenti così disponibili, attenti, cortesi e intelligenti. Ho potuto sperimentare in prima persona cosa significa “libertà di ricerca” e nello stesso tempo, quanto sia importante avere buone guide per non smarrirsi nei meandri del materiale raccolto.

Il sindaco Albino Arlotto, il vicesindaco Roby Ribero, i componenti della giunta e del consiglio, le gentilissime impiegate del comune mi hanno messo a disposizione i tesori dell’Archivio e aiutato nella ricerca.

Ho approfittato della disponibilità di Francesco Isoardi, memoria storica del paese, ex amministratore,

coltivatore, conoscitore di passato e presente, di pratica e teoria, divulgatore e scrittore.

I prof. Arturo Rosso e Giuseppe Durbanò mi hanno guidato sui sentieri impervi del latino medioevale, lo storico Diego Deidda mi ha aperto gli occhi sul passato della valle e mi ha dato preziosi consigli.

Pier Paolo Giorsetti aveva trascritto gli Statuti per la sua tesi di laurea in legge, un lavoro lungo, impegnativo e fatto con grande accuratezza. Senza il suo sforzo giovanile non credo che mi sarei lanciato nel mio senile tentativo di lettura degli Statuti.

Viviana Tassone ed Ezio Bernardi di Primalpe mi hanno fatto la grande cortesia della prima lettura con relativi consigli, oltre alla fatica del prezioso lavoro editoriale.

Germana ha sopportato con pazienza questi anni di ricerca (non solo su Valgrana...), le lunghe ore al computer, la mia temporanea evasione nel passato e la crescente distrazione dal presente.

Con moltissime delle persone nominate, prima di ogni altra cosa, c'è un rapporto di antica o nuova amicizia, sentimento che rende piena e perfino bella la vita.

Il grazie è soprattutto per questo,

Cervasca, settembre 2015

lele

# Bibliografia

*Gli Statuti del Comune di Valgrana* (1431) a cura di Pier Paolo Giorsetti, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo e Comune di Valgrana, Cuneo 2004

*Gli Statuti della Val Maira superiore* (1396-1441) a cura di Giuseppe Gullino, S.S.S.A.A. Cuneo, Cuneo 2008

Apricò Annunziata, *Glossario di latino medioevale*, Tesi di laurea Università di Torino, anno accademico 1967-68, conservata nella biblioteca civica di Cuneo

Du Cange et all. *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Niort, L. Favre 1883-87

(Glossario di latino medioevale in latino classico, pubblicato nel 1678 da Charles du Fresne sieur du Cange nel 1678 e modificato più volte in seguito, in particolare da Pierre Carpentier nel 1766 e da Léopold Favre nel 1883-7, a cui si deve l'edizione definitiva in 10 tomi disponibile in rete.

Renato Rinaudo, *Glossario di latino medioevale da Statuti comunali editi e inediti del Saluzzese*, tesi di laurea in Filologia romanza, Università di Torino, anno accademico 1973-74 (Statuti di Manta 1478, Monasterolo 1481, Cavallerleone 1439)

Leone Fontana, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, Fratelli Bocca, Torino 1907, 3 volumi

Paola Casana, *Gli Statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda (Codex Statutorum loci Vernanti (1554))*, S.S.S.A.A. Cuneo, Fonti IV, Cuneo, 2000

Enrico Genta, *Statuti e Bandi di Limone Piemonte*, S.S.S.A.A. Cuneo, Cuneo 1992

Diego Deidda, *Preminenza e controllo dell'attività di allevamento nelle Alpi sud-occidentali tra XIII e XVI secolo*, Draios

Rinaldo Comba, Franco Panero, *Aziende agrarie nel Medioevo (secoli IX-XV)*, S.S.S.A.A. Cuneo, Cuneo 2000

“*Relazione che il Conte di Brandizzolo fa di ogni città e terra della Provincia di Cuneo*”, scritta in copia unica dall'autore e conservata alla Biblioteca Reale di Torino, contenuta in: “*La Provincia di Cuneo alla metà del secolo XVIII*” a cura di Giuseppe Griseri e Angelberga Rollero Ferreri, S.S.S.A.A. Cuneo, Cuneo 2012

Sac. Dott. Maurizio Ristorto, *Valle Grana nei secoli*, Tip. Lit. Ghibaudo, Cuneo 1977